6

[illegible]

adì 20: Xbre 1800: Valore de Pezzi Novi
Pavoli Quindici di moneta grossa =

Indice

Dell'elezzione del S.r Podestà = Cap. 1. fol. 1.
Del giuramento del S.r Podestà Cap: 2: fol. 4=
Dell'Offizio del sig.r Podestà Cap: 3: fol. 5.
Del modo di fare il Sindacato al Sig.r Po=
destà Cap. 4: fol. 6.
Di quello appartiene all'officio del Sig.r Po=
destà Cap. 5: fol. 8.
Di quello apparttieni al Sig.r Podestà nelle
Cause Civili Cap. 6: fol. 9: t.o
Il sig.r Podestà, Cancelliere, e Balìo debbano
servire gratis li Poveri Cap. 7. fol. 10.
Delle Cause de mercedi Cap: 8: fol. 11.
Le Cause della Comunità farsi gratis Cap.
9. fol. 12:
Modo di formarsi il [illegible] delli S.i Consi.

2v
Priori, ed altri Uffiziali della Comunità Cap: 10: fol. 13:
Modo di fare li pubblici Consegli Cap: 11: fol. 16.
Modo di spendere il danaro della Comunità Cap: 12: fol. 18:
Dell'elezzione del Seg:rio Cancelliero Cap: 13: fol: 19=
Dell'elezzione del Barigello, e Baliò Cap: 14: fol. 26:
Dell'elezzione del Dameglio Cap: 15: fol. 29:
Dell'elezzione del Medico, Maestro di Scuola, e Chirurgo Cap: 16: fol. 30: t.o
Revisione de Confini Territoriali Cap: 17: fol. 33:
Danari de danni dati, composizioni, ed altre Cap: 18: fol. 34:
Proventi della Comunità come si devono affittare Cap: 19: fol. 35: t.o
Delli due Ceri da darsi dalla Comunità alle Collegiate di S. Nicolò, e S.ta Maria Cap. 20: fol. 38.

Misure da farsi dalla Comtà Cap: 11: fol. 38. t.o
Delle Muraglie Castellane Cap. 12: fol: 39:
Che nessuno possi mettere Cambio nell'esercitare Cariche della Comunità Cap: 13: fol. 40=
Che il Sig.r Podestà sia tenuto riconoscere Pesi, misure, e Statere Cap. 14: fol. 40: t.o
Degli Alberi, e Fratte Cap: 15: fol. 41:
Chi occuperà Strade, e muoverà Terreni Cap: 16: fol. 41: t.o
Dell'Immondizie per le Strade, e scopare Cap. 17= fol: 43:
Per quelle Persone, che non hanno Strada per andare nelle Loro Possessioni Cap: 18: fol. 43: t.o
Proibizione di Giochi di Carte Cap. 19: fol. 44=
Fontane, et Acquedotti della Comtà Cap: 30: fol. 45
Proibizione di portare Armi Cap. 31: fol. 46: t.o
Non ricettarsi Banditi Cap: 32: fol. 4[illegible]

3v

Macellaro. Cap. 33: fol. 47: t.°
Fornaro del Pan venale: Cap. 34: fol. 48:
Osservanza delle Feste Cap: 35: fol. 48: t.°
Donne di mala vita Cap. 36: fol. 49:
Non si vendino Beni Stabili ai Forest.li: Cap: 37: fol: 49: t.°
Che li Creditori prima astringhino li Principali Debitori, e dopo le Sig.tà Cap: 38: fol. 50:
Delle Cause da compromettersi, e dei compromessi Cap: 39: fol. 51:
Della Ragione del Congiuo = Cap. 40: fol. 51:
Delli Contratti delle Donne, e Minori Cap. 41: fol. 51. t.°
Saldi da farsi ogni due anni nella Tesor.ria Cap. 42: fol. 53: t.°
Della Ragione delle Doti Cap. 43: fol. 54.
Della successione senza Testamento Cap. 44: fol. 59.
Delle Doti da restituirsi = Cap. 45: fol. 61:
Fiera franca di S.ta Maria Maggiore Cap. 46: fol. 61: t.°

Debbasi credere al giuram.to di quello riceverà il danno in mancanza del Testimonio Cap. 47: fol. 64:

Modo di fare le accuse, ed inquisizioni Cap. 48 — fol: 65:

Si proibiscono i Porci vagabondi per la Terra = Cap. 49: fol: 66: t.o

Riattare le Strade dentro la Terza Cap: 50: fol. 67 =

Della prescrizione delli pagarò, ed obblighi Cap. 51: fol. 67: t.o

Modo di esigere le Pene del danno dato Spettanti alla Comtà = Cap. 52: fol. 68:

Modo di eleggere li Periti della Comtà Cap: 53: fol. 69: t.o

Camerlengo, o Esatt.re della Comtà = Cap: 54: fol. 70:

Delle Fiere = Cap: 55: fol. 71:

Bestie morte non si mettine vicino la Terra Cap: 56: fol. 71:

Le Bestie più vicini non al danno non sieno
tenute alla pena, ed emenda non trovandosi
li Testimonj = Cap. 57: fol. 73:
Non si faccino Uccellatori ne' Beni di altri Cap. 58:
fol. 74:
Delli Prodighi, e Mentecati = Cap. 59: fol. 74:
Termine Statutario = Cap: 60: fol. 74: t.°
Danno dato affittuari = Cap: 61: fol. 75:
Guardiano del Danno dato = Cap: 62: fol. 80:
Delle Bestemmie = Cap: 63: fol. 83: t.°
Della Bandita delle Erbe spettanti alla Communi-
tà = Cap: 64: fol. 84:
Depositeria de Pegni = Cap: 65: fol. 91: t.°
Archivio = Cap: 66: fol. 95:
Non si possino ritenere Capre, Porci, Pecore nel
Territorio = Cap: 67: fol. 99:
Del quattrino a foglietta per gli Osti Cap: 68: fol. 101: t.°

Dette tre chiavi della Redenza dove si ritrova=
no conservate le scritture, e sigillo della Comu=
nità = Cap: 29: fol. 103: t.o

Non si possino far strade in Beni di altri = Cap.
30: fol. 105: t.o

Non si possi far esecuzione sopra il Letto = Cap.
31: fol. 106:

Procedersi per inquisizione contro quelle Persone
di Collescipoli nel commettere fraudi di
non pagare le Gabelle = Cap. 32: fol. 107:

Gabella de Passi della Strada Flaminia, e Latina
con sua Tassa = Cap: 33: fol. 107: t.o

Gabella dell'Uscitura con sua Tassa = Cap: 34: fol.
112:

Piazzicheria = Cap: 35: fol. 132:

Tassa della Scopellatura = Cap: 36: fol. 136:

5v

Gabella del comprare, e vendere = Cap:
33: fol. 137.

Tassa per detta Gabella = Cap. 78: fol. 138:

Centiana = Cap: 79: fol. 140: t.o

Necessario della Porta di sopra = Cap. 80:
fol. 141:

Corso di acque de' Fossati, e Ponti = Cap: 81: fol.
141: t.o

Custodia delle Porte della Terra = Cap.
82: fol. 146:

Tassa dell'uscitura = Cap: 83: fol. 149: t.o

Tassa per il Sig.r Podestà per le Cause Civili
Cap: 84: fol. 156:

Tassa nelle Cause Criminali fol. 159.

Tassa per il Cancelliere per le Cause Civili
= Cap. 85: fol. 161:

Tassa per detto Canc.re per le cause Criminali
= Cap: 86: fol. 165: t.o

Tassa per il Bargello per le cause Civili =
Cap: 87: fol. 168. t.o Vedi la riforma
fatta nel 1809. al lib. de' consigli fol. 96.

Tassa per il detto Bargello per le Cause
Criminali fol. 171: Vedi la riforma
fatta nel 1809. al lib. de' consigli fol. 96 =

Tassa per il Balivo = Cap. 88: fol. 172:

Tassa per le pene del danno dato = Cap. 89:
fol. 174:

Capitoli per il Macello = Cap. 90: fol. 183:

Che nelle Cause de danni Dati non si deb-
ba ammettere appellazione, ne ricorso = Cap: 91: fol. 188:

Che il presente Statuto debba avere la sua
piena osservanza = Cap: 92: fol. 188: t.o

Breve della Sa: me: di Pio VI. per la concessione
alla Comunità di Collescipoli, e sua Giurisdiz.e
fol. 191: t.o

adì 20: Xbre 1800: Valore de Prezzi Mon

6v Breve confermatorio del Regnante Som-
mo Pontefice Papa Bened^{o}: XIV. a
favore della Com^{ta} fol. 119

9v

Libro Primo

Dell'elezzione del Sig:re Podestà

Cap: Primo

1.° = Si statuisce, et ordina ad effetto questa nostra Terra, e Popolo venga governata da Persona capace per amministrare la dovuta giustizia egualmente ad ogn'uno debba essere il Sig.re Podestà Dottore dell'una, e l'altra Legge, e Laureato in una Università approvata, e non altrimenti; La nomina poi di detto Sig.ri Podestà pro tempore spetti privativamente al publico Conseglio, da farsi nel modo, e forma come segue.

2.° = Che il Magistrato pro tempore sia tenuto, et obbligato due mesi prima resoi spirata la patente al suddetto Podestà far proporre in Conseglio pubb: l'altro Soggetto, e procurare debba

essere persona idonea, e che abbia
fatto, ed esercitato altri Governi, e
essendovi più concorrenti, debbasi
primo proporre quel Soggetto, che averà
più requisiti, e chi averà voti favo-
revoli per due delle tre parti resterà
incluso canonicamente; E dandosi
il caso, che più concorrenti avessero
avuti più voti di due delle tre parti
in tal caso debba essere preferito
quello averà avuto più voti favore-
voli, e dopo se gli debba spedire la
Patente nelle forme solite, e non con-
facendosi alla suddetta disposizione
resti nullo, et invalido quanto averan-
no fatto, e si venga ad altra elezzione
e non resti mai ammesso alcun Con-
corrente a questo Governo se non
averà esercitato altri Governi, ed in
caso contrario resti per nulla la sud-
detta elezzione, e come fatta non fosse

3: Si statuisce, et ordina, che il Magistrato pro tempore sia tenuto, et obbligato esattamente osservare quanto di sopra si è stabilito, ed in specie che sti eletto il detto Sig.r Podestà due mesi prima, che gli spiri la Patente, e contrafacendosi incorri detto Magistrato nella pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità, determinando, che in questo Governo non vi debbano concorrere, ne ammettere alcuna Persona della Città, e Contado di Narni, ne anche della Città di Terni, e li Concorrenti debbano essere distanti da questa Terra almeno quindici miglia, e contrafacendosi resti sempre nulla la sudetta elezzione spedita, che sarà la Patente, si deve in essa esprimere, che nel termine di un mese debba aver preso il possesso, altrimente

11v

resti escluso dal detto Governo, come eletto mai non fosse, e giustificando qualche causa giusta, come quella d'infermità, o di lontananza, e cattivo tempo, debba darne parte al Magistrato pro tempore per ottenerne la proroga, quale non se gli debba negare, e quella spirata non se gli debba concedere altra proroga, e venire ad altra elezzione, con spedire la Patente ad altri Concorrenti se vi fossero intervenuti al primo Concorso, sempre però spedirsi a quello averà avuto più voti come sopra, e non altrimenti.

4 = Si Statuisce et ordina, che il Segret.rio pro tempore debba fare una Copia del sopradetto Capitolo, e quello possia attaccato in una Tavola, ed affissa nella Sala Superiore del Palazzo Priorale, dove si coaduna il pubblico

Conseglio

Conseglio, acciò tutti li Consiglieri
restino informati di quanto si è sta-
bilito, come anche in tutti li Conse-
gli, che si terranno per l'elezzione
del sig.r Podestà, e prima della pro-
posta si debba leggere detto Capi-
tolo, acciò da tutti li Consiglieri
resti data pronta esecuzione a
quanto in esso Capitolo resta pre-
scritto, ed in caso di mancanza
di non aver adempito detto Se-
gretario resti privo della Carica,
senza speranza di essere reinte-
grato.

S= Si stabilisce, et ordina, che dandosi il ca-
so, che il Podestà eletto non potes-
se portarsi a prendere il possesso
della sua Carica, o che premorisse
avanti aver terminato il proprio
impiego, debba il sig.r Confaloniere
pro tempore avere tutte le facoltà

12v

di eleggere per modo di provisio=
ne il Podestà, fintanto che dal pub=
blico Conseglio si venga alla nuo=
va elezzione e ciò debba militá=
re, ed aver Luogo in tutti li casi
che potessero occorrere in tutti li
Salariati di qualsivoglia sorte, con=
forme si è sempre pratticato.

6= Si statuisce, et ordina, che volendosi il
Sig.r Podestà prò tempore assentare
dal Governo, non possa partire dal
medemo, se prima non abbia fatto
partecipe il Sig.r Confaloniere, e Priori,
ed ottenuta dalli medemi opportu=
na Licenza, e che non possa, ne deb=
ba sostituire in suo Luogo Persona
se non che dell'ordine de Confalo=
nieri, e altrimenti facendo s'in=
tendi privo ipso facto della Carica.

Del

Del giuramento del S.r Podestà

Cap: 2

1= Il sig: Podestà pro tempore esibito, che
averà la sua Patente da registrar
si dal segretario nel solito Libro, deb
ba essere ammesso secondo il solito
al possesso di questo Governo dal
Magistrato pro tempore, e sia tenu
to giurare, e corporalmente toccare
le scritture con la mano, con la
promessa di bene, e fedelmente
esercitare il suo offizio, di governare,
e regere, e mantenere questa Terra
e uomini di Collescipoli sotto l'obbe
dienza del Regnante Sommo Pon
tefice, di conservare, e difendere, e far
conservare, e difendere le azzioni, ragioni qualsivoglia, e giu
risdizione di detta Terra, e Comunità
respettivamente, di rendere ragione
a tutte, e qualsivoglia Persone, che la

13v

domandassero secondo la forma del presente Statuto, e dove non disponesse lo Statuto, secondo la ragione Commune, e di osservare detto Statuto, e cose in esso contenute, ed in specie le Tasse, e di esercitare la di lui Carica fedelmente, e senza dolo, e fraude alcuna, e dourà dare la sigurtà di rendere il Sindacato in fine del suo Ufficio

8= Si statuisce, et ordina, che il Magistrato sia tenuto assieme col Segretario fare l'Inventario di tutti li Mobili esistenti nel Palazzo Pretoriale con farne l'Inventario, acciò dopo aver terminata la sua Carica, esso Podestà debba farne la riconsegna a tenore di detto Inventario, e se in detta riconsegna si troverà qualche cosa mancante, sia tenuto alla restituzione della cosa, che mancherà, la sigurtà

che

che dovrà darsi dal detto Sig.r Podestà.

Dell'Ufficio del Sig.r Podestà

Cap.o 3o

9= Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Podestà pro tempore, dopo averà prestato il suo giuramento, data la sigurtà di stare al Sindacato, e preso possesso nelle forme solite sia, e debba essere Giudice Ordinario di tutte le Cause Civili, Criminali, miste, e straordinarie qualsivoglia, che al medesimo possono appartenere, a tenore delle facoltà, e Privilegj concessi da Sommi Pontefici a questa nostra Terra, e debba sopra di esse amministrare retta Giustizia, e quelle deciderle, e terminarle, secondo stimerà di ragione, e con quella brevità, che le sarà permesso.

14v 10= Si Statuisce, et ordina, che detto Sig.r Po=
destà sia tenuto esiggere tutte e sin=
gole condanne, accuse de danni dati,
ed altro, di far congregare li Conse=
gli in tutte le volte farà di bisogno,
e quando verrà richiesto dal magistra
to pro tempore.

11= Si Statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà
sia tenuto, et obbligato formare un
Libretto, nel quale dovrà annotare
tutte, e singole Sportule criminali,
che esigerà nel corso del suo Governo,
con spiegarci il nome della Persona,
dalla quale averà ricevuto il danaro,
il giorno, mese, et anno, ed in fine del
suo Governo debba liberamente
consegnarlo alli SS.ri Sindacatori, e
mancando detto Sig.r Podestà fare quanto
si dispone, li Signori Sindacatori pos=
sino condannare il detto Sig.r Podestà
in quella somma, che con giuramento
specificherà

specificherà il Petizionante. Inoltre il detto Sig.re Podestà sia obbligato registrare parimenti le medesime Sportule nel fine di ogni querela, o processo, con annotarvi la Persona giorno, anno, e mese come sopra, altrimenti non trovando detti Sig.ri Sindacatori registrate dette Sportule come sopra in tutti due li accennati Luoghi, possino condannarlo, come se registrate non fossero.

Del Sindacato per il Sig.re Podestà

Cap. 4

1.o Da tutte le Leggi viene ordinato essere cosa giusta, che i Giudici Laici in fine della di loro Carica sieno tenuti render conto delle di loro operazioni concernenti alla suddetta Carica, e sindacarsi

15v

perciò si Statuisce, et ordina, che il Sig.r Podestà terminato, che averà il suo Uffizio debba stare personalmente al Sindacato nel modo infratto. Il Magistrato pro tempore debba estraere dal Bussolo del numero delli Confaloniori due di essi, che sono imbussolati per Sindicatori, dopo dal Balio si facci bandire il Sindacato per tutti li Luoghi soliti di questa Terra per giorni tre continui, e che in detti giorni prefissi ad ogn'uno le sia Lecito dare la sua petizione in mano del Segretario Comune in Scritto, e quella poi registrarsi a parte, e così farsi di tutte le altre in un quinterno di Carta, e spirati detti tre giorni come sopra stabiliti, si proibisce al suddetto Segretario, ed anche ai Sindacatori di ricevere ulteriori petizioni, bensì dopo il Sig.r Podestà

debba

debba ad ognuno di esse farci la sua
risposta, e difendersi per la pretesa
sussistenza delle medeme, e si asse=
gnano al medemo altri tre giorni, e
terminato avrà le sue risposte, si deb-
bano da detti Sindacatori ben consi=
derarle esattamenti, e con tutta l'at-
tenzione per farvi poi, secondo la di
loro coscienza, la sentenza Sindaca=
toria, quale devesi fare nel Palazzo
Pretoriale, e per toglier di mezzo tutti
gl'inconvenienti vi potessero nascere
fra le Parti, si ordina, e statuisce, che
non vi debba stare presente nessuna
di esse, a riserva in caso di apprirare
qualche difficoltà, sia lecito a detti
Sindacatori di far chiamare quella
Persona, che a medemi parerà per
sentirla, ed anche lo stesso Sig.r Pode=
stà; fatta, che sarà, e sottoscritta det-
ta sentenza da suddetti Sindacatori

16v

e chi delle Parti pretendesse restar gravato, se li debba ammettere il ricorso avanti Monsig.r Ill.mo Soprain=tendente pro tempore, acciò resti ricono=sciuto il preteso gravame.

13= Si statuisce, et ordina, che il sud.detto Sig.r Podestà debba solamente restare Sin=dacato del dolo, e baratteria, ed ecces=sività di Tasse, e terminato sarà det=to Sindacato, e non restando condan=nato in alcuna petizione, e se con=dannato quella pagasse, se gli debba spedire dal Magistrato il Benservito gratis.

14= Si statuisce, et ordina, che durante detto Sindacato per quindici giorni dopo, benchè quello terminato, non ardisca alcuna Persona di maltrattare detto Sig.r Podestà con fatti, nè con parole, bensì avere tutta la venerazione, e sti=ma, come se fosse attualmente Giudice Locale

Locale, e chi contraverrà a sì giu-
sta determinazione, ipso facto incor-
ra nella pena di scudi venticinque
maltrattandosi con parole ingiuriose;
e se restasse percosso, e non vi fosse
sangue, incorra nella pena di scudi
cinquanta, e tre tratti di Corda, e doppo
della Galera per anni dieci, se con
sangue, e senza pericolo di vita, di
scudi cento, e tre tratti di Corda, e della
Galera in vita, se con pericolo di vita,
Incorra nella pena della Forca;
Rispetto alle suddette pene pecunia-
rie la metà ne spettino alla nostra
Comunità, e l'altra metà alla Curia
per la processura.

Di quello appartiene all'
Officio del Sig.r Podestà
Cap. 5.

L. S.= Si statuisce, et ordina, che al Sig.r Podestà

17v

pro tempore spetti, e sia obbligato
ricevere tutte le accuse, e denuncie
di qualsivoglia sorte da qualunque
Persona di questa Terra, e Forestieri
si di malefficj, eccessi, ingiurie, offese
tanto senza sangue, che con sangue, furti, e di ogni genere di delitti,
benche non espressi, come se fossero
espressi di parola in parola, e detto
Sig.r Podestà come Giudice Ordinario
debba, e possa procedere contro qualunque delinquente soggetto alla
di lui giurisdizione, non solo a querela della Parte offesa, ma anche ex
officio, formarne Processi contro qualunque Reo, e giustificato, secondo
le regole Legali, il delitto, debba venire alla sentenza condannatoria, e
terminare le Cause secondo stimerà
di ragione con decreto difinitivo, sentenze, e come meglio le parerà espediente

per

ver la condanna, tanto per le Cause
semplici, che afflittive, galera, esilio,
che in pena della vita secondo il Bre-
ve concesso dalla Santa Mem.a di Pio
Papa IV. e di altri Sommi Pontefici
di Sa: mem.a confermatoij, e conferma-
to respettivamente dal presente Re-
gnante Pontefice Papa Benedetto
XIV., che restano registrati in fine del
presente Statuto, come altresì al detto
Sig.r Podestà gli restino l'istesse facoltà
concesse dal suddetto Papa Pio IV.
di Santa memoria, come in detto Breve,
di assolvere qualunque Reo mediante il
consenso, che si riporterà dalla Parte of-
fesa, eccetto nelle Cause, che resta ri-
prescritte nella Bolla formata dalla
Santa memoria di Clemente Papa
XII., la quale si abbia qui per espressa,
e repetita, e se le debba avere tutta
la venerazione per l'osservanza di essa,

18v

e rispetto agli emolumenti, che pos-
sono competere al suddetto Sig.r Po-
destà, debba esiggerli a tenore della
Tassa su ciò formata, conforme si dirà
in appresso e non altrimente.

Di quello appartiene al detto Sig. Podestà nelle Cause Civili

Cap. 6.

26: Si statuisce, et ordina, che detto Sig. Podestà
sia tenuto, et obbligato in tutti li gior-
ni giuridici, e respettivamente la mat-
tina tenere l'udienza pubblica per le
Cause Civili, e resti sonata la Campa-
na dal Balio per segno di detta udienza,
e si debbano sentire caritativamente
tutte quelle Persone, che v'interveniamo
nelle ragioni, che saranno per addurre,
e decidere le Cause, e quelle terminarle

più

più presto sia possibile, acciò ogn'uno debba restare appagato della dovuta, e retta giustizia, che gli sarà amministrata e detto Sig.r Podestà debba esiggere i di lui emolumenti secondo la tassa su ciò formata, ed in caso contrario cadi in pena del doppio di quello averà percetto di più, e vadi in beneficio di quella Persona resterà gravata.

Il Sig.r Podestà, Cancelliere, e Balio debbano servire gratis li veri Poveri

Cap. 5.

15 = Si statuisce, et ordina, che venendo astretti civilmente dai di loro creditori li veri poveri miserabili in qualunque causa, o pure restando Creditori di Persone Possidenti, o per altre cause, che stante la di loro Povertà non possano

19v

attitare per mancanza di danari per
pagare gli emolumenti si devono al=
li suddetti Sig:ri Podestà, Cancelliere, e
Balio, e per tal causa resterebbero sospese
le di loro ragioni, ed acciò detti misera=
bili non restino suppeditati, ed oppressi
da detti Possidenti, e benestanti, sieno
tenuti, et obbligati tanto detto Sig:r Po=
destà, che Cancelliere, e Balìo assistere
alli suddetti Poveri gratis, e contrave=
nendo a sì opera pia, oltre alla perdita
da incorrersi ipso facto della respet=
tiva carica, et impiego, incorrino nel=
la pena di scudi tre per ciascuno di
essi, e questa applicarsi a quel povero,
che gli resterà negato detto aiuto, co=
me sopra, ed a tal'effetto li detti Pove=
ri debbino ricorrere al Magistrato pro
tempore, quale sia tenuto, ed obbligato
ritenere, o far ritenere la Bolletta del
di loro rispettivo salario, e quello

applicare

applicare prontam.te alli detti Poveri come sopra, devendosi però la sud=detti Poveri miserabili giustificare con la fede del Parroco, che non possiedono cosa alcuna, e sieno veri Poveri.

Nelle Cause de Mercedi
Cap. 8.

18: Si statuisce, et ordina, che in tutte le Cause de mercedi de poveri Operaj, anche con di loro Bestiami, compresi similmente Servidori, Garzoni, e Serve, che agitando avanti il Sig.r Podestà per il di loro Salario, opere, o altro proveniente da mercedi, devonsi dette Cause decidere, e terminare sommariamente, e non possi nessuno dei Debitori convenuti essere intesi nelle di loro ragioni, e prima non averanno fatto negli atti l'attuale

20v

deposito di tutta la somma, secondo la petizione contro essi fatta, e dato il caso come suole accadere, che li creditori sieno forestieri, acciò non restino strapazzati da Padroni debitori, debbano soggiacere al pagamento di tutte le giornate, ed altri danni, a quali potrebbero detti Poveri Operarij soccombere fino al pagamento del di loro avere, proibendosi a detti debitori morosi anche il termine Statutario in caso lo volessero prendere, ne se li debba ammettere ricorso alcuno se lo chiedessero avanti qualunque Giudice, che il tutto tenderebbe per defatigare, e strapazzare il povero Mercenario, ed essendo forestieri, debba il Sig.re Podestà giudizialmente sentirlo in tutte le ore del giorno anche festivo.

Delle Casse

Delli Cause, ed altri Interessi della Comunità, ed in quello appartiene all'Offizio del Sig.re Podestà debba il med.mo servire gratis la sud.ta Comunità

Cap. 9

29: Si statuisce, et ordina, che detto Sig.re Podestà pro tempore sia tenuto, et obbligato assistere a tutti gl'Interessi di questa nostra Comunità, e special=mente in tempo si pongono a Cande=la tutti li Proventi di qualsivoglia genere, e specie di essi, acciò la me=desima non resti defraudata, bensì utilizzata per rinvenire il maggior oblatore, e restino fatte tutte le dili=genze necessarie, e quelle si stimeranno più proprie.

30: Si statuisce, et ordina, che debba astringere

21v tutti quelli averanno esercitato la Ca-
rica di Esattori, o Camerlengo, che sia
ed altre qualsivoglia, acciò restino
sindicati in fine del loro Officio, con
le facoltà di gravarli, e rigravarli in
quelle pene, che stimerà più proprie
fin tanto che resteranno sindacati;
e dopo astringerli al di loro intiero
pagamento per tutto quello resteran-
no debitori, sino alla totale reinte-
grazione di tutto quello detta nostra
Comunità resterà creditrice, e nella
medesima forma astringere qua-
lunque altro debitore della mede-
ma, e il tutto adempirsi dal suddetto
Sig.r Podestà gratis, senza esiggere
alcun'emolumento da detta Comu-
nità.

21: Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Pode-
stà debba assistere in tutti li Conse-
gli, secondo verranno ordinati dal
Mag.to

Magistrato pro tempore, e proponen
dosi cose contrarie a detta nostra Comu
nità, debba quello impugnare, et impe
dire qualunque proposta, mediante la
sua autorità ordinaria, e punire ri=
spettivamente tutte quelle Persone, che
averanno simile ardire di proporle, e
multare quelli Consiglieri in quelle pe=
ne, che stimerà più proprie, in caso fa=
cessero tumulto ne' Consegli Pubblici, e
se s'ingiurieranno fra essi, o altro per=
dimento di rispetto al Giudice.

Del modo, che dovrà tenersi per la Confezzione del nuovo Bussolo

Cap: 10

NB: Si statuisce, et ordina, che terminato sa
rà il presente Bussolo, il Confaloniere
debba far convocare il Conseglio per

22v

venire alla elezzione di quattro de=
putati, che dovranno essere dell'or=
dine de Confalonieri, e questi coll'
assistenza del Confaloniere debbano for=
mare il nuovo Bussolo, e dopo termi=
nato il medemo dovranno esibirlo
al Podestà per ottenere l'opportuna
approvazione dal medemo, che dovrà
sottoscriversi unitam: con il Sig.re Con=
faloniere, e Deputati suddetti.

13: Formato, che sarà il Bussolo come sopra
li medemi Deputati dovranno fare
registrare in Bolettini separati li nomi
di quattro Persone, la prima delle
quali dovrà essere del numero de Con=
falonieri, e le altre del numero de
Priori, e doppoi dovranno mettersi det=
ti Bollettini entro tante Palle, di
modo che in ciascheduna Palla vi
sia il numero pieno del Magistrato
con questo ordine però, che se il Sig.re

Conf:

Confaloniere sarà per modo di esempio della Parocchia di S.ta Maria Maggiore debba il primo Priore essere della Cura di S. Nicolò, il secondo della Cura di S.ta Maria suddetta, ed il terzo dell'altra Cura di S. Nicolò.

24 E perche suole spesse volte accadere, che il Confaloniere estratto per qualche giusto motivo, o impedimento non possa accettare, ed esercitare il proprio Officio però si ordina, e stabilisce, che detti Deputati debbino formare un'altro Bussolo chiamato delli Spicciolati, nel quale debbino solamente essere ascritti quelli dell'ordine de Confalonieri, dal quale si debba estraere uno, che adempia, ed occupi il Posto del Confaloniere estratto, e che non ha potuto accettare, e debba essere dell'istessa Parocchia, che sarà quello estratto, e che non averà accettato.

23v

R.5= Inoltre li medemi Deputati doveranno fare altro Bussolo di Persone parimente del numero de Confalonieri, de quali doveranno essere estratti due per volta, ad effetto di sindacare il Sig.r Podestà in fine del suo Governo.

R.6. Parimenti li medemi Deputati doveranno formare altri Bussoli, cioè uno d'Avvocati de Poveri, altro d'Avvocati Fiscali l'altro de Consultori, altro de Montisti del Monte della Pietà, altro de Maestri di Strada, quali Ufficiali tutti debbano essere dell'Ordine de Confalonieri, e finalmente altro Bussolo de Sograstanti della Fiera di S. Lorenzo, quali Soprastanti debbano essere uno dell'Ordine de Confalonieri, ed uno dell'ordine de Priori.

R.7= Altresì detti Deputati debbano formare altro Bussolo di Persone dell'Ordine de Priori, e dal med.mo estrarne ogni anno dodici

dodici Persone, cioè sei della Parocchia di S.ta Maria Maggiore, e sei d.lla Parocchia di S. Nicolò, li quali doveranno venire alli Consegli Segreti. Quali Bussoli doveranno parimenti essere sottoscritti dal Confaloniere, e Deputati, ed approvati dal Sig.r Podestà, e così formato detto Bussolo dovrà dal Sig.r Confaloniere, e Priori porsi nella solita Cassa esistente nella Sagrestia della Chiesa di S. Nicolò, nella quale vi sieno tre chiavi, una delle quali debba ritenersi dal Sig.r Confaloniere, e le altre due dalli Signori Canonici Decani delle due Collegiate di Santa Maria Maggiore, e S. Nicolò.

N. 8= Si stabilisce, et ordina, che il Segretario sia tenuto, et obbligato registrare la copia del detto Bussolo in un libro separato, quale dovrà conservarsi entro la Credenza della Sagrestia pub:

2 24v

dove si conservano tutte le altre Scrit=
ture pubbliche.

29: Che dovendosi estraere il nuovo Magi=
strato, ed Officiali respettivamente
debba farsi alla presenza del Sig: Po=
destà, e Magistrato pro tempore con
il Segretario, quale dovrà rogarsi
dell'atto, e registrarlo ne' pubblici
Libri.

30: Che ogni Magistrato in fine della sua
Carica sia tenuto, et obbligato fare il
suo Testamento, o sia memoria di
tutte, e singole cose, ed interessi, che
resteranno pendenti, e non termi=
nati, e debba tutti minutamente
notarli in un foglio da consegnarsi
dal Magistrato vecchio, al nuovo,
acciò questo resti appieno informa=
to degli Interessi della Comunità, che
dovranno trattarsi in tempo del suo
officio; E contrafacendo detto vecchio
Magistrato

Magistrato alla presente disposizio=
ne incorra nella pena di scudi dieci
da applicarsi alla nostra Comunità,
oltre alla refezzione de danni, che
questa averà patiti, come anche deve
restare ogni Magistrato Sindacato,
con render conto della sua ammi=
nistrazione fatta.

Modo di fare li Pubblici Conségli

Cap: 11

31 = Si statuisce, e comanda, che per farsi
in tutte le volte, che sarà duopo il Pub=
blico Consèglio, devesi per ordine delli
Sig.ri Podestà, Confaloniere, e Priori
ordinare al Balio, che per tre sere con=
tinue con la Trombetta nelli soliti
Luoghi di questa nostra Terra giù,
e quella suoni, con intimare ad

25v

alta voce, che per il giorno tale ogn'
uno si porti al Conseglio, e nel penul=
timo giorno suoni la sera la Cam=
pana, e così nel giorno, che si farà
detto Conseglio, acciò ogn'uno senta
il suono di essa, e conforme si por=
tono nel Palazzo li Consiglieri, si
devono dal Segretario, o Cancelliere
Comunitativo, che sia, annotare in
un foglio tutti li nomi, e cognomi
di essi, e dopo descriversi tutte le pro=
poste si dovranno fare, e ciò formati,
devesi dal detto Segretario, coadunato,
che sarà il Conseglio, cioè l'intiero
numero de Consiglieri, recitarsi la
solita orazione del Ssmo Spirito
Santo, acciò illumini tutti li Con=
siglieri nell'opere buone, e risolu=
zioni da farsi a favore della nostra
Comunità, e dopo rinovare a rime=
moria a tutti li Consiglieri l'osservanza

della

della Bolla del Buon Governo, così
anche in tutte le altre sarà duopo,
doppoi si dovranno descrivere tutti
gli Aringhi, che si faranno dalli
Consultori in ogni proposta verrà
fatta, e susseguentemente distribuir
si li voti principiandosi dal Sig.r Po=
destà, che ne deve avere due, e se=
guitando l'ordine al Sig.r Confaloniere,
che parimente dovrà darne due
come il Podestà, e uno per ciascun
Priore, e Consigliere, nella forma
resteranno descritti, e terminata
la suddetta distribuzione dei voti,
si deve leggere dal detto Segretario
la prima proposta con alta, e in=
telligibile voce, con l'aringo avrà
fatto il Consultore, e questo poi deve
salire nel solito Pulpito con pero=
rare il di lui parere a tutti quelli
astanti Consiglieri, ciò finito devesi

26v

dall'altro Consultore fare anche il suo aringo si per la conferma di quello fattosi dal primo Consultore riconoscendolo giusto, oppure facendosi aringo contrario, ed anche sia Lecito ad ogni Consigliere fare il suo Aringo, allora si deve far correre il Bussolo per rinvenire chi delli suddetti aringhi averà più voti fauorevoli, deve restare ammesso, ed in tal forma farsi in tutte le proposte resteranno formate si in detto Conseglio, che in tutti gli altri si faranno per l'avvenire.

32: Si statuisce, e comanda parimente, che dopo saranno posti tutti li voti entro la Bussola, si deve dal Seg.rio quelli prendere principiando dal Sì, e contarsi uno per uno alla presenza delli Sig.ri Podestà, Confaloniere, Priori, e tutti quelli intervenuti al

al Conseglio, dopo di che descriversi il numero di essi, e susseguentemente prendersi li voti al nò, e contarsi nella stessa forma come sopra, e descriversi ad effetto si debba riconoscere, chi delli suddetti aringhi resterà vinto, o perso per mezzo de suddetti voti.

33= Si statuisce, et ordina, che proponendosi in Conseglio il Medico, Chirurgo, Maestro di Scuola, sigurtà, o altro facesse duopo, restino vinti quelli averanno più de voti, e non se li debba dare l'esclusiva mai se si perdesse per un sol minimo voto.

Modo di spendere il danaro della Comunità

Cap. 12

34= Si statuisce, et ordina, che il Magistrato pro tempore non possa, nè debba spendere

27v

alcuna somma di danaro spettante
a questa nostra Comunità, benche
restasse impiegata in beneficio della
medema, e perciò devesi in primo luo=
go proporsi in pubblico Conseglio quel=
la spesa da farsi, e per che causa, e
se sia necessaria, et accettandosi con
voti favorevoli, si debba dopo sup=
plicare la S. Congregazione del Buon
Governo, per ottenerne l'approvazio=
ne, e licenza di quel tanto averà riso=
luto detto Conseglio, e nel caso sud=
detto debba il Magistrato dare ese=
cuzione a quanto averà risoluto o
detta S. Congregazione, e se si venisse
a fare la spesa senza detta licenza
sia tenuto detto Magistrato reinte=
grare detta Comunità di tutto quello
averà speso, benche sia stato utile
della medema, come anche, non ostan=
te detta licenza, venisse detto Mag.to
a

a spendere di più di quello le reste-
rà stabilito, sia tenuto alla reinte=
grazione di detta Comunità del sopra
più averà speso, non dovendosi pren=
dere l'assunto di fare quelle spese
superflue, come spesso è solito acca=
dere in danno della Comunità, non
intendendo però comprendere le
spese delli straordinarij di già ac=
cordati dalla S. Congne del Buon
Governo.

Dell'elezzioni del Segret:rio
= Comunitativo =
= Cap: 13 =

BS= Si statuisce, et ordina, che il Segret:rio
Comunitativo, che deve esercitare la
Carica anche di Cancelliere Civile, e
criminale, debba essere forastiere, e
non di questa nostra Terra di Collesci=
poli, che se fosse dello stesso Luogo

28v o per la Parentela, che vi avesse
o per aderenze, o per altri motivi
sarebbe gran discapito a detta nostra
Comunità, e mai si adempirebbe
dal Segretario a proprij doveri, così
anche per la Cancellaria Civile, e Cri=
minale, e per togliere di mezzo tut=
ti li sospetti vi potessero essere, deb=
ba essere forestiere, e che non abbia
contratta parentela in questa nostra
Terra di Collescipoli, intendendo an=
che di escludere quelli di Narni, e
Terni, e contrafacendosi a quanto
si è stabilito, sempre sia nulla, e in=
valida l'elezzione suddetta, se venisse
fatta in persona del Paesano, o Confi=
nanti, o altra Persona sospetta.

36. Si statuisce, et ordina, che detto Segretario
debba tenere in buona custodia tutti
li Libri, Scritture, ed altro spettanti,
ed esistenti nella Stanza della Segretaria
di

di detta Comunità respettivamente,
e da quella non moverli, se da qual-
che Persona li venisse richiesto qual-
che Libro, o Scrittura per portarsi
nella di lui Casa per rincontrare quel
tanto le facesse bisogno, che perciò
sempre le resti proibito, bensì detto
Segretario sia tenuto prestare la
sua pazienza di far vedere quel tan-
to le verrà richiesto nella medema
propria Segreteria, e vi debba stare
sempre presente dal principio fino
al fine, e benche detti Libri, o Scritture
si richiedessero anche da Persone, che
sieno di Magistrato per doversi por-
tare in detta loro Casa, le resti pari-
mente proibito, e contrafacendosi
a sì giusta determinazione, ipso facto
detto Segretario resti privo di detta Ca-
rica, senza speranza di essere mai
più reintegrato, e si venga alla

29v

elezzione di altro Segretario, e ricu=
sando il Magistrato pro tempore di
far coadunare il pubblico Conseglio,
a cui compete la suddetta nomina
per deputarsi, ed eleggersi altro Segre=
tario cadi in pena di scudi dieci da
applicarsi alla nostra Comunità.

33= Si Statuisce, et ordina, che detto Segretario
sia tenuto, et obbligato di assistere
a tutto quello farà bisogno alla sudd.ª
nostra Comtà, e specialmente in tutti
gli affitti delli Proventi spettanti alla
medema, con registrare tutte le offer=
te, che si daranno da ogni Oblat.re
et infine debba rogarsi di tutti gl'
Istromenti di ogni Provento verrà
deliberato a qualunque Oblat.re a fa=
vore di detta Comtà, senza poter chie=
dere alcuna ricognizioni al detto
oblatore per la mercede di quelli Istro=
mento rogarà, bensì il tutto farsi
gratis

gratis, e quello, o quelli sempre Ro=
garsi coll'assistenza del Magistrato
pro tempore, con quelli patti, e con=
dizioni nella forma è rimasto deli=
berato qualunque Provento, e Regi=
strarsi tutti gl'Istromenti suddetti
nel solito Libro Comunitativo, acciò
ciò sempre apparisca la verità di
ogni affitto, che resterà fatto di es=
si Proventi, e mancando detto Se=
gretario, sia tenuto, et obbligato
a tutti li danni, che riceverà detta
nostra Comunità, ed inoltre priva=
to della Carica, senza più spe=
ranza di essere reintegrato.

38: Si Statuisce, et ordina, che detto Segre.rio
sia tenuto, et obbligato formare
tutti li Libri dell'esigenze, si de
Pesi Camerali, Comunitativi, Col=
lette, ed altri qualsivoglia con li No=
mi, e cognomi delli Debitori, e somme

30 v

dovute alla nostra Comunità, e detti Libri consegnarsi nelle forme solite anno per anno al Camerlengo, o Fattore, che sia di detta Comunità, così anche formare i Libri gl'Affitt.io pro tempore della Gabella del comprare, e vendere, e dell'Uscitura.

39: Si Statuisce, et ordina, che detto Segret.rio sia obbligato di assistere a tutti li pubblici Consegli, e quelli descrivere con l'annotazione delli nomi del Sig.r Podestà, Magistrato, e Consiglieri, proposte, e Consigli si faranno dalli Consultori, e numero de Voti al Sì, e nò, che si raccoglieranno dopo distribuiti per rinvenire, chi averà vinto, o perso di quel tanto resterà proposto, e detti Consegli, e qualsivoglia altro atto registrarsi nelli soliti Libri della nostra Comunità, acciò in perpetuo appariscano, e mancando detto Segret.rio alle

alle suddette determinazioni sta-
bilite, ipso facto resti privo della Ca-
rica senza la speranza di essere rein-
tegrato.

40= Si statuisce, et ordina, che detto Segretario
sia tenuto, et obbligato scrivere tutte
quelle Lettere faccino bisogno per ma-
terie concernenti a questa nostra Co-
munità tanto a Superiori, che Procu-
ratore, e ad altre Persone qualsivo-
glia, quando le resterà ordinato dal
Magistrato prò tempore, e di tutte
poi le lettere tanto informative,
che responsive, si debbano quelle re-
gistrare tutte nel solito Libro della
Comunità, e poi li Originali di dette
Lettere porle in una filza a parte, ad
effetto restino conservate, e contrafa-
cendo resti detto Segretario ipso facto
privo della suddetta Carica.

41= Che detto Segretario sia tenuto, et obbligato

31v

anno per anno formare La Tabella,
e quella rimettere alla S. Congne in o=
gni anno, e mancando resti privo nella
conformità come sopra stabilita.

41: Che detto Segretario in fine di ogni anno
sarà terminata l'esigenza del Camer=
lengo, o Esattore della nostra Communi=
tà sia tenuto astringerlo avanti il
Sig. Podestà pro tempore, ad effetto resti
Sindacato della suddetta esigenza dal
detto Camerlengo, o Esattore fatta, e qllà
susseguentemente di somma resterà debi=
tore, darne La nota al Sig. Podestà pro
tempore, così anche di tutti li Debitori
della Comunità suddetta, acciò restino
astretti al dovuto pagamento, et ogni
Sig. Podestà, che subentrerà a questo
Governo, debba il suddetto Segretario
dargli la nota di tutti li Debitori di
essa Comunità, e contrafacendo cadi
in pena di scudi dieci da applicarsi

a

a detta nostra Comunità.

43= Che detto Segretario nel spedire le Patenti a Salariati debba da questi esigere le infrascritte somme per di lui ricognizioni, tanto per la Patente dell'elezione, che per la riferma come siegue = Per il Medico uno scudo, ed in tal forma per la riferma = Per il Maestro di Scuola uno scudo, e per la riferma giulj cinque = Per il Chirurgo uno scudo e per la riferma giulj cinque = Per il Bargello giulj tre, e non altro.

44. Si statuisce, et ordina, che tutte le Bollette de pagamenti da farsi si debbano quelle registrare nel solito Libro.

45= Che il suddetto Segretario debba esercitare la Cancellaria Civile, e Criminale, e sia tenuto, et obbligato portarsi il detto Segretario ogni mattina dal Sig. Podestà nelli giorni dell'Udienza Civile, e scrivere tutti gli atti verranno

32v

fatti da qualunque Persona Collitigante, e per gli emolumenti, che spettano al medesimo Segretario, debba esigere secondo la Tassa, e non altrimenti, e mancando alle suddette cose spiescritte, resti privo di detta Carica, senza la speranza di essere reintegrato.

46= Che il suddetto Sig.r Cancelliere sia tenuto, et obbligato dare al Sig.r Podestà, quando farà il Sindacato, le Copie solamente delle petizioni, e non mai delle medeme l'originali, sotto pena di scudi tre da applicarsi alla nostra Comunità, e della privazione dell' Offizio da incorrersi ipso facto.

47: Che il suddetto Segretario sia tenuto, et obbligato formare del proprio un libro di Carta per annotarvi tutti gli atti Civili, come anche la Rubricella, con annotarvi tutti li nomi,

nomi, e cognomi delli Collitiganti, e
contrafacendo incorra nella medesima
pena come sopra stabilita.

48= Che il medemo Segretario sia tenuto, et ob=
bligato formare del proprio altro libro
di Carta, dove deve descrivere tutte
le accuse delli danni dati, che si fa=
ranno tanto da Particolari di questa
Terra di Collescipoli, che dagli Esecuto=
ri, e Guardiano, o sia Uffiziale, e tra=
smettere a Testimonj, che saranno indot=
ti le Bollette ad informare la Curia,
quelli esaminarsi, acciò restino giusti=
ficate le accuse, o inquisizioni, e giu=
stificate, che saranno trasmettere con=
tro li Dannificanti altra Bolletta a pa=
gare l'accusa, il tutto farsi gratis, senza
speranza riceverne alcun emolumento
da detti Accusati, ne dalla Comunità
rispetto alle pene, che resteranno esatte.

33v

49- Che detto Segretario sia tenuto, et ob=
bligato parimente ricevere tutte le
querele, e denuncie nelle Cause Crimi=
nali, e descriversi in carta a sue spe=
se, e formare tutti li Corpi de delitti
esaminare Testimonj, e tutto quello
sarà necessario fino alla termina=
zione di qualunque Processo, e condan=
na respettivamente del Reo, o Rei
se vi fossero, per essere incombenza
di detto Segretario di adempire priva=
tivamente quoad alios a quanto sopra
si è detto, ed in specie trasmesse, che
saranno le Citazioni a Testimonj ad
informare la Corte, che venuti saran=
no in Palazzo, si debbano immediata=
mente quelli esaminare dal suddetto
Segretario, ad effetto non debbano per=
dere le giornate, e contrafacendosi
a detta determinazione Statutaria,
sia

sia tenuto detto Segretario pagare
la giornata a quel Testimonio non
resterà esaminato per sua colpa.

50: Che detto Segretario sia similmente
tenuto, et obbligato in tutte le volte
verrà fatto chiamare dal Sig.r Pode=
stà pro tempore per il buon servigio
della Giustizia, andare, et adempire
a tutte quelle cose le saranno ordina=
te, e non mai ricusare sotto pena
della privazione della Carica, in caso
contrario, senza speranza di essere rein
tegrato, intendendo però, che ciò ab=
bia luogo nel caso solamente, che deb=
ba adempire a qualche atto criminale,
e danni dati, altrimente non sia te=
nuto, se non che nell'atto, che si rende
rà ragione Civile.

51: Che detto Segretario in tutti li Processi Cri=
minali, in quella parte gli competeran=
no li di lui emolumenti, debba quelli

34v

esigere secondo la Tassa, che su ciò si formerà, e nella medema forma di qualunque altra cosa proveniente dal Criminale, e non altrimente.

58: Che detto Segretario, siccome tanto nelle Cause Civili, che Criminali più delle volte restano dalle Parti fatto il deposito in danari in mano di detto Segretario, e così anche nell'esigere la sua porzione tanto degli emolumenti nelle Cause Civili, che Criminali acciò nesuno debba restare defraudato, sia tenuto detto Segretario dare la siguetà, e non dandosi detta siguetà, non si debba ammettere alcuna Persona a detta Carica, e contrafacendosi a questa determinazione Statutaria, sia sempre nulla l'elezzione, che verà fatta da detto Segretario, e sia tenuto il Magistrato pro tempore a tutti li danni, che potesse

ricevere

qualunque Persona di questa Terra
di Collescipoli, o Forestiero.

§3: Che ogni Segretario pro tempore sia te=
nuto fare l'Inventario di tutte le Scrit=
ture, ed altro esistente nella Segreteria
Priorale, ed infine del suo Uffizio far=
nela consegna, con la Collazione del
suddetto Inventario, e non facendosi
sia tenuta la Sigurtà, che averà data
a render conto di dette Scritture,
che manderanno nel detto Inventario
descritte, ed in caso non si rinvenissero
intiere, o mancanti, sotto la pena
di scudi cinquanta da applicarsi al=
la medema Comunità, e su ciò deve
invigilare il Magistrato pro tempore.

Dell'elezzione del Bargello, e Balìo

Cap. 21

§1: Si Statuisce, ordina, e comanda, che

35v

tanto il Bargello, che Balio debbasi
eleggere dal Magistrato, quale gli deb-
ba spedire la Patente coll'emolumen-
to di scudi quattro il mese, e detto Bar-
gello dal suddetto Magistrato eletto
non adempiendo il suo debito, e stra-
pazzi gli ordini del Superiore, possa
di propria autorità Licenziarlo, e ve-
nire ad altra elezzione, come anche
in caso il medemo Bargello non ese-
guisse puntualmente gli ordini del
Sig.r Podestà, sia tenuto il Magistrato
a requisizione di detto Sig.r Podestà
subito licenziarlo; parimente il Bar-
gello sia tenuto dare la sigurtà, e
stare in fine del di lui Officio al Sinda-
cato, e nell'atto del possesso far l'obbli-
go di osservare le Tasse per li di lui emo-
lumenti, che gli competono tanto nel
Criminale, che nel Civile, e non possa
fare esecuzione con mandati Civili

senza

senza l'assistenza del Bahò, e quella
poi portarla nella solita Depositeria
della nostra Comunità, e di ben custo-
dire, e trattare li Carcerati, ed acciò
non naschi fraude delli pegni, che farà
sia tenuto fare un Libretto di Carta,
e nel portare, che farà il pegno in detta
Depositeria si debba fare in detto Li-
bretto la ricevuta dal Depositario, con
esprimersi in esso ad istanza di chi
Persona è stato fatto il Pegno, contro
chi, e che roba sia stata executata,
e detto Depositario sia tenuto fare
detta ricevuta, e il suddetto Libretto
debba dal detto Bargello lasciarsi
in mano del Sig.r Segretario, e da questo
conservarsi in Segreteria, e chi di essi
non adempirà a sì necessaria condizio-
ne cadi in pena di uno Scudo per volta,
e resti applicata la metà alla nostra
Comunità, e l'altra metà alla Curia.

36v

55\. Si statuisce, et ordina rispetto al Balivo
che debba amministrare la sua Ca-
rica con tutta fedeltà, e senza alcuna
fraude, eseguire puntualmente tutte
le Citazioni, ed intimazioni, et ogni
altro gli resterà comandato dal Sig.
Podestà per quello riguarda per il
buon servigio della giustizia, e farlo
gratis senza alcun emolumento, co-
sì anche per servizio della nostra
Comunità in tutte le sue occorrenze
farà bisogno, sì per intimare il pub-
blico Consiglio secondo il solito, ban-
dire tutti li proventi di questa nostra
Comunità, ed ogni altro sarà duopo,
benche non espresso, come se qui fos-
se parola in parola espresso, ed il si-
mile farsi quando sarà comandato
dall Depositario, Camerlengo, et Esat-
tore di detta Comunità gratis, e senza
alcuno emolumento, all'inconto poi
nel

nel Servire, che farà tutto questo Popo=
lo per Citazioni, Intimazioni, Precetti;
Sequestri, ed ogni altro gli verrà ordi=
nato debba il tutto adempire con pun=
tualità, e desigere per li di lui emo=
lumenti secondo resta disposto dalla
Tassa a tal'effetto formata, e posta nel
presente Statuto, e quella non alterarla
col pretendere di vantaggio, e contraver=
nendo a sì giusta determinazione ipso
facto stia in facoltà del Magistrato pro
tempore di privarlo, e di eleggere un'altro
ad ogni richiesta del Sig.r Podestà, con
forme si è disposto sopra circa il Bargello;
volendosi, e statuendosi; che si debba osser=
vare esattamente detta Tassa, e il simile
deve farsi per il Barigello, annullando,
e cassando adesso per sempre qualunque
abuso, e mal fondata Consuetudine in
esiggere detti emolumenti contro la forma
di dette Tasse, sì per cause Criminali, che

37v

civili, e per detto Baliò si stabilisce per suo Salario scudi due il mese, e non altro, oltre quello dovrà esigere per suoi emolumenti per quello sia per fare in servigio di tutto il Popolo di questa Nostra Terra, ed anche per li Forestieri, e questi debbano soggiacere al pagamento nell'istessa forma resta tassato per detto Popolo in detta Tassa, e non in altra forma.

N: Item si stabilisce, et ordina, che se per necessità di Officio il Baliò fosse richiesto dal Barigello di questa Nostra Comunità per aiutarlo a fare qualche esecuzione si civile, che criminale sia tenuto, et obbligato ad aiutarlo, ed assisterlo, con questo però il medemo Baliò debba partecipare, e conseguire l'emolumento delle esecuzioni, che farà per la terza parte.

Del Fameglio

Del Fameglio
Cap: 18

57: Si Statuisce, et ordina, che il Fameglio della nostra Comunità resti eletto dal sig.re Confaloniere.

58: Si Statuisce, et ordina, che detto Fameglio sia tenuto servire il Magistrato pro tempore in quelle cose però concernano, ed occorrono per gli Interessi di questa nostra Comunità, debba accompagnare il Magistrato in tutti le funzioni publiche, assistere in tutti li Consegli, e possessi, che si daranno tanto al sig.r Podestà pro tempore, che Magistrato, in tutte le accenzioni delle Candele, in ogni Provento, che si porrà all'incanto di questa nostra Comunità, fino alla determinazione, che sarà detto Provento deliberato al maggior' oblatore, debba certiorare ogni Magistrato, che resterà

estratto dal Bussolo, e sempre in det=
te funzioni debba andare vestito
con livrea di questa nostra Comunità
La quale sia tenuta farla pavonazza
con mostra, e asole rosse, cioè di pan=
no pavonazzo.

59: Si statuisce, et ordina per salario, che la
nostra Comunità debba dargli ogn'
anno libre trenta sale, e debba re=
stare parimente esente da tutti
li Pesi Comunitativi, e Gabelle di essi
per tutto quello però riguarda per
il di lui uso propio, e non altro: che
sia tenuto, et obbligato il Sig.r Podestà
pro tempore nell'atto, che prenderà
il possesso di questo Governo pagare
per ricognizione al suddetto Fameglio
due piastre, sia parimente te=
nuto, et obbligato il Segretario di que=
sta nostra Comunità pagare al detto
Fameglio nell'atto, che sarà stato
ammesso

ammesso, e preso possesso dell'ufficio di
Segretario giulj quindici, e dopo per
la riferma giulj nove, similmente
il Sig.r Medico pro tempore nell'atto
del possesso pagare al detto Fameglio
due piastre, e per la conferma una
piastra, il Sig.r Maestro di Scuola
per l'elezzion.e, e possesso sia tenuto
pagare al detto Fameglio una piastra
e per la conferma giulj sei, il Sig.r Chi=
rurgo sia tenuto parimente pagare
per la sua elezzione a questa Condotta
al detto Fameglio giulj dieci, e per la
riferma giulj sei, e dal Bargello sola=
mente per una sol volta giulj trè, qua=
li ricognizioni come sopra abbia da
conseguirle qui in Collescipoli. Che
al detto Fameglio sia lecito portare
l'Archibugio lungo con sua monizione
da caccia per tutta la giurisdizione di
questa Nostra Terra, e suo Territorio

39v

che dandosi ad ogn'uno de suddetti Salariati la riferma benche fosse per più anni, debba pagare al Fameglio suddetto anno per anno di quello resta come sopra tassato.

Dell'elezzione del Medico, Maestro di Scuola, e Chirurgo

Cap. 26

60: Si statuisce, et ordina, che l'elezzione del Medico, Chirurgo, e Maestro di Scuola spetti al publico Conseglio, ed ognuno di essi solamente si debbano eleggere per un solo anno, e non più, così anche nel darli la conferma, e contrafacendosi a sì giusta determinazione in farsi l'elezzione suddetta per più anni, ed anche la conferma, sia, e debba essere per nulla, irrita, e cassa, e come se fatta, data,

o concessa non fosse, stante l'
esperienza avutasi di tali Soggetti,
che per essersi eletti, e confermati
per più anni ànno prestato il di
Loro servigio assai male in danno
di questo Popolo.

61: Si Statuisce, et ordina, che due mesi
prima spiri ad ognuno di essi la Pa=
tente debba chiedere la riferma, e
contravenendo se li proibisce di
non poter essere ammesso per detta
riferma, ed acciò non nasca frode
debba farsi il memoriale, e quello con=
segnarsi in mano del Segretario a
debito tempo, con farsegli l'esibita,
e detta riferma sempre debba prin=
cipiare, ed intendasi principiata
dal giorno, che restò eletto nella
Condotta, e non altrimente, e dato il
caso venissero ad essere ammessi a tale
riferma dal Pubblico Conseglio non

40v

ostanti tali mancanze si dichiara per nullo, se come fatto non fosse, e si debba venire ad altra elezzione, e venendo che dal Magistrato pro tempore si procrastinasse convocare il Conseglio per la rifermа di alcuni di essi Salariati per fini indiretti, cadi in pena di scudi cinque da applicarsi il terzo alla Comunità, altro al Sig.r Podestà, ed altro terzo a quello ne darà la denuncia, che si debba tenere segreto, e detto Sig.r Podestà debba far convocare il suddetto Conseglio anche penato per quelli ricusassero d'intervenirvi di giulj cinque per ciascun trasgressore.

61: Si Statuisce, et ordina a suddetti Salariati non esserli lecito esentarsi da questa nostra Terra, e specialmente il medico, e chirurgo senza l'espressa licenza del Sig.r Podestà, del Sig.r Confalloniere

Confaloniere pro tempore, quale
debba essere in scritto sotto pena in
caso di contravenzione di scudi ven=
ticinque, ed anche della privazione
della Carica, con questo però prima
di partire debbano fare la visita
degli Infermi, che vi saranno.

63: Si Statuisce, et ordina, che il Maestro
di Scuola debba adempire alle sue
incombenze d'insegnare caritativa=
mente à Scolari la virtù, ed essere as=
siduo, e vigilante in quell'ore gli saran=
no destinate, che si terrà Scuola, ac=
ciò li Scolari non debbano aver cam=
po di non studiare, o rendersi disap=
plicati, e perciò il Maestro, che deve
eleggersi non debba avere alcun im=
piego se non quello di fare la scuola,
e rispetto alla mattina debba assiste=
re tre ore continue, et il giorno altre
tre ore, e dopo terminata la Scuola

della mattina sia obbligato con=
durre tutti li Scolari alla Chiesa in
farli udire La Santa Messa.

64: Che in ogni giorno di Festa debba far
recitare li Officio della Beatissima
Vergine nell' Oratorio di Santa Maria
Maddalena con la di lui assistenza
a tutti li Scolari, che saranno capa=
ci, e dopo farci udire la Santa Mes=
sa, e questo non preterirsi mai.

65: Che ogni quindici giorni facci fare alli
Scolari le di loro divozioni, cioè con=
fessarsi, e comunicarsi quelli ritrove=
rà capaci.

66: Che in tutte le Feste debbano li Scolari
andare alla Dottrina Cristiana, ed
in specie le Domeniche andare nella
Chiesa Collegiata di S. Nicolò, dove
sempre in detti giorni vi si espone
il Venerabile, e chi delli Scolari re=
sterà trasgressore punirlo.

67: Si statuisce, et ordina, che la mattina si debba suonare la campanella per segno della Scuola nel tempo si suona l'officio nella Chiesa di S. Nicolò; e per il giorno alle ore venti.

Della revisione de Termini situati nelli Confini Territoriali

Cap: 15

68: Si statuisce, et ordina, che in ogni anno il Magistrato pro tempore debba portarsi a riconoscere tutti li Termini, che si ritrovano posti per confini divisorj con gli Territorj di Collescipoli, Narni, Terni, e Stroncone, ed in caso si trovassero li Termini mossi, o per accidente caduti in Terra, come più delle volte accade, immediatamente si debba scrivere a quel Magistrato

42v

farà duopo, acciò concordemente, e
senza strepiti si debbano riporre nel
suo solito, e certo sito dove stavano
per prima, e ripugnando si debba astrin=
gere quella Comunità giuridicamente,
acciò la nostra Comunità, e Popolo
non restino danneggiati.

Cap. 9. Si statuisce, et ordina, che si debba far
tale ricognizione di detti Termini di=
visorj in ogni mese di Maggio, e sia
tenuta detta Comunità soggiacere alla
spesa delle Cavalcature, e per le Ciba=
rie non debbano spendere più di giu=
lj quindici in tutto per tutte quelle Per=
sone anderanno a tale ricognizione,
e portarsi con se un Vomo anziano, ed
a questo pagarsi parimente la sua
giornata di bajocchi quindici, e
non adempiendosi dal detto Magistra=
to a sì necessaria determinazione, ca=
di in pena di scudi cinque da applicarsi
alla

alla medema Comunità, e debba il Segre=
tario pro tempore, e sia tenuto in
ogni mese di Maggio far come l'inve=
stimazione formale, e detto Magistra=
to per la revisione da farsi di detti
Termini, e mancando incorra detto
Segretario ancor esso alla pena sud=
detta come sopra, e di detta ricognizione,
o sia revisione de Termini debba costa=
re per pubblico Istromento da lasciarsi
di volta, in volta frà le altre Scritture
Comunitative.

Danari provenienti da danni dati, maleficij, com=posizioni, ed altro
Cap: 18

Jo: Si Statuisce, et ordina espressamente, che al
Magistrato pro tempore gli sia proibito
di condonare ad alcuna Persona pena

43v

del danno dato, porzioni fiscali, e composizioni di qualunque genere, e specie, che possano, e debbano competere alla nostra Comunità, o quelle diminuirle, bensì esiggerle secondo le Tasse, e contravenendo sia tenuto detto Magistrato del proprio oltre alla pena di Scudi cinque da applicarsi all'istessa Nostra Comunità per metà, e l'altra metà alla Curia, alla reintegrazione del danno causato.

32: Si statuisce, et ordina, che tutte quelle somme resteranno esatte per porzione di detta Nostra Comunità si debbano mettere nella Cassetta a questo effetto fatta con due chiavi dissimili, con registrare nel libro Receptorum fra tal causa formato la provenienza del danaro, e la somma specificandosi da chi delinquente si riceve, e per qual delitto, in che tempo commesso, e sotto

che mese, giorno, et anno, quali som=
me si doveranno spendere secondo
resterà risoluto dal pubblico Conseglio
per occorrenti bisogni di questa no=
stra Comunità, e le due Chiavi di
detta Cassetta, una ne deve tenere
il Sig.re Confaloniere, e l'altra il primo
Priore pro tempore, sotto pena a me=
demi di dover reintegrare la Casset=
ta del proprio di quello, che mancasse;
ed in fine di ogni Magistrato doveran=
no rendere stretto conto di quella
somma averanno esatta, e quella li
resterà in mano debba consegnarla
al susseguente Magistrato, e notarsi
detta Consegna nell'istesso libretto, qua=
le devesi tenere dentro la medema
Cassetta, oltre riportarne la ricevuta
di tutta quella somma averà consegna=
ta al susseguente Sig.re Confaloniere.

R: Si statuisce, et ordina, che giustificandosi

44v

da Lei la di loro povertà, allora
resti in arbitrio del Sig.r Confaloniere
farli quel rilascio delle pene spettan=
ti alla Comunità in quella forma
stimerà più propria per la diminu=
zione di esse, senza incorso di veruna
reintegrazione da farsi del proprio a
detta Comunità, e non altrimente.

Proventi della Comunità come si devono affittare

Cap. 29

73: Si statuisce, et ordina, che tutti li Pro=
venti della nostra Comunità in ogni
anno si debbano vendere, e delibera=
re a quelle Persone, che faranno mi=
glior condizione a favore della nostra
Comunità nelle solite, e consuete for=
me, e secondo li soliti Capitoli, quali
dal

dal Magistrato pro tempore avanti
che si venga alla deliberatione de me=
demi, doveranno farsi leggere dal Se=
gretario, ad effetto, che gli Oblatori non
possino allegare ignoranza alcuna
di quanto ne' medemi Capitoli si contiene.
Dopoi il Magistrato dovrà fare accen=
dere una piccola Candela di cera, e fin=
che essa sarà consumata, potrà qual=
sivoglia Persona offerire a detti Pro=
venti, e a quell'oblatore, che averà fatto
miglior offerta nell'atto, che resterà
consumata detta Candela, gli debba re=
stare quel Provento al quale averà offer=
to, e si dichiara, che la suddetta Cande=
la s'intenda estinta a fiamma, e non
a fumo, e l'oblatore, a cui sarà resta=
to detto affitto, debba subito nomi=
nare la sigurtà, che vorrà dare. Se
poi dentro dieci giorni successivi a

detta delibera compariſsero altri
oblatori, et offeriſsero la vigesima, si
debba questa prendere dal Segreta=
rio, e di nuovo bandire il Proven=
to di detti affitti, cioè per quelli
della vigesima suddetta, con accen=
dersi di nuovo la candela nelle
forme sopra espreſse, e così farsi
susseguentemente per gli altri o=
blatori, che faranno l'offerta con
la sestina in vantaggio, et utile
della detta Nostra Comunità; In fine
poi il Magistrato pro tempore sia
tenuto, et obbligato a stringere l'o=
blatore a stipolare l'Istromento uni=
tamente con la sigurtà di quel Pro=
vento, che gli sarà rimasto, e poi
far proporre in Conseglio l'approva=
zione di detta sigurtà con espressa
dichiaratione, che sebbene detta

sigurtà

sigurtà si perdesse in Conseglio
tanto sempre resti obbligata in
solidum con il medesimo Offerente
come se fosse approvata, ed in tal
caso dovrà l'istesso Conseglio obbliga=
re L'offerente a far accedere ne=
gli atti di questa nostra Comunità
altra sigurtà tante volte quante
occorreranno, et in evento di esclu=
sione, anche le medeme nuove
sigurtà restino obbligate come so=
pra. E se L'Oblatore ritardasse
indurre dette sigurtà, possa torna=
re la nostra Comunità a riapal=
tare il Provento a tutti danni,
spese, ed interessi dell'Appaltatore,
e sue sigurtà, precedente l'inter=
pellazione di tre giorni avanti,
e frattanto sin che non saranno
accettate dette sigurtà indotte,
e da indursi, potrà il Magistrato

46v

eleggere il Ministro, o Ministri per esercitare detto Appalto a spese, rischio, e danni del medemo oblatore tante volte, quante sarà di bisogno.

24: Inoltre si statuisce, et ordina, che l'oblatore debba prendere l'appalto a tutto suo rischio, pericolo, e fortuna, senza speranza di alcun difalco, o buonificamento, secondo si prescrive nella Bolla del Buon Governo a forma della quale s'intenda deliberato esso Provento, e non altrimenti. E se nasceranno liti, e discordie frà gli oblatori, sia in arbitrio del Magistrato far smorzare, e accendere la candela tante volte, quante a loro parerà, e che smorzandosi accidentalmente

o non tutta consumata dalla
fiamma, si debba da medemi
far riaccendere. Come ancora
se si dasse il caso, che nel fine dell'
estinzione della Candela offeris=
sero molti Oblatori senza poter=
si distinguere chi di essi sia sta=
to l'ultimo a offerire a detti
Proventi, in tal caso la decisio=
ne della detta Controversia deb=
ba decidersi dal Magistrato, e
farsi, e farsi come si è detto, di
nuovo riaccendere la Candela.

Delli due Ceri da darsi dalla Comunità alle Chiese di S. Nicolò, e S. Maria

Cap. 110

Is: Che il Magistrato pro tempore sia

47v

tenuto, et obbligato ogni anno
comprare due Ceri con il danna=
ro della Comunità di valore di
giulj venticinque l'uno, et uno
di essi nel giorno della Festa del
Glorioso S. Nicolò Protettore
di questa Nostra Terra darsi
in offerta al medemo Santo
nella di Lui Collegiata, e l'
altro nel giorno della SSma As=
sunta di Maria Vergine nel
la Collegiata di Santa Ma=
ria Maggiore, e portarsi in
corpore il detto Magistrato,
e Podestà a farne il dono ne
giorni destinati come sopra.

Delle Misure da farsi
= dalla Comunità =
Cap. 11

36: Si statuisce, et ordina, che il Sig:
Podestà

Podestà, e Magistrato pro tempore si
pore debbano per conto della
nostra Comunità fare le misu-
re sì per il Grano, Vino, oglio
nella forma solita, e antica
capacità di esse, così anche la
metra Canna per la misura del
Panno, ed altra specie a tal'effet-
to non restino non restino de=
fraudati li compratori, e vendito=
ri respettivamente, e perciò le misu=
re per il Grano, e di altre genere di
Biade, debbano essere di Legno Cer=
chiate di Ferro, e le misure da
oglio, e vino debbano essere di Ra-
me bollate con l'Arme della
nostra Comunità, e bollata si=
milmente detta metra Canna.

Delle Muraglie Castellane

= Cap: nn =

Si statuisce, et ordina, che il sig. Podestà

48v

pro tempore sia tenuto, et obbli=
gato ad ogni requisizione del Ma=
gistrato di insistere di far riatta=
re le muraglie Castellane in quel=
la parte farà di bisogno a spe=
se proprie della nostra Communi=
tà sotto pena al detto Sig.r Pode=
stà di scudi trè in caso non das=
se pronta esecuzione a quanto
gli verà ordinato come sopra;
e se d.o Magistrato, e Consiglieri, o
altre Persone non adempissero
di ordinare simili riattamen=
ti nella forma come sopra, ca=
dino in pena di scudi trè da
applicarsi in beneficio di detta
Comunità.

38: Si statuisce, et ordina, che a nessu=
na Persona le sia Lecito di vastare,
e rompere anche in minima par=
te le muraglie Castellane, ne

salire

salire, ne scendere da esse, e si
abbia per ribelle, e proditore della
nostra Comunità, e Popolo di
questa Terra, e sieno tenute al to=
tale risarcimento di dette Mura=
glie, cioè in quella parte doue
auranno trasgredito, e quelle
Persone, che scenderanno, o sa=
liranno tanto di giorno, che di
notte dalle muraglie castellane,
cadino in pena di scudi dieci
per ciascuna volta da applicarsi
un terzo alla Comunità, un terzo
alla Curia, ed altro terzo all'Accu=
satore, che si terrà segreto, e pro=
cedersi per inquisizione, e si cre=
da ad un sol Testimonio.

Che nessuna Persona stando
nell'offizio possa mettere
il Cambio
Cap: 113

49v

79: Si statuisce, et ordina, che qualunque ritrovandosi pro tempore in qualche carica solita a distribuirsi per servizio di questa nostra Comunità non possa mettere per sua vece lo scambio senza espressa Licenza del Magistrato, acciò possa approvare l'abilità, o idoneità dello scambio.

Che il Sig.r Podestà pro tempore sia tenuto riconoscere ogni sorte di misure, e pesi

Cap. 24

80: Si statuisce, et ordina, che il Sig.r Podestà pro tempore abbia la facoltà di riconoscere tutte, e singole misure, pesi, e statere di qualsivoglia sorte esistenti nelle pubbliche Botteghe

e

e Magazzeni cumulativamente
con il Sig.r Gonfaloniere, e trovando=
si scarse dette misure, cioè quelle
da Grano, Oglio, e Vino, e di ogni ge=
nere, e specie, et il simile di peso
non giusto dette Statere, cadi in
pena qualunque Persona, che le
riterrà in Luoghi come sopra di
scudi venticinque per ogni misu=
ra, che si ritroverà scarsa, così
anche per ogni Statera con la stes=
sa pena in caso che si trovassero
non bollate col bollo di questa
nostra Comunità, volendo, che
tutti adempischino a questa
giusta determinazione.

Degli Alberi, che si ta=
ghiano, e Fratte
Cap. 85

81: Si statuisce, et ordina, che qualunque

50v

Persona di questa Nostra Terra, ed abitanti nei Casali situati in questo Territorio avesse Albe=ri fruttiferi, Albuccio, Lauri, ol=mi non maritati di Viti, o altri simili, che facessero danno al suo vicino, si coarti avanti il Sig.r Pode=stà pro tempore, ad effetto restino incisi a pedicone, e ricusando deb=ba detto Sig.r Podestà concedere al suddetto vicino, che riceve il dan=no per causa di detti Alberi, la Licenza d'inciderli senza incorso di pena alcuna; così anche se fos=sero alberi fruttiferi di Fichi, Pe=ra, Prugne, Noci, Amandole, Noc=chie, quercie, ed altri simili confi=nanti al suo vicino, si debba incidere tutti li rami, che pendono nel podere di

di detto vicino in caso di renuenza
si osservi come si è detto di sopra.

8°: Si statuisce, et ordina per tutte quelle
Persone, che ànno fratte nelle
di Loro Possessioni, e Casali sieno
tenuti ogn'anno tagliarle, e ri=
durle per l'altezza di mezzo vomo,
e questo si faccia in ogni mese
di Maggio a tutto il mese di Giu=
gno, e si debba dal Sig.r Podestà
pro tempore mandare il Bando
a suono di tromba dal Baliò per
tutta questa nostra Terra per tre
sere continue nelli primi tre gior=
ni del detto Mese di Maggio, acciò
ogn'uno sia ubidiente a quanto
sopra si è stabilito, et ordinato, e
passato il detto termine come so=
pra prefisso, cadino in pena li tra=
sgressori di giulij due per ogni Perso=
na. E ad effetto pp.ta dichiarazione

51v

abbia più facilmente per l'avvenire
il suo effetto si proibisce ad ogn'uno,
che nelli di lui Beneni non pos=
sa, ne debba piantare alberi, o viti
di sorte alcuna, se non che alla di=
stanza di piedi tre Romani dal
confine, o termine divisorio, e con=
trafacendosi a quanto si dispone,
sia lecito all'altro vicino astrin=
gerlo giuridicamente per detta rimo=
zione.

Chi occuperà Strade, e moverà Termini

Cap. 26

83: Si statuisce, et ordina, che a nesuna
Persona le sia lecito di occupare
qualunque ~~termine~~ Strada, o muovere
qualunque

qualunque termine, che indica con=
fine sotto qualsivoglia pretesto, o que
sito colore, et in caso ciò facesse
incorra nella pena di Scudi tre;
et inoltre sia tenuto a sue spese
di ridurre in pristinum tanto la
suddetta Strada, che termine, della
qual pena ne spetti alla nostra
Comunità la metà, e l'altra me=
tà alla Curia.

Dell'immondizie, che si mettono nelle pubbliche Strade dentro questa Terra, e scopare

Cap: 113

84: Si statuisce, et ordina, che a nesuna
Persona le sia Lecito buttare im=
mondizie nelle pubbliche Strade
esistenti dentro questa Terra

52v

e specialmente avanti le Case di altri Particolari sotto pena per ciascheduna volta di giulj cinque, e si dà la facoltà al Sig. Podestà di procedere contro quelle Persone, che auranno trasgredito.

Per quelle Persone, che non ànno Strada per andare alle loro Possessioni

Cap. 18

85: Si statuisce, et ordina, che quelle Persone non auranno Strada per andare alle di loro Possessioni, debbano le medeme astringere il vicinior avanti il Sig. Podestà prò tempore, ad effetto le si dia

dal

dal detto vicimiore nel proprio suo
Podere tanta quantità di terre
no per formarvi una Strada giu
sta per potere quelle Persone
andare nelle loro Possessioni, e se
le debba concedere detto comodo
almeno più incomodo di detto vi
cimiore, dovendo solamente ciò
procedere in caso, che non vi fosse
altra Strada, ma quando questa
vi fosse, non sia Lecito ad alcuno
passare, ed attraversare in conto
alcuno per Campi, e Terreni di al-
tre Persone, sotto pene di scudo
uno da applicarsi una porzio-
ne alla nostra Comunità, e l'
altra alla Curia.

Libro secondo

Givochi di Carte, e Dati

Cap. 19

53v.

86: Si statuisce, et ordina, che a nesuna Persona le sia lecito giocare a' Car= te di resti; ne con dati, sotto pe= na della perdita del danaro, che se le troverà in detti giuochi, et incorra ogni Giocatore di essi nel= la pena di giulij trè per ciascuna Persona.

87: Si statuisce, et ordina parimente, che se giocaranno con carte, cioè spia= nate, o altre simili, à simili, e di quella Persona, che saranno det= te carte adulterate, e di quello, che se ne servirà per giocare, incorra nella pena ciascuna Persona di esse di scudi dieci da applicarsi la metà alla nostra Comunità, e l'altra metà alla Curia; si proi= bisce similmente, che nesuna Per= sona possi coartare giuridicamente

l'altra

L'altra per pagamenti de danari
provenienti da qualsivoglia gioco
di carte, e dadi, a riserva di giochi
di Palla, Ruzzica, e Boccie, per non
esservi in questi alcun sospetto di
fraude.

Fontane, e Acquedotti
della Comunità, e Particolari
Cap. 30

88: Si statuisce, et ordina, che a nessuna
Persona le sia lecito rompere, e gua=
stare le Fontane pubbliche spet=
tanti a questa nostra Comunità,
sotto pena di scudi dieci per cia=
scuna volta, e Persona, che averà
commesso simil delitto, oltre di es=
ser tenuti del proprio di rendere
riattare dette Fontane, ne in esse
vi si possi buttare alcuna sorte di

immondizie, sotto pena di scudi tré
per ciascuna Persona da appli=
carsi come sotto.

89: Si statuisce, et ordina, che in esse non
vi si possino lavare alcuna sorte
de panni, et il simile nelli Bevera=
tori contigui a dette Fontane sotto
pena di giulij cinque per ciascuna
Persona, e volta, che trasgredirà
a detta disposizione statutaria da
applicarsi come sotto.

90: Si statuisce, et ordina parimente, che
non sia lecito ad alcuna Persona
di traversare il Corso dell'acque,
che sono destinate dalla nostra
Comunità per dette Fontane sotto
pena di quella Persona, che con=
traverrà a si giusta determinazione
di

di Scudi tré per ciascuna volta, che
averà trasgredito, oltre all'emenda
del danno, che averà causato, e si
possi dal Sig.r Podestà pro tempore
procedere per inquisizione, e di dette
pene come sopra ne spettino la
metà alla detta Comunità, e l'altra
metà alla Curia.

91: Si statuisce, et ordina, che a nessuna
Persona le sia lecito di buttare im=
mondizie nelle fontane Padronali
in qualunque luogo esistenti, ne
quelle rompere, ne attraversare il
corso dell'acqua, che và in esse sotto
qualsivoglia pretesto, o quesito colore,
ne in dette fontane andarvi a
prendere l'acqua senza licenza del
Padrone, sotto pena di Giulij tré, oltre
l'emenda del danno, e rispetto poi

per quelli, che anderanno a pren-
dere l'acqua di baiocchi venti;
intendendosi in tutti li sopradet-
ti casi, che la pena si debba per
ciascuna Persona, che averà tra-
sgredito, da applicarsi la metà al-
la detta Comunità, e l'altra metà
alla Curia.

Prohibitioni di portare
Armi
Cap: 31

9R: Si statuisce, et ordina, che non sia
lecito ad alcuna Persona il porta-
re le armi, benche di giusta misu-
ra senza la licenza in scritto del
Sig.r Podestà pro tempore, sotto

pena

pena di scudi cinque, oltre la perdita di dette Armi.

93: Si statuisce, et ordina parimente, che a nesuna Persona le sia Lecito portare, o ritenere in propria Casa alcuna sorte di Arme proibite sotto pena di scudi venticinque, oltre ad altre pene disposte dalle Costituzioni Apostoliche, e dette pene gl[a] metà applicarsi alla suddetta Comunità, e l'altra metà alla Curia.

Di non ricettare Banditi
Cap 3°

94: Si statuisce, et ordina, che non sia lecito ad alcuna Persona di ricettare nelle proprie di Loro Case Banditi Capitali sotto pena di scudi cinquanta,

oltre ad altre pene disposte dalle
costituzioni Apostoliche, e si possi
procedere dal Sig.r Podestà pro tem=
pore per inquisizione da applicar=
si la pena la metà alla detta Co=
munità, el altra metà alla Curia
suddetta, ed Accusatore, che ne da=
rà la denuncia.

Macellari
Cap: 33

9 S: Si Statuisce, et ordina, che i Macellari
debbano vendere Carni buone non
di Animali infetti, ne morticine
e quelle vendere nelli soliti prez=
zi, che averanno stabiliti con il
Magistrato pro tempore, e non in
altra forma, et in caso di contra=
venzione delle sopradette determi=
nazioni

determinazioni, cadino per ciascu=
na volta in pena di Scudi dodici
da applicarsi dette pene nella
forma come sopra, e si possa dal
Sig.r Podestà procedere per inqui=
sizione.

Fornaro del Pan Venale
Cap. 34

96: Si statuisce, et ordina, che il Forna=
ro del Pan Venale debba fare pa=
ne di buona qualità, e di peso
giusto secondo L'offerta aurà
fatta rispetto al peso, e debba es=
ser cotto a suo dovere, in caso non
si trovasse osservante delle sopra=
dette determinazioni come sopra
paghi di pena per ciascuna man=
canza di esse Scudi dieci per volta
da applicarsi un terzo alla Comunità

57v

altro alla Curia, altro terzo all'
accusatore, e possi procedere an=
che il sig.r Podestà per inquisi=
zione, con questo però debba a=
vere il Corpo del delitto, e possi
parimenti fare la Visita in tut=
te le volte, che vorrà tanto nel For=
no, che Spaccio del Pane cumu=
lativamente con il Magistrato.

Osservanze delli giorni di Precetto
Cap. 35

93: Si statuisce, et ordina, che in tutte
le Feste di Precetto si proibisca a
qualunque Persona di non far
Lavori manuali, ne giocare, ne
fare ridotti scandalosi, e tumulti
avanti le Chiese, dove si recitano

Li

Li divini Ufficij, esposizione del S.mo
venerabile, ed altro, bensì averne
come fedeli Cristiani tutta la ve=
nerazione; e siccome contro quelli
i quali trasgrediranno a quanto
espressamente si è stabilito, si
puol procedere tanto dal Giudice
Laico, che Ecclesiastico a tenore
della Costituzione di S. Pio Papa
V., con stabilire anche la pena di
Scudi due per ogni trasgressore,
perciò si esorta ogn'uno di ubbidire
in caso contrario sia tenuto a detta
pena, e quella dividersi come
sopra, cioè una porzione alla Co=
munità, altra alla Curia, ed altra
all'Accusatore.

Donne di mala vita

Cap: 36

98: Si statuisce, et ordina, che trovandosi

58v

dentro questa Nostra Terra, e suo Territorio qualche Donna di mala vita debba il Sig.r Podestà procedere contro la medema con esiliarla, ed in caso di Contravenzione dell'esilio, farla frustare per tutte le Strade pubbliche di detta Terra per dare esempio ad altre donne, che potessero menare l'istessa vita.

Che nesuna Persona di Collescipoli venda Beni Stabili a Forestieri

Cap: 3.o

99: Si Statuisce, et ordina, et espressam.te si proibisce a tutte le Persone di questa Nostra Terra di poter vendere, alienare, o cedere alcuna sorte di

di Beni stabili di ogni genere, e specie ad alcuna Persona Forastiera sotto qualsivoglia titolo, o quesito colore, bensì solo le sia Lecito vendere, et altro come sopra agli altri di detta Nostra Terra; e se non trovassero compratori, in tal caso le sia lecito venderli a forestieri sotto pena della nullità del contratto di vendita, e cessione.

Che prima dalli Creditori si astringano li Principali, e poi le Sigurtà

Cap: 38

100: Si statuisce, et ordina, che nessun Creditore di qualunque Persona di questa nostra Terra le sia lecito agire giudizialmente contro qualsivoglia

59v

sigurtà, se prima non avrà speri=
mentato le sue ragioni contro
il principal debitore, e dal Sig.^{r}
Podestà prò tempore si debba os=
servare, e far osservare dal Cre=
ditore detta determinazione
Statutaria, in caso contrario sie=
no nulli tutti gli atti, che si faran=
no dal detto Creditore contro la
suddetta sigurtà, e sia tenuto
a tutti li danni, che causerà detto
Creditore, e rifarli alla suddetta
sigurtà, bensì le sia lecito dopo
avrà sperimentate le sue ragio=
ni contro il suddetto principal de=
bitore da cui non potrà restar pa=
gato, a stringere la suddetta sigur=
tà, e non in altra forma, pure che
non si tratti di obblighi solidali.

Delle

Delle Cause da compromettersi, e delli Compromessi

Cap: 39

101: Si statuisce, et ordina, che per termi=
nare le liti frà Parenti, acciò frà
di loro si conservi l'amorevolezza,
e parentela tutte le cause, che vera=
mente frà essi Parenti, e congionti
sino al quarto grado d'affinità, o
di consanguinità da computarsi
secondo il Jus Canonico verteran=
no, e possono vertere frà essi si
debbano compromettere, e decidere
da due Dottori da eleggersi uno
per parte, e tutto quello resterà
giudicato da medemi non si possa,
ne debba nessuno delle Parti reclama=
re, quando però da detti due Dottori
non vi nasca frà essi alcuna discrepanza,

60v

ma debbano essere concordi nel
formare il Laudo, che da medemi
si farà, in caso contrario si debba
venire ad altra elezzione de Dottori
cioè uno per parte, acciò riconoschi=
no il gravame fatto dalli primi, ed
essendo li secondi concordi si deb=
ba poi dal Sig.r Podestà prò tempo=
re dare pronta esecuzione allau=
do, che da medemi sarà fatto, ad
effetto resti frà le Parti terminata
ogni Lite, e controversia per sem=
pre, e dette cause compromesse,
che saranno si debbano termina=
re da suddetti Dottori Deputati
nel termine di sei mesi, e più pre=
sto, che potranno, acciò restino
decise dette Cause, e quietate det=
te Parti.

Della

Della ragione del Congruo

Cap. 40:

10R: Si statuisce, et ordina espressamente, che non sia lecito vendere alcuna sorte de Beni stabili da alcuna Persona se prima non aurà giudicialmente intepellato al viciniore se vuole essere preferito a quelli Beni, che si vogliono vendere, e se li debba dal Sig.r Podestà assegnare il termine di giorni quindici al suddetto viciniore se vorrà esser preferito, qual termine spirato sia Lecito alla suddetta Persona venderli ad altri liberamente, se poi fossero più vicini debba tra essi sempre preferirsi quello, che vi confina con maggior quantità di Terreno, e quando questo non voglie

attendere a detta Compra debba pa=
rimente preferirsi l'altro, che averà
maggior terreno, e così si procede=
rà fino a tanto, che sieno interpel=
lati tutti gli altri vicini, ma facen=
dosi la suddetta vendita senza in=
terpellatione alcuna di fatto sia
nulla, e invalida, e come non fatta
fosse, e sempre resti preferito
detto vicimore, e ciò s'intenda
in caso di vendita di Case, ed al=
tro.

De Contratti delle Don=
=ne, e Minori

Cap: 42

L 08: Si statuisce, et ordina, acciocche i
minori per difetto di età, e le Don=
ne per la debolezza del sesso non re=
stino dannificate, e lese ne Loro
Contratti

Contratti si proibisce, che in avvenire nesun Uomo minore di anni venticinque compiti, e donna anche maggiore possa in modo alcuno donare, vendere, alienare, rimettere, cedere, quietare, o in qualunque altro modo obbligarsi per qualsivoglia causa, e sotto qualsivoglia forma di Contratti, o Scritture senza il giuramento corporalmente dato senza la Causa, senza l'intervento, consenso, presenza, e volontà di due più prossimi Parenti, Consanguinei se vi sono, o pure Affini in caso non vi fossero detti Consanguinei, et in mancanza di tutti questi coll'assistenza del Curatore da deputarsi in tal atto dal sig.r Podestà, e col Decreto del medemo, altrimente se fossero stati fatti, e celebrati detti Contratti

62.v

non osservate le dette solennità, sieno, e si intendano nulli, e di niun valore, come se fatti non fossero.

Saldo da farsi ogni due anni con la Tesoreria

Cap: 41

104: Si statuisce, et ordina, che il Magistrato pro tempore sia tenuto mandare il Segretario di questa Nostra Comunità assieme con altra Persona idonea, e capace d' Abaco a fare li Conti con il Tesoriere di tutti li pagamenti fatti da detta Comunità in Tesoreria con riportarne il Saldo, e questo debba farsi volta per volta in fine delli due anni, e nella stessa forma farsi per sempre, e detta Comunità sia

tenuta

tenuta, et obbligata dare al Segre-
tario suddetto, e Deputato Cavalca-
tura, e Cibarie, e non altro, e ricu-
sando detto Segretario, di fatto re-
sti privo della Carica, e penato il
Magistrato di Scudi dieci da ap-
plicarsi a detta Comunità in caso
non adempissero a questa nostra
determinazione.

De iure Dotium
estratto de verbo ad
verbum dallo Statuto
antico, quale non è stato
volgarizzato per non
incorrere in qualche
variazione di senso.

Cap. 43

105. Quia Dotis causa semper, et ubique pre-
cipua esse debet hoc Statuto Cense-
mus.

63v

quod si mulier, vel alius prò ea dotem
dederit in pecunia, vel re extimata
Marito suo, seù Socero, seù alij ad
Dotis restitutionem obliganti om=
nia bona mariti, et Soceri, et alte=
rius recipientis, et se obligantis sint,
et esse obligata intelligantur prò
ipsa dote, et iure ipsius dotis ipsi
mulieri, suisque heredibus, et pre=
feratur omnibus Creditoribus ex=
cepto quam anterioribus expressis
habentibus hipothecam, et nullus
alius Creditor possit tenutam
aliquam, vel immissionem impo=
nere, aut in solutum datione in
bonis talibus pro dote obligatis
tacitè, vel exp̄ressè recipere, vel
habere in preiudicium dictarum
Mulierum, vel dotium ipsarum,
vel alicuius earum, salvo quod si
extant tot bona, que sufficiunt
ad

ad dotem, et ad id propter quod im=
missio fieri petitur, quod tunc
immissio Locum habeat. Et si
contingat Socerum, vel Fratrem
Mariti, vel alium cum Marito,
vel sine Marito dotem recipere
vel mitti, seu immisceri in com=
munis, vel penes accipientem esse,
et se, vel eorum alterum eorum
bona pro dotibus, et iuribus dotium
obligari, et supervenientibus Caussis,
quod talis Maritus vellet sibi do=
tem dari, et dos esset in Patrimonio
Communi seu Familia, teneatur
talis Socerus, idemque Pater, et
Frater, et quilibet alius dotem, seu
dotis quantitatem, vel rem habens
eam in communibus bonis, si
in communi est, reddere Marito
tali, vel de bonis eius, qui recepit
tantum, uxore tamen consentiente.

64v

et possit predictis modo, causa, et
forma talis redditio, seu restitutio
fieri Marito predicto eius Uxore
consentiente per predictos, et quem=
libet predictorum, et ipse Maritus
cui dos est reddita solus, et non Pa=
ter, vel Frater, aut alius sit, et rema=
neat obligatus Uxori, suisque he=
redibus pro dotibus talibus, et ipso=
rum iure tali Marito de consensu
Uxoris restitutis, et redditis; non
obstante quod talis restitutio fiat
costante matrimonio. Et nihilo=
minus tam Maritus, quam Uxor
teneatur talibus, Patri, Fratri,
vel alio, et cuilibet eorum qui dotem
restituerit dicto modo, et tempore
facere finem liberationem, et pa=
ctum perpetuum de non petendo,
et confessionem dotis restitutę, et
omnem sufficientem cauthelam, ità
quod

quod p(atr)i, vel aliquis eorum, vel eorum, aut alicuius eorum heredes, vel bona occasione talis dotis, et iuris ipsius non possit, vel possint de cetero molestari, si vero dos consistat in re immobili inextimata ipsa res Marito restituatur sine aliqua cautione prestanda, que cum sit fundus dotalis de eius obligatione, vel alienatione timeri non debet; Et ad cauthelam Statuimus rem talem non posse modo, vel causa aliqua obligari, et ut mulier in iure sue dotis defraudari non possit statutum est, quod nulla Mulier preterquam in causis subscriptis possit alicui facere finem, confessionem, liberationem, aut pactum de non petendo aut contractum, vel distractum aliquem, de non petendo dotem suam, et si

65v

secus fecerit, ipso jure sit initum,
et obligatio prima tam in Persona,
quam in Muliere obligata in suo
pristino robore, et firmitate perse=
veret, nisi evidenter appareat ip=
sam mulierem ius suum, et dotem
suam habuisse, et integraliter re=
cepisse in pecunia vel re, quæ ma=
nifestè appareat post Matrimoniu
dissolutum, constante verò Matri=
monio dos repeti non possit, salvo
quod si Maritus Pater, qui dotem re=
cepit prodigaliter, et dissolutè male
utatur substantia sua, et verisi=
milites dubitetur, ne ad inopiam
vergat, vel si ad inopiam iam ver=
serit, possit Uxor etiam constan=
te Matrimonio implorare à Vicario
dictæ Terræ, et quod prò cauthela, et
securitate suæ Dotis conservandæ,
et jure mittatur in possessionem
bonorum

bonorum Mariti pro modo, et quanti=
tate suæ dotis, et jure dotium, facta
prius fide per aliquos Testes ipsius
Mariti convicinos, qualiter ipse
Maritus prodigaliter, vel dissolutè
male utitur substantia sua, et
verisimiliter dubitatur, ne ad ino=
piam vergat, vel quod iam perve=
nit. Et citatis per Preconem pub=
blicè, et alta voce omnibus quo=
rum interest contradicere volen=
tibus, quod infrà tertiam diem
compareant ad contradicendum,
opponendum, et probandum quid=
quid volunt, et possunt, ut dicta
immissio non fiat. Et predicta
omnia, et singula facere teneatur
Vicarius predictus ad petitionem
cuiuscumque Mulieris, vel Patris,
seu proximioris consanguinei ip=
sius Mulieris summariè, et de plano

66v

sine strepitu, et figura judicij, et res, et bona dicte de causa Mulieris pro suis dotibus, et iuribus conservandis assignata, et data, et in quarum possessione mulier fuerit immissa sint, et maneant pro securitate perpetua dicte dotis; et non possint per Maritum, vel alium alienari, vel obligari, et matrimonio dissoluto sint ipsius Mulieris, aut suorum heredum pro iure, et causa dotium predictarum. Et idem observetur si Maritus ad inopiam pervenerit, vel pervenire dubitetur propter maleficium aliquod per eum commissum, et sufficiat similis probando, et fiat in possessione immissio. Et si Mulier nupta habens filios, vel filias, vel nepotes ex filijs, et habens testamenti factionem testari possit de

bonis

bonis suis videlicet de tertia par=
te suę dotis secundum libitum
voluntatis, in alijs duabus parti=
bus succedant Filij, sivè Nepotes
ex Filijs dictę Mulieris Testatricis,
sed si Filios, vel filias, vel Nepotes
ex filijs non haberet, tertia pars
dotis suę, revertatur ad proximiores
Consanguineos ex parte Patris, vi=
delicet si habuerint Fratrem, vel
Sororem Carnalem etiam nuptā,
vel Patruum Carnalem, et si dictos
Consanguineos non haberet, talis
mulier sit libera a tali Conditione.
Et hoc locum habeat in futurum,
et de alijs duabus partibus testari,
et disponere possit pro libito volun=
tatis, dummodo in casibus supra=
scriptis, vel aliquo ipsorum tenea=
tur Mulier requirere, vel requiri

facere Maritum si presens est, quod debeat interesse confectioni dicti Testamenti, alias si nollet interesse, quod tunc dicta Mulier non obstante viri absentia possit testari, quod Statutum locum habeat in futurum. Item Statutum est, quod si dos a Patre profecta ad Patrem redierit, debeat Pater ipsam dotem pro sua Filia Vidua conservare, quandocumque secundo, vel ulterius nupserit restituere, et ad dotem promissam per eum, et non solutam cogatur tam ipse Pater, quam Fratres, et Heredes eius solvere dictæ Filiæ integraliter.

De Successione ab intestato estratto come sopra per il detto motivo =

Cap. 44 =

Cap. 44:

106: In successione ab intestato primario succedant Filij masculi, et Nepotes, et pronepotes, vel deinceps ex filio masculo legitimo. Filię vero, aut nepotes ex filio, vel deinceps si dotatę fuerint, vel dotabuntur per ipsos masculos fratres eorum, vel nepotes ex filio, vel esset sibi dos constituta per Patrem, vel avum, vel aliquod relictum nomine dotis, vel aliquem eorum secundum facultatem Patrimonij Patris defuncti non possint ab intestato succedere Patri, vel Matri, vel alio consanguineo coniuncto ex Latere Patris, vel Matris intestato defuncto. Nepotes verò succedant cum Patruis in stirpes, et non per capita. Siquis verò sine Patre

68v

et filijs, vel Nepote, aut pronepote
vel deinceps ex filio intestatus
decesserit, Proximiores Consangui-
neo eius sive unus, sive plures
sint eiusdem gradus succedant
tali defuncto ab intestato, et om-
nia bona defuncti ad dictum pro-
ximiorem, seu proximiores deve-
niant. Hoc tamen declarato, quod
si talis ab intestato defunctus
habuerit plures fratres, et soro-
res, vel Nepotes ex fratre, quorum
aliqui sint ex utroque Parente
coniuncti aliqui ex altero tantum
preferantur in eius successioni-
bus ab intestato. Illi, vel ille
qui est, vel sunt ab utroque Pa-
rente coniuncti exclusis coniun-
ctis ex altero Parentum, et si ha-
buerit fratres, Patruos, sorores, vel
Nepotes ex fratre, vel fratribus, quorum
aliqui

aliqui sint ex Patre, et Paterna li-
nea tantum coniuncti, aliqui ex
Matre, seu Materna Linea tan=
tum, ille, vel illi, qui ex paterna
Linea sunt coniuncti preferantur,
et succedant tali defuncto fratri,
seu Patruo in bonis paternis, et
que tali defuncto ex Paterna eius
successione devenerunt, Illi vero
fratres, Sorores, vel Nepotes, qui
ex Matre tantum, et Materna
Linea sunt coniuncti preferan=
tur, et succedant tali fratri, vel
Patruo in bonis Matris, et que
ipsi defuncto a Matre, vel Matris
hereditate devenerunt, ad quas
successiones ab intestato, vel ali=
quam earum non admittatur cum
predictis Proximioribus Consan=
guineis, vel aliquo eorum aliqua
Mulier, seu Femina dotata a Patre,

69v

Matre, vel fratre, vel Patruo, vel Nepote, vel qui tales proximiores vel proximior, vel alter eorum vellet dotare, et ei constituere designare, et dare dotem congruam pro modo facultatis Patrimonij, nec possit etiam ad supplementum agere, quamvis dos fuisset minor legitima sibi debita iure naturali, si qua mulier vidua caste, et honeste, honorem pre mortui viri sui servaverit, possit succedere, et succedat filio suo, et filie ab intestato defuncto, vel defuncte in medietate usus fructus omnium bonorum talis filij, sive filie ab intestato defuncte, seu defuncto, et si ad secunda, vel ulteriora vota transierit, vel caste non vixerit, seu viri mortui honorem non servaverit

sit omni potestate filij, et filiæ suc-
cessione exclusa.

Delle Doti da restituirsi

Cap: 45

107: Si statuisce, et ordina, che se qualche
donna maritata morisse avanti
il suo Marito, et abbia Lasciato figli
Maschi, o femine, li quali morissero
prima dell'età di anni quattordici
se saranno Maschi, e se saranno fe-
mine prima degli anni dodici, o non
Lasciando alcun figlio, il Marito deb-
ba lucrare la terza parte della Do-
te, e di tutti li mobili di detta sua
Moglie, con questo però, che detto
Marito sia tenuto, et obbligato alla
terza parte delle spese per li fune-
rali, che alla detta defonta saranno
fatti.

70v

Fiera Franca nel giorno di S. Maria Magale

Cap: 46

108: E perche nella domenica frà l'ottava dell'Assunta si celebra ogn'anno nella Chiesa di S. Maria Magale posta in questo nostro Territorio La festa della gloriosissima Vergine Maria, e vi concorrono oltre alli Paesani moltissimi Forestieri perciò a sollievo de medemi Paesani come anche di detti Forestieri si statuisce, et ordina, che il giorno antecedente a detta Festa comincierà la fiera, che durerà trè giorni continui libera, esente, e franca da ogni Gabella tanto per quelli, che comprano, e vendano qualunque sorte di mercantie, bene che

sieno

sieno di minuto prezzo, e questo Pri=
vilegio debba goderlo tanto tutte
quelle Persone di questa Terra, che
Forestieri di qualsivoglia grado
e condizione, e non debbano restar=
re molestate dal Gabelliere di que=
sta nostra Comunità per esiggere
detta Gabella, e trovandosi in frau=
de detto Gabelliere se da qualche perso=
na esigesse sotto mano detta Gabella,
cadi in pena di scudi venticinque
da applicarsi un terzo a questa no=
stra Comunità, altro alla Curia,
e l'altro terzo all'Accusatore, che
si debba tenere segreto, e proceder=
si per inquisizione, benche non vi
fosse, chi riclamasse, non intendendo
esentare dalle Gabelle quelli, che fos=
sero di mero transito, ma solo
quelli, che portano mercantie, e condu=
cano bestiami, merci a vendere ind=

41v

Fiera, e non altrimente.

109: Si statuisce, et ordina, che il Magistrato pro tempore sia tenuto, et obbligato mandare ogn'anno gli Editti in tutti li Luoghi convicini, e Lontani, con spiegare in essi la giornata, che comincia detta Fiera, come altresì la franchigia di ogni Gabella per quelli, che condurranno mercantie di ogni sorte di merci, Bestiami, ed altro in detta Fiera, e detti editti si debbano mandare diretti, ed ogn'uno di essi con lettera ad ogni Magistrato de Luoghi suddetti, ed in specie a Spoleti, Terni, Amelia, S.to Gemini, Magliano, e come meglio stimerà detto Magistrato pro tempore.

110: Si statuisce, et ordina, che il Sig.r Podestà pro tempore un giorno prima di detta

fiera

debba formare un editto penato contro quelli, che perturberanno detta fiera ed attaccarsi in luogo più vicino à quella Chiesa, acciò da tutti resti veduto, e procedersi contro li trasgressori irremissibilmente non solo alla pena, che resterà stabilita in detto Editto, e quella dividersi la metà alla nostra Comunità, e l'altra metà per la Curia, oltre punirsi detti Rei corporalmente secondo la qualità delli delitti, che commetteranno, ed esprimere similmente in detto editto, che tutte quelle Persone tanto di questa Terra, che forestiere portando armi debban quelle depositarsi nel Corpo di Guardia, che per tal'effetto resterà in detta fiera destinato, e nel partire, che faranno dalla medema restituirsi ad ogn'uno la sua Arma.

72v

111: Si statuisce, et ordina, che il Sig: Cap.
della Fanteria di questa Terra sia
tenuto, et obligato mandare in
detta fiera la mattina per tem=
po un Caporale con ventiquattro
Soldati, e Tamburro, e formare
colà il Corpo di Guardia, con ri=
cevere da tutte le Persone, che v'
interveranno le armi, che porte=
ranno, ed ognuna di esse farvi il
suo Bolettino, acciò si riconosca
quella di quel Padrone, che l'averà
depositato, e poi renderla, ed il tut=
to in tal forma si faccia a sol
fine non vi resti confusione, ne
disturbo alla detta fiera, e la no=
stra Comunità sia tenuta for=
mare in detta fiera una frasca=
ta per risiedervi, e stabilirsi in
una parte più commoda detto Cor=
po di Guardia, e quelle Persone ricu=
sassero

ricusassero depositare dette Armi nella forma come sopra cadino in pena della perdita di esse, e di scudi venticinque da applicarsi come sopra, e procedersi irremissibilmente contro li detti Trasgressori, non suffragando a quelli, che non volessero farne il deposito suddetto di essere Soldati, o Parentati di qualsivoglia Persona, e ciò si stabilisce, e fà non per fare incontro ad alcuno, bensì solo acciò detta Fiera resti principiata, e terminata con tutta quiete, e pace.

Libro Terzo

Del giuramento da darsi al Dannificato

Cap. 47

LII: Si statuisce, et ordina, che trovan-
73v dosi far danno si manuale, che
con Bestie in qualunque parte
di questo Territorio si di notte,
che di giorno qualsivoglia Per-
sona, ed anche li Bestiami di
ogni genere, e specie, possi il Pa-
drone dannificato farne l'ac-
cusa col suo giuramento, e con
questo le sia prestata tutta la
fede, e ciò debba suffragare quan-
do non vi fossero Testimonj tro-
vati presenti a detto danno, o
almeno uno di essi, ed allora non
si debba dare al Padrone dannifi-
cato detto giuramento, bensì esa-
minarsi il Testimonio, o Testimo-
nj, che indurrà, o nell'una, o nell'
altra forma sieno tenuti quelli, che
commetteranno detti danni al paga-
mento delle pene, in cui incorreranno,
ed

ed anche all'emenda del danno se=
condo da Periti della Comunità
verrà stimato.

113: Si statuisce, et ordina, che in tempo della
mietitura ad ogni Padrone danni=
ficato gli sia permesso far stima=
re il danno da ogni persona, che
potrà rinvenire, e solo debba com=
petere al dannificante far ricono=
scere, citata però la Parte, ad eleg=
gere altri Periti, acciò resti rico=
nosciuto il preteso gravame della
prima stima, e questo farsi nel
tempo abile in caso contrario
non se le debba ammettere detta
istanza.

Modo di fare le accuse,
e inquisizioni per li
danni, che si commettono

Cap. 48

114: Si statuisce, et ordina, che tutti quelli
74v riceveranno danni sieno tenuti
nel termine di dieci giorni fare
L'accusa e ciò non facendo sia
nulla, e non si possa astringere
il dannificante tanto alla pena,
che all'emenda del danno com=
messo.

115: Si statuisce, et ordina, che al dannifi=
cato gli compete, quando non sapes=
se, chi fosse il dannificante, o di chi
sieno li Bestiami d'ogni genere,
e specie, che avessero commesso il dan=
no, farne inquisizione, con addur=
re quelli Testimonij, che potessero
essere informati di detto danno, e
tale inquisizione farsi nel termine
di giorni trenta, in caso contrario
sia nulla, e non abbia alcun vigore
contro li dannificanti tanto per la
pena

pena, che per l'emenda.

116: Si statuisce, et ordina, che il dannificato
gli duri il termine di esiggere il dan-
no, che riceverà per mesi quattro, qua-
li spirati s'intenda come l'avesse
esatti, e non possa avere alcun jus
di esiggerlo dal dannificante pas-
sato, che sarà detto tempo stabili-
to, bastando solo un giorno dopo
spirato detto termine.

117: Si statuisce, et ordina rispetto al danno,
che si commette dalli bestiami tem-
pore sieno tenuti tanto per la pena
che per l'emenda del danno li
Padroni di essi Bestiami, benche
venissero custoditi da garzoni, re-
stando solo il jus a detti Padroni
di agire contro detti garzoni, e
non altrimente.

75v

Di non poter mandar Porci per la Pena
Cap. 49

118: Si statuisce, et ordina, che a nesuna Persona le sia lecito mandare per La nostra Terra Porci di sorte alcuna sotto pena di giulj cinque per ogni Porco da applicarsi la me=tà alla nostra Comunità, e l'al=tra metà alla Curia, e si debba pro=cedere dal Sig.r Podestà pro tempo=re contro Li trasgressori anche per inquisizione, con la facoltà anche di farli uccidere, solo sia Lecito di ritenerli Ligati in Casa, e nell'andare, e tornare dalla Cam=pagna portarli legati, et allora ciò facendo non cadino in pena alcuna.

Ciattare

Riattare le Strade dentro la Terra

Cap: 80

119: Si statuisce, et ordina, che qualunque Strada si ritrovi situata dentro questa nostra Terra siano tenuti, et obbligati quelli Padroni delle Case, che confinano per dette Strade riattarsi à Loro spese per tutto quel sito, che porta ogni Casa, e resti solo tenuta la nostra Comunità mantenere à sue spese la fila di mezzo, e che il Sig.r Podestà, et il Sig. Confaloniere pro tempore debbano astringere ogni Persona per il riattamento di detta Strada, e ricusando ciò fare astringerla con le gravatorie in quella pena stimerà più propria detto Sig.r Podestà, o pure possa la nostra Comunità farle fare

76 v

con danari della medema, e dopo astringere il moroso mano regia al pagamento di quanto sarà stato speso in dette strade.

Della prescrizzione delli pagherò, et obblighi

Cap: 52

120: Si statuisce, et ordina, che qualunque Persona ricevesse dal suo debitore per quello le deve pagarò, o obbligo di doverli pagare la somma dovuta nel certo tempo stabilito frà le Parti suddette, e se detto Creditore avesse tollerato il debitore in esigere il suo Credito, e passati, che saranno anni quindeci rispetto alli pagarò, e anni sedici per gli obblighi, benche vi sia la Clausola in forma Camerale dal giorno della

Confezzione

confessione di essi restando suffi-
ciente un giorno di più a detti anni
restino, e si vuole, che sieno aboli-
ti come se formati non fossero, e
non debbano avere alcun vigore
contro il debitore, anzi come se fos-
se stato tacitamente pagato det-
to debito, se poi dal suddetto Cre-
ditore si fosse astretto il debitore
dentro il termine delli suddetti an-
ni giudizialmente avanti il Sig.r Po-
destà, o altro Giudice, dove si trova
introdotta detta Causa, in tal caso
detti pagarò, et obblighi non restino
prescritti, ma cominci altra pre-
scrizzione di altri anni quindici
dal giorno, in cui fù convenuto giu-
dizialmente.

Modo di esigere le pene
del danno Dato di quelle
spettanti alla Comunità

77v

Cap. 51

51. Si statuisce, et ordina, che di tutte le
accuse, Inquisizioni verranno fatte
da qualunque dannificante e giusti=
ficate o con Testimonij, e col giura=
mento del dannificato, che saranno
e nell'astringersi al pagamento
nelle pene, in cui saranno incorse
se gli debba trasmettere La bollet=
ta, o sia citazione a pagare detta
pena, o pene, la qual Bolletta de=
vesi dal Sig.r Podestà, o Cancellie=
re pro tempore attergarsi in mar=
gine d'ogni accusa, o inquisizio=
ne giustificata, che sarà e porsi
in detta imarginatura primo il
nome del dannificante suddetto,
e sopra la giornata, mese, et anno
ed essergli stata trasmessa detta
Bolletta, e farsi come siegue per
non

non errare = N. N. hab. Bollett.
die &c. = e spirati cinque giorni dalla
trasmissione di detta Bolletta, e
senza altra Bolletta se gli debba
fare il pegno, o carcerazione secondo
stimerà più espediente il Sig.r Pode=
stà pro tempore.

122: Si statuisce, et ordina, che spirati sa=
ranno al detto Dannificante li cin=
que giorni prefissi come sopra dal=
la trasmissione di detta Bolletta
(quando non giustifichi di essere
Legitimamente impedito), non
possa, ne se gli debba ammettere
alcuna difesa per esimersi tanto
dalla pena, che dal danno com=
messo, ne se gli debba ammette=
re appellazione, o ricorso alcuno
a Superiori, bensi pagare la detta
pena, e danno, e sedendo il Pre

78v

volesse difendersi, allora devesi
ammetterli la difesa, et addurre
quelle ragioni, che gli potranno
competere, ogni qualvolta reste-
ranno sufficienti per restarne
assoluti.

Modo di elegere i Periti della Comunità
Cap: 53

183: Si statuisce, et ordina, che in ogni
anno sia tenuto il Magistrato
pro tempore, cioè quello, che risie-
derà nel mese di Gennaro, depu-
tare due Periti, quali debbano
essere Persone da bene, ed esperte,
e queste stimare tutti li danni,
che si commetteranno in questo
Territorio tanto manuali, che con
Bestiami, e non si possi da nessuna
Persona

Persona riclamare della stima, che si farà da suddetti Periti, dimodo che tutto quello verrà da medemi stimato rispetto al danno debba si pagare dal Dannificante pron tamente, e dal Sig.r Podestà deci dersi sommariamente detto danno, stimato, che sarà:

184: Si statuisce, et ordina parimente tanto per le vendite di qualsivo= glia Terreno tanto vestito, che spo= gliato da qualsivoglia sorte d'al= beri fruttiferi, o altro debbasi sti= mare da detti due Periti, così an= che delle ghiande, et anche degli Alberi ad uso di Legna.

Camerlengo, o Esattore della Comunità =

Cap. 54

185: Si statuisce, et ordina, che il Camerlen= gato

79v

o esattorato, che sia di tutti li Pesi
Camerali, Comunitativi, o di al-
tra esigenza spettante alla nostra
Comunità si debba porre all'in-
canto per rinvenire l'oblatore a
quel prezzo più vantaggioso per det-
ta Comunità, e stabilito, che sa-
rà debba dare idonee sigurtà, e
quelle proporsi in Conseglio per l'accet-
tazione di esse, e terminato l'an-
no di detta esigenza debba render
fedel conto di tutto l'esatto, e pag-
menti fatti tanto in Tesoreria
che di altri pagamenti averà fatti
in vigore degli ordini tratti al
medemo dal Magistrato pro tem-
pore, e sindicato, che sarà, di tut-
ta quella somma resterà debitore
si debba astringere al pagamento.

150: Si statuisce, et ordina, che non trovan-
dosi

trovandosi di Persona verà atten=
dere a detta esigenza nella forma
come sopra stabilita, in tal caso si
debba fare il Bussolo delle migliori
Persone benestanti di questa Nostra
Terra, purche non sieno debitori
della Comunità suddetta, e quella
Persona, che sarà estratta, debba
darsegli per suo Salario scudi ottan=
ta, quale debba servire per un'Anno
come altresì dare idonee sigurtà
da approvarsi dal pubblico Conseglio
ed estratto, che sarà dal Bussolo
a sorte, e ricusando di accettare
detta carica incorra nella pena
di scudi venticinque da applicarsi
alla nostra Comunità.

183. Si statuisce, et ordina, che tanto l'Esatto=
re, che si rinoverà, secondo l'offerta
verà dal med. fatta, quanto di quello

80v

verrà in mancanza di esso estrat
a sorte dal Bussolo sieno tenuti, et
obbligati esiggere tutto l'intiero, che
si deve da Debitori, che si trover[ei]
no descritti nelli Libri dell'esigen
za suddetta, e somme in essi con
nute, ed esiggere il tutto Manu legi
more Camerali dentro il termine
di un'anno; col di più tenuti all'esat
to, e non esatto, ogniqualvolta pero
abbiano negligentato fare tutte le pos
sibili diligenze contro li morosi, e
non facendo li pagamenti nelli debi
ti tempi in Tesoreria di quello an
derà debitrice la nostra Comunità
e venendo Spediti Commissarj Ca
valcanti dalla detta Tesoreria
e facendosi represaglie sieno tenu
ti a tutti li danni, di modo che no
debba

e debba ad essi soggiacere detta Comunità,
ne Popolo di questa Terra, e debba
parimente pagare tutte le Bollette
de' Salariati, ed altre, che le verran=
no tratte da detta nostra Comunità=
tà; espresso dal Magistrato pro tem=
pore.

Delle Ferie
Cap. 50

118: Si Statuisce, et ordina, che per le Cause ci=
vili non si possa citare contro alcu=
na Persona dalli quindici di Giugno
fino alli quindici di Agosto, con
questo però, che da quella Persona
resta citata debba allegarsi dette
Ferie, e non allegandole non debba
goderle, ed il Sig.r Podestà pro tempo=
re debba amministrare la dovuta

giustizia a questa Persona, che la
richiede, nella medesima forma, si-
milmente otto giorni avanti, o dopo
del Santo Natale, e SS.ma Pasqua di
Resurrezione, non godendo dette
Ferie quelle Persone, che saranno
debitori de Poveri Operaij forestieri,
e procedersi anche in giorno di Fe-
sta, come altresi in tal forma osser-
varsi in tempo delle Vendemmie.

Bestie Morte non si mettino vicino alla Terra

Cap: 56

129: Si statuisce, et ordina, che a nessuna
Persona le sia lecito, che morendo
le qualche Bestia di qualunque

qualità

qualità, che sia ardischi porla vi-
no le Muraglie di questa Terra, ben
sì in altre parti lontane almeno
un mezzo miglio, e contrafacendo cadino
in pena di scudi due da applicarsi
un terzo alla Nostra Comunità, al-
tro alla Curia, altro terzo all'Accu-
satore, e nella medema forma ca-
dino in pena chi porrà Bestie mor-
te nelle pubbliche Strade.

Le Bestie più vicine
al danno sieno tenute
alla pena, ed emenda.

Cap: 13

130: Si statuisce, et ordina, che in avvenire
commettendosi de danni in qualsivo-
glia modo, e con qualsivoglia sorte
di Bestiame, o non trovandosi chi
li abbia commessi sieno tenuti, et

82v

obbligati non solo alla pena, mà
anche all'emenda del danno tut
ti quelli Bestiami, che si troveran
no più vicinïori al detto danno,
respettivamente se fossero di diversi
generi di detti Bestiami, sieno te
nuti quelli, che da Periti, che stime
ranno il suddetto danno diranno in
Perizia essere stato fatto per esempio
da Bestie Bovine &, et il Padrone
di tali Bestie pagato, che averà la
pena, e danno gli resti il Jus di con
venire il certo dannificante per esser
risarcito di tutto quello averà pagato.
Intendendo per vicinïori quelli Bestia
mi, che saranno distanti dal Luogo
del danno dentro quaranta Passi geo
metrici.

Non

Non si faccino Uccellatori ne' Beni d'altri

Cap: 58

131: Si statuisce, et ordina, che non sia lecito fare Uccellatori ne' Beni di altre Persone sotto pena di giulj cinque per ciascuna volta da applicarsi la metà alla Comunità, e la metà a quella Persona, che riceverà il danno suddetto.

De' Prodighi, e Mentecatti

Cap: 59:

132: Si statuisce, et ordina, che quelle Persone saranno prodighe, ovvero mentecatte se le debba dare il curatore in tutti li Contratti da medemi si faranno di qualsivoglia genere, e specie benche non espressi, come se fossero nel presente Capitolo espressi di parola in parola, e dato il caso

83v

similmente fossero contro de medemi introdotte giuditialmente qualunque lite, o volessero introdurla contro altre Persone vi debba assistere il detto Curatore, quale devesi deputare dal Giudice, in caso contrario resti tutto nullo quello da medemi venà fatto, come fatto non fosse, benche vi nascesse Istromento pubblico frà esse Parti.

Termine Statutario.

Cap: 60

133: Si statuisce, et ordina, che si debba concedere, e ammettere a qualunque Persona il Termine Statutario per qualunque somma, benche minima ne vadi debitore, e nell'atto

che

che resterà preso deve acconsentirsi
alla Speditione del Mandato col
suo giuramento, e Spirato, che sarà
detto Termine Statutario e non
se le debba ammettere altro termi
ne, bensì solo militare in caso fosse
soldato, qual termine statutario
se gli Statuisce per giorni dieci
essendo la somma del debito fino
a scudi tre, e dalli tre in su resti
prefisso detto termine per giorni tren
ta, benche si trattasse di debito mu-
nito di guarantigia, et obligo Came-
rale.

Danno Dato d'affittarsi

Cap: 67

134: Si Statuisce, et ordina, che affittandosi
il danno dato si debba deliberare al
miglior oblatore, e debba dare la

84v

sigurtà idonea da approvarsi dal
Pubblico Conseglio, come si è stabi
lito negli altri affitti, e pagare al
la nostra Comunità quel tanto
averà offerto senza veruna dimi
nuzione secondo la Bolla, e ri
soluzione della Sagra Congrega
zione del Buon Governo, che
proibisce diminuzioni, e difalchi
nelli Proventi Comunitativi,
e che la detta Comunità sia
tenuta dare al detto Affittuario
un uomo il giorno, e per la notte
debba assistere l'istesso uomo,
che sarà destinato per il giorno,
quale debba servire per giustifica
re tutte le accuse dal detto Affittua
rio verranno fatte, e rispetto al ser
vizio, che dovrà farsi di notte il Con
duttore non possa obligare la Guardia
suddetta

suddetta dal mese di Novembre in=
clusive a tutto il mese di Marzo, e
facendo Accuse senza l'assistenza
di detto Uomo sieno tutte nulle, et
invalide, e come fatte non fossero,
e ricusando andarvi detto Uomo,
possi detto Affittuario prenderlo a
spese di quello ha mancato di
non andarvi, con questo però, che
detto Affittuario sia tenuto chia=
marlo il giorno avanti, che gli toc
cherà la Guardia, e ricercarlo al-
la presenza almeno di un Testi=
monio, ad effetto resti costretto al
pagamento della giornata, che si
stabilisce di giulj due per quel
Uomo troverà detto Affittuario
in mancanza di quello ricuserà
d'intervenire a detta Guardia nel
giorno, che gli toccherà.

85v

135. Si stabilisce, et ordina, che per ov=
viare tutti li disordini possono na
scere sia tenuto, et obligato il
Segretario della nostra Comunità
fare per ogni mese la lista di tut=
te quelle Persone, che dovranno
andare per guardia, con ponere
in detta Lista ad ognuno di esse
la giornata, che le resterà stata
data, e quelle Persone, che vi anno
terà debba avere almeno venti
anni, e dopo fatta consegnarla al
suddetto Affittuario, e ricusando det=
to Segretario formarla con dette
circostanze come sopra, sia tenuto
il medemo a tutti li danni, che detto
Affittuario riceverà per tal mancanza,
ed acciò, che non vi abbia a nascere
disputa del più, o meno si stabilisce,
che il Segretario suddetto sia tenuto
pagare

pagare il giorno per detti danni giulij
cinque al detto Affittuario senza al=
cuna diminuzione, e questo debba es=
sere per quelli giorni, che non averà
adempito informare detta Lista
a detto Affittuario, compita, che sarà
detta Lista sia tenuto, et obbligato far
correre l'intimazione in giorno di
Domenica a tutti quelli doveranno
assistere per guardia in tutta quella
settimana, e così di settimana in
settimana.

136. Si statuisce, et ordina, che il detto Affittua=
cio del Danno dato sia tenuto, et ob=
bligato nel termine di tre giorni por=
tare al Cancelliere la lista di tutte
le Accuse averà fatte in detti giorni,
e farle scrivere in un Libro di Carta
fatto per tal'effetto, e nell'istesso
tempo condurre parimente quelle

Persone; che averanno servito per detta Guardia, e ad ognuno di essi detto Cancelliere darà il giuramento per comprovare le accuse suddette, e ciò non facendosi in detto termine le accuse sieno nulle, nè dal detto Cancelliere possono riceversi, ed in tal forma farsi per tutto il tempo di detto affitto.

13): Si statuisce, et ordina, chè detto Affittuario sia tenuto, et obligato in ogni giorno della Settimana girare per il Territorio di questa Nostra Terra, e specialmente nel Luogo controverso con Narni, e trovando Persone, e Bestiami delli Collescipolani dannegiare nelli Beni di altri Collescipolani debba accusarli

avanti

avanti questo Sig.^r Podestà a teno
re delli Capitoli, e concordia for=
mata, stabilita, e compresa nel
Breve della Sa: me: di Paolo V.
sotto li 6: Novembre 1609: nella
Causa, che allora verteva fra
questa Nostra Terra, e la Città
di Narni, se poi li detti Bestia=
mi saranno Animali neri trovan
dosi in detto sito controverso sarà
lecito a tutti di questa Nostra Ter=
ra, e Territorio ucciderli, benche
fossero delle Persone di Narni,
o di altre Città in vigore di una
Lettera della Sagra Congregatione
del Buon Governo sotto la data
delli 12: Settembre 1747:

138: Si statuisce, et ordina le resti espres=
samente proibito di pattuire, o
assicurare qualunque Persona

e per li loro Bestiami del danno
che commettessero sotto pena di
trè tratti di corda, ed altre pe-
ne pecuniarie ad arbitrio del Sig.
Podestà prò tempore, e quella
Persona, o Persone, che resteran-
no assicurate sotto pena per cia-
scuna di esse di scudi dieci da ap-
plicarsi un terzo per la Comunità
altro per detto Sig.r Podestà, ed altro
terzo all'Accusatore, che si terrà
segreto, e si possa anche procedere
per inquisizione, bastando solo un
Testimonio per prova di tal delitto.

139: Si statuisce, et ordina, che detto Affittua-
rio del danno dato nel termine di
quattro giorni debba aver fatto
intimare a tutti quelli avranno
fatti li danni delle accuse fatte
e riprodurle negli atti della Cancel-
laria
qual

qual termine debba principiare dal giorno, che aurà fatta l'intimatione dell'accusa, e ciò non facendo restino tutte le dette accuse nulle, et invalide, e come fatte non fossero.

140: Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario sia obligato nel termine di due mesi principiando questo termine dal giorno, che aurà intimato tutti quelli, che sono stati accusati come si è detto di sopra, far citatione contro li medemi, e riproduvle negli atti, e pagare quello devono per dette Accuse, e ciò non facendo restino parimente tutte nulle le accuse da esso fatte, senza poter pretendere alcun pagamento di esse come fatte non fossero.

88v

141: Si statuisce, et ordina, che le accuse, che si faranno di notte perche viene duplicata la pena debba intendersi la notte da un'ora di notte fino al tocco dell'Ave Maria del giorno, che si suonerà nella Chiesa di S. Nicolò, e non prima di detta ora di notte, ne dopo sonata la suddetta Ave Maria.

142: Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario debba esigere dette pene secondo la Tassa sopra di ciò stabilita, e non altrimenti, e non debba ammettere al dannificante appellatione, o ricorso a Superiori per ritardare il pagamento, che devensi pagarsi a tenore della Tassa, restando in arbitrio dell'Affittuario diminuire il di lui avere.

143: Si statuisce, et ordina, che se verrà
a notizia del sig.r Podestà, che l'af=
fittuario, come anche la Guardia
avessero occultato, e tralasciato di
notare, e registrare qualche accusa
in tal caso incorrino nella pena
di scudi cinque per ciascheduno
da applicarsi la metà alla nostra
Comunità, e l'altra metà alla
Curia, oltre la nullità del Libro
delle Accuse, al quale non si averà
più fede.

Guardiano del danno
dato, et a quelli resteran=
no accusati non se li
ammetta appellatione
Cap: 62

144: Si statuisce, et ordina, che in mancanza
dell'Affittuario del Danno dato pongasi

89v

il Guardiano secondo gli ordini di
Mons. Ill.mo Piccolomini soprainten
dente, e della S. Congreg.ne, e detto Guar
diano si debba porre dal Magistra
to pro tempore, e ricusando possi
nominarlo il Sig.r Podestà, secondo
l'ordine di detta Sagra Congregatio
ne, debba quello giurare di esercitare
fedelmente la sua Carica, e giorno per
giorno secondo farà le accuse sia te
nuto, et obbligato quelle fare registra
re nel solito Libro dal Cancelliero, e
se gli proibisce non possa condanni
ficati esigere alcuna pena proveniem
te da quelle Persone, che troverà a far
danno sì manualmente, che con Be
stiami, sotto pena in caso di con=
traventione di scudi due per ciascu
na volta, e nella medema pena incorra
se

se detto Guardiano non facesse
registrare nel detto Libro quelle
accuse, che sarà da applicarsi
detta pena la terza parte alla
nostra Comunità, altra al Sig.[r]
Podestà prò tempore, ed altra
terza parte all'Accusatore, che si
terrà segreto, oltre all'emenda
del danno.

145: Si Statuisce, et ordina, che per giustifica
re tutte le Accuse, che farà detto
Guardiano sia tenuto o di prendere
il pegno a quelli, che troverà a far
danno sì manuale, e con Bestiami
o di ricondurre li Bestiami nella
Depositeria, oppure con un Testimo=
nio, quale deversi esaminare dal Can=
celliere, in mancanza di esso dal Sig.[r]
Podestà prò tempore.

146. Si statuisce, et ordina, che giustifi
cate saranno dette accuse, che
si faranno, si debba trasmettere
alli Dannificanti la citazione a
pagare le pene, nelle quali sono
incorsi, e passati trè giorni dopo
trasmessa detta Citazione, non si
permetta a suddetti citati alcuna
difesa, bensi pagare quello saranno
debitori in vigore di dette accuse, e
quelle esigersi dal suddetto Sig.^{re} Pode
stà, e dividersi l'esatto con darne
una porzione alla nostra Comuni
tà, altra al suddetto Guardiano, et
altra per l'istesso Sig.^{re} Podestà, e
debba essere uguale frà essi, et inol
tre sia tenuta detta Comunità del
proprio pagare di salario al suddet
to Guardiano giulj venticinque
il

il mese secondo l'ordine de Suddetti
Superiori, che si registreranno in
appresso di questo presente Capitolo.

141: Si statuisce, et ordina, che il Sig.r Pode=
stà prò tempore sia tenuto, et ob=
bligato descritte, che saranno nel
Libro dette Accuse far chiamare
Li Dannificati, acciò faccino rico=
noscere il danno da Periti della
Comunità per ovviare ogni disordi=
ne per tal mancanza debba detto
Sig.r Podestà attergare di contro
a quella accusa verrà fatta dal det=
to Guardiano la bolletta, che aurà
mandata al suddetto dannificato
per sua notizia del danno, che aurà
ricusato con spiegare in essa Bolletta
il Luogo, e specie del danno, et in
caso contrario sia tenuto detto Sig.r

91v

Podestà al pagamento di detto dan-
no, e quella porzione di pena, che g[li]
potesse spettare non debba pre-
derla, bensì resti a favore della st[essa]
detta Comunità, e questa Capit[o]-
lazione si debba inviolabilmen[te]
sempre osservare, con esigersi tu[t]-
te le pene suddette secondo la Ta[s]-
sa stabilita, secondo quella per
l'Affittuario di detto danno dato.

148: Si statuisce, et ordina, che tutte quell[e]
accuse veranno fatte da Partic[o]-
lari di questa Terra si debbano
parimente annotarsi in detto Lib[ro]
dal Cancelliere, e in mancanza
di questo dal Sig[r]: Podestà trasmet-
tere alli Testimonj indotti le Bol-
lette ad informare la Corte, e quelle
esaminarsi, acciò restino giustificate

Le

le accuse suddette, e dopo tra=
smettere altre Bollette alli dan=
nificanti a pagare le pene incor=
se nel termine di giorni tre,
quali spirati, non sieno ammes=
messi detti Dannificanti a dife=
sa veruna, bensì pagare dette pe=
ne, ne si debba ammettere alcu=
na appellazione, ne ricorso, con
astringerli al suddetto pagamento
manu regia, more Camerali tan=
to per questo capo, che per le altre
Accuse si faranno dal suddetto
Guardiano come sopra, et esige=
re con l'istessa tassa dette pene
rispetto a quelle Accuse si faran=
no da suddetti Particolari dopo
che saranno esatte dal suddetto
Sig.r Podestà, il quale ne debba
avere tutta la piena cura, e di=
vidersi per metà con detta nostra

92v Comunità, e per la porzione spe
tante alla medema non si pos
si dal Magistrato pro tempore far
ne a Dannificanti rilascio alcu
no, sotto pena a suddetti di ri
sarcire la suddetta Comunità
del proprio in caso non si adem
pisse a quanto sopra si è sta
bilito, e non altrimenti.

Libro Quarto
Per le Bestemmie
Cap: 63

149: Si statuisce, et ordina, che nessu
na Persona ardisca di bestem
miare il Santo Nome di Dio, del
la Santissima Vergine Maria,
e Santi, o altre bestemmie, che
recano del grand'orrore a sentir
si, e benche tutte non espresse
sieno

siano, e debbano essere come espres=
se fossero di parola in parola,
e chi contraverrà oltre alla pe=
na della Berlina per un giorno
intiero, incorra anche in altre
pene arbitrarie del Sig.r Podestà
pro tempore, e si debba procedere
con ogni rigore non solo per de=
nuncia d'Accusatore, che si ter=
rà segreto, ma anche per inquisi=
zione.

Della Bandita spet=
tante alla medema
Comunità

Cap: 64

150: Si statuisce, et ordina, che ogni anno
per sintanto, che la nostra Comu=
nità si sarà liberata da debiti, da
quali si trova oppressa si debba

93 v.

vendere all'incanto l'erbe della
Bandita per le pecore nelle for=
me solite per rinvenire il maggior
oblatore, e farne tal vendita con
li infrascritti soliti Capitoli sta=
biliti sopra tal particolare, e que=
sti debbonsi dal Compratore mi=
nutamente osservare, ne vi pos=
si dare contradizzione alcuna, se
gli debba far dare al Compratore
suddetto di detta Bandita idonea
sigurtà da approvarsi dal pubblico Con=
seglio come si è detto sopra degli altri
Proventi, con l'obbligo farne le paghe
nella maniera, e forma stabilita
in essi Capitoli, e non adempiendosi
dal Magistrato pro tempore sia tenu=
to a tutti li danni potesse ricevere
detta nostra Comunità, si per desia
si trascurato, che non si fossero fatte

le

le diligenze per la sud.a detta vendita
si anche non fatta ^dare la sigurtà, e non
propostasi nel pubblico Conseglio per
l'accettazione di essa.

Capitoli, con li quali de=
vesi vendere detta
Bandita

§1: La Bandita ad uso di erbe per pascolo che
decorre debba essere dalla Strada Co=
mana fino a Fiume, e dentro li ter=
mini, che dividono li Tenitorij di
Sarni, e Terni, et il Compratore di essa
debba pagare il prezzo da esso stabilito
con la sua offerta dentro il mese di
aprile, e prima che uscirà dal
detto Pascolo.

§2: Che detta Bandita debba principiare il
giorno venti del mese di settembre, nel

94v qual giorno, e non prima gli sia le
cito entrare con le sue pecore a
farla pascolare con quella quanti
tà di pecore, che vorrà, e finirà
tutto li 25: Aprile di ogni anno.

158: Che non sia lecito al sudetto Compra
re per tutto il mese di Ottobre far pa
scolare le suddette Pecore negli in
frascritti luoghi, cioè dalla via de
Cancelli fino al passo di Fiaja p
linea dritta fino a Fiume, den
tro de quali Confini s'intendono
compresi li Vocabili di Ville Siepi
S. Angelo, e Villemoglie, come que
sti vocabili restino per detto tem
po riservati per il Pascolo degli
infrascritti Animali di questa Ter
ra di Collescipoli, Bovi, Cavalli,
Bestie Asinine, muline da Soma
con

con un porco, e Agnello allevato
in Casa, ma non già Cavalle di
Branco, o di Razza, nè Vacche;
a quali non sarà lecito di pascolarvi sotto pena di uno Scudo per
ogni Bestia da applicarsi la metà al Compratore, e l'altra alla
Curia, oltre all'emenda del danno.

154: Che passato l'ultimo giorno di detto
mese di Ottobre sia al suddetto
Compratore permesso entrare con
dette Pecore al Pascolo dentro li
suddetti Confini, a riserva però
dalli 15: di Marzo, a tutto li quindici di Aprile dal Vocabolo di
Villesiepe, quale dovrà essere riservato per detto tempo per il Pascolo de suddetti Animali spettanti a Padronali di Collescipoli, e
nell'anno, che anderà seminato

95v

detto Vocabolo di Villesieppi s'in
tenda in tal caso riservato per
l'effetto suddetto il Vocabolo di
Villemoglie dal dì quindici Mar
zo, a tutto li quindici Aprile sud
detti, nel qual tempo detto Com
pratore non gli sia lecito en
trarvi a far pascolare dette Pe
core sotto le pene infrascritte
in caso di contravenzione, gli
sia bensì permesso di avere
in questo caso il passo per la Stra
da, che riesce alla forma del
molino in occasione solamente
di andare a stazzare le Cana
pine.

LSS: Che trovandosi li danni fatti nelli
Seminati di Grani, e Biade, e
altri minuti dentro il Corpo di
detta Bandita, e riconosciuti
fatti

fatti dallo stesso genere di Anima
li, e da esso Compratore introdot
ti al detto Pascolo si presumino
fatti dalli Bestiami di detto
Compratore quando il medemo
non provasse il contrario, e per
detti danni resti tenuto alla pe
na, et emenda del danno, come
pure quelli, che si provassero da
Dannificati essere stati fatti
dal detto Bestiame, e sia credu
to col giuramento di essi, o de
Lavoratori.

156: Che non sia lecito a Padroni de
Casali, Palombare, Capanne, o
di altri Terreni senza abitazio
ne compresi nel Corpo di detta
Bandita restoppiare, o in qual
sivoglia modo seminare alle
Frontiere delli Terreni per impe=

96v impedire in tal forma il Pascolo
alle suddette Pecore per andare
a pascolare in essi Terreni, e se
a ciò contravenissero sia lecito
al detto Compratore senza incor-
so di pena alcuna transitare
per detti Seminati, sarà solo le-
cito alli Padroni, e Lavoratori
de Casali, e Palombare riserva-
re intorno a detti Casali, e Pa-
lombare, ed altre abitazioni
suddette qualche poco di Terre-
no, o per far fare erba, purche
non passi essa riserva la terza
parte di detti Terreni de sudd-
ti Casali § E volendo godere di
questa riserva per far fieno, e che
sieno atti a fieno debbano essere
segnati, altrimenti al suddetto Com-
pratore sia lecito di far pascolare
con

con dette Pecore intieramente
li Terreni di detti Casali, quando
però non fossero chiusi, e riserrati
intorno de muri, o fratte vive, e
che avessero il cancello, o lo tenes=
sero serrato.

157: Che il detto Compratore della suddet=
ta Bandita non possa essere astret=
to al pagamento della Gabella nel
partirsi con dette Pecore dalla
suddetta Bandita dall'Appalta=
tore dell'Uscitura se non per gli
Agnelli, che nasceranno in tem=
po di detta Bandita, e che condu=
cessero via in portare detti Agnelli
altrove.

158: Che all'Appaltatore del macello sia
Lecito far pascolare nella suddetta
Bandita Capre, che riterrà per uso

97v

di detto Macello senza incorso di pena alcuna, purche non pascoli nelle Piantate.

159: Che in caso di contravenzione de' Sudetti Capitoli, e ciascuno di essi respettivamente s'incorri nella pena di scudi cinque per branco di Pecore, e il branco s'intenda di numero cento e se più, o meno la rata alla detta ragione da applicarsi La metà alla Comunità, e l'altra metà alla Corte.

160: Che il Compratore di detta Bandita oltre al pagamento della somma da esso offerta, e stabilita, e delli bajocchi trè per ogni scudo p la menza Priorale debba dare una Risma di Carta da scrivere per servigio

della

della Segreteria Priorale, o vera=
mente il pretio di essa, da erogarsi
però per il servigio della medema.

161: Espressamente si proibisce, che du=
rando l'affitto fino alli quindici
di aprile non si intendino compre=
si li Prati, li quali devono essere
riguardati dal giorno quindici Mar=
zo inclusive, e solo sia lecito all'Com=
pratore far pascolare li Bestiami
in altri Terreni di detta Bandita
persino alli quindici di aprile sud=
detto.

Tenore della sentenza sopra
il jus pascendi ottenuta
dalla Sagra Congreggazione
del Buon Governo li 15: Sett.^le
1747: a favore del Popolo, ed
Omini di Collescipoli.

98v

Christi nomine Invocato pro Tribu-
nali sedente, et solum Deum prae
oculis habentes per hanc nostram
definitivam sententiam, quam
de juris peritorum Consilio in his
scriptis ferimus in causa, et cau-
sis, quae primo, et in prima, seu alia
veriori coram nobis versae fuerunt,
et vertuntur instantia inter D. D.
Carolum Catucci, Petrum Franci-
scum Guadagnoli, Dominicum Man-
sueti, Septimium Petroni, et
Litisconsortes actores ex una, et Populum
Terrae Colliscipionis partibus ex altera
de, et super manutentione in
possessione, seu quasi juris homi-
num, et Particularium d.ae Terrae con-
ducendi, seu conducere faciendi ad
pascendi eorum Belluas, scilicet,
Bovis

Boves, Equos, Mulos, Asinos, unum
Agnum, et unum Suem Domi nutritos, ul=
trà equas minime da Branco, seù
da Razza, et Vaccas in Tenenis Ter=
ritorij dictæ Terræ scilicet a Via nun=
cupat. de Colli suptus usquè ad flu=
men, et a terminis dividentibus
dictum Territorium ab altero Narnien.
et Interamnen., rebusque alijs dicimus,
pronunciamus, decernimus, de=
claramus, ac diffinitivè sententia=
mus (prævia moderatione Monitorij
pro parte dictorum Actorum expediti)
dictum Populum, et Particolares dictæ
Terræ Colliscipionis manutenendos
fore, et esse in possessione, seù qua=
si iuris conducendi, seù conducere
faciendi eorum Belluas videlicet
Boves, Equos, Mulos, Asinos, unum
Agnum, unum Suem domi Nudritos,
ultrà alia Animalia da Branco

99v

seu Bacca, et Vaccas ad Tenena de-
sup designata, easdemque ibidem
libere depascere faciendi prout
manutenere volumus, et mand-
amus, et mandatum de manute-
nendo, aliudque desuper quomodo-
libet necessarium, et opportunum
in forma concedimus, decernimus,
et relaxamus, exceptionesque ex ad-
verso datas fore, et esse reiciendas,
prout reicimus, et ab eisdem dictum
Populum reum conventum absol-
vimus, et liberamus, et pro absoluto
et liberato haberi volumus, et man-
damus, perpetuumque silentium
super premissis dictis Actoribus
imponendum fore, et esse prout im-
ponimus, dictosque Victores in expen-
sis condemnamus, quarum taxatio-
nem

taxactionem Nobis, vel cui de Jure
imposterum reservamus, et ità dici=
mus, pronunciamus, decernimus,
declaramus, ac definitivè senten=
tiamus non solum &c, sed et omni &c.
Petrus Paulus de Comitibus Lecus Sec.
Lancionus A. Notarius =

XXXX.
XIV

Depositario de Pegni
Cap. 65

162. Si Statuisce, et ordina, che la Depositeria de pegni si debba porre all'incanto nelle forme solite per rinvenire il maggior'oblatore, e nell'atto, che farà l'Istromento di detto Affitto dare idonea sigurtà a favore della nostra Comunità, e debbasi inserire in esso di osservare li Capitoli, e Tassa sù ciò formati, e stabiliti, ed in caso contrario debba restare sottoposto alle pene in detti Capitoli contenute, che per tal causa si registrano come siegue unitamente con detta Tassa.

163.

163: Si statuisce, et ordina, che l'affit-
tuario suddetto debba formare
un libro di carta bianca, et in
quello notarvi tutti li pegni, che
gli saranno portati dagli Ese-
cutori, et annotarvi di chi per-
sona è stato fatto il pegno, e
per che somma, e contro di chi,
con spiegare la qualità del pe-
gno, e non restituirsi senza il
mandato di rilasso, e nell'atto
di detta restituzione annotare
nell'imargine di detto Libretto
detta partita tanto per quella
Persona a cui è stato fatto det-
to pegno, quanto ad altri, che
lo prenderanno per subasta,
e delibera, acciò sempre appa-
risca tanto il pegno, che ha rice-
vuto esso Affittuario, che quello ri-
consegnato, e contravenendo incorra

101v

nella pena di giulj trè per volta
da applicarsi la metà alla det=
ta Comunità, ed altra metà alla
Curia, e sia sempre tenuto a
render conto di tutti li pegni
che gli perveniranno in suo po=
tere, come anche nel portarsi
detti pegni dagli Esecutori oltre
dell'annotazione da farsi in
detto libro, deve anche notarli
in altro Libro, che terrà presso
di se il Bargello, e ciò si ordina
ad effetto li detti pegni non va=
dino in deperdizione.

Capitoli, e Tassa per
detta Depositeria

164: Che tutte sorte di Bestiami si piglie=
ranno per esecuzione, o si condotte
per

per essere state ritrovate a far danno, o spese, o per altro si debbano consegnare al suddetto Depositario de Pegni, e non ad altre Persone, sotto pena di giulj dieci per Bestia incorrerà quella Persona, che averà contravenuto da applicarsi due parti al detto Depositario, ed altra parte alla Curia.

165: Che detto Depositario sia obbligato dare a mangiare a detti Bestiami lo strame, o erba secondo ricercano li tempi, e abbia dal Paesano, o sia abitante Bajocchi quattro il giorno, ed altri quattro bajocchi la notte, cioè per Muli, cavalli, e Bovi, e per li Somari un grosso frà il giorno, e notte

102v e per le Bestie minute un baj-
occo il giorno, et altro bajocc[o]
per la notte, eccetto li Porci
quali paghino per ciascun[o]
un grosso frà il giorno, e no[t-]
te, e quelli di Latte non pagh[i-]
no cosa alcuna, e dalli For-
stieri debba esiggere il dop-
pio, e mancando di govern[ar-]
li non possi esiggere mercede
alcuna, e nel ricevere dette Be-
stie gli fosse stato fatto dal
Giudice il rilasso, e non consum[a-]
ta la giornata, e la notte deb-
ba esiggere come se consumat[e]
te fossero per l'intiero.

166. Che li Pegni de mobili, ed altra
specie debba detto Depositario
ben conservarli, e nell'atto gli
saranno

saranno portati dagli Esecuto=
ri debba pagare a medemi
l'esecuzione in quella porzio=
ne, che gli spetta secondo la
Tassa sù ciò fatta per detti ese=
cutori, e non in altra forma,
della quale esecuzione nell'at=
to, che restituirà il pegno resti
reintegrato dalli stessi Padroni,
e passato un mese se non averanno
pagato, e riscossi detti pegni possi
detto Depositario farli vendere
iuris ordine servato, et il sopra=
più del debito, che resterà ri=
tratto depositarsi in Cancella=
ria.

16°: Che detto Depositario non debba re=
stituire li pegni a nessuna Persona
senza rilasso del Creditore sotto
pena di scudi due da applicarsi

la metà alla Comunità; e l'altra
metà alla Curia, oltre alla rifa-
zione del danno a quella Per-
na, che l'averà sofferto.

168: Che subastandosi li pegni, e sinve-
nuti Oblatori, debbano questi
consegnare al Depositario tu-
tta la somma offerta, e quella
notarsi in detto Libretto per con-
segnarsi poi dopo spirato, che
sarà il termine della delibera
al Creditore, riportarne in det-
to Libro la ricevuta dal mede-
mo.

169: Che tutte le Bestie, ed altri Pegni
de Forestieri, che si troveranno
in mano del suddetto Deposita-
rio non si possino dal Sig.r Pode-
stà farli registrare, se prima
non

non abbia purgata la pena; quale sia in arbitrio del Confaloniere poterla comporre.

130: Che per ogni pegno morto si paghi al Depositario quattrini sei, e non più.

Archivio
Cap. 66

131: Si statuisce, et ordina, che l'Archivio di questa nostra Comunità debba affittarsi trè anni per trè anni nelle forme solite per rinvenire il maggior oblatore, e l'Archivista sia Notaro, e non forestiere, e non mai permesso detto affitto ad alcuna Persona privata sotto pena di scudi trè da applicarsi la metà alla suddetta Comtà, ed altra metà

104v

alla Curia, alla qual pena
debba incorrere il Magistra-
to pro tempore in caso di
contravenzione, et inoltre re-
sti nullamente fatto detto af-
fitto come fatto non fosse.

13: Si statuisce, et ordina, che detto
Archivista nell'entrare, che
farà in detto affitto se gli deb-
ba dal suddetto Magistrato fa-
re la consegna di tutti li Pro-
tocolli esistenti in detto Archi-
vio, ed altri libri, e Scritture, che
in esso saranno rinvenute con
farsene l'Inventario, et a piedi
di esso la ricevuta con l'obligo
di consegnare in fine di detto
affitto tutto quello resta anno-
tato in detto Inventario, ed
in

in tal forma poi sempre farsi di tutti li tempi, che suben=trerranno altri Notari al sud=detto affitto, et in detto Inven=tario parimente descriversi tutte le Credenze, Pulpito, Se=die, Tavolini, ed ogni altro in esso sarà ritrovato di commodo per detto Archivista.

113: Si statuisce, et ordina, che detto Ar=chivista debba aver fedel cura di detto Archivio, e non estrar=re, o far' estrarre da altri al=cun Protocollo, o altre Scritture in esso esistenti per portarsi in Casa d'altri, bensì solo da=re il commodo ad ogni Perso=na di rinvenire quegli Istro=menti, che avrà bisogno, e tutto si facci coll'assistenza, e pre=

105v presenza di detto Archivista,
con farsi pagare la solita mer-
cede per la visura di tutti
quegli Istromenti confacenti
per quella parte avrà bisogno,
in caso contrario sotto pena di
scudi venticinque al detto Ar-
chivista se amovesse detti Pro-
tocolli, o altro dal detto Archi-
vio con portarli in Casa di
altri, e ad altre pene stabilite
da Superiori da applicarsi co-
me sopra, dichiarandosi, che
quelle pene stabilite da Su-
periori debbano restare appli-
cate secondo l'ordine di essi,
e non in altra forma.

124: Si statuisce, et ordina, che l'Archi-
vista pro tempore suddetto tut-
te le Copie degli Istromenti, che
da

da essi si estraeranno da Pro=
tocolli de Notari defonti sia te=
nuto darne di tutta quella mer=
cede, che riceverà la porzione
agli Eredi di essi in quelle forme
solite si è sempre pratticato
de quali Copie non sia lecito
ad altri Notari farne detta
estrazzioni, se non che dal sud=
detto Archivista.

L35: Si Statuisce, et ordina, che al detto
Archivista gli si proibisce di
estraere Copie d'Istromenti, o
altre Scritture esistenti in detto
Archivio per ritenerle presso
di se, e dopo terminato averà il
suo affitto per darle ad altri, così
anche porre il sigillo dell'Ar=
chivio in fogli bianchi, e contra=
facendo a detta disposizione incor=
ri=

106v

nella pena di furto, e in altre
pene rigorose da imporsi dal
Sig.r Podestà pro tempore, oltre
esser tenuto al risarcimento di
tutti li danni, e nella medema
pena resteranno sottoposti tutti
quelli, che riceveranno per di loro
uso dette Copie, ed altro come sopra
e procedersi anche per via di
inquisizione.

136: Si Statuisce, et ordina, che detto
Archivista sia obbligato tene-
re un libro intitolato = Recep-
torum = nel quale giorno per
giorno sia obbligato annotare
tutte le Copie degli Istromenti; e altre Copie di Scritture
che darà fuori, e tutta la mercede,
che riceverà da quella Persona

medema

medema, a cui ha consegnata
detta Copia, et infine di detto
affitto sia tenuto Lasciare det=
to libro nel medemo Archivio.

137: Si statuisce, et ordina, che tutti
quelli Notari sono tenuti Lascia=
re le Copie di ogni Istromento,
che da essi si rogherà, e farne
l'esibita in detto Archivio deb=
bano pagare per ogni Scrittura,
che esibiranno la solita mer=
cede al suddetto Archivista, co=
sì anche nell'archiviarsi da
qualunque Persona le Poli=
ze, che a di loro favore saran=
no fatte.

138: Si statuisce, et ordina, che il Sig.r
Archivista a richiesta di qua=
lunque Persona di questa Nostra

107v

Terra, o di qualunque altro, che possiede Beni stabili nel nostro Territorio sia tenuto, ed obbligato dare Copie semplici de Testamenti, donazioni, ed ogni altra sorte di contratto o distratto sotto pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità.

129: Che il Sig.^r Archivista sia tenuto, ed obbligato, ogni qualvolta gli saranno esibiti Istromenti di donazioni inter vivos registrare la notizia in un foglio, che dovrà tenere in Archivio a pubblica vista, con dire il Sig.^r N. Notaro esibì Istromento di donazione fatta da N. a favore di N. N. rogata da detto Notaro il dì.... del mese.... dell'anno tale; e questo

questo ad effetto di ovviare alle
fraudi, che tutto giorno si van=
no commettendo dalli donan=
ti in pregiudizio delle Povere
Genti, che ignoranti di tali
donazioni gli danno gredito,
sotto pena a detto Sig: Archivi=
sta oltre la privazione dell'
officio, di scudi cento da ap=
plicarsi due terze parti a quel
lo aurà patito danno, e l'al=
tra terza parte alla Comu=
nità.

Non si possino ritene=
re Porci, Pecore, e Capre
=nel Territorio=
= Cap: 63 =

180: Si statuisce, et ordina, che a nessu=
na Persona di questa Terra

108v

lli sia lecito ritenere in que-
sto Territorio Porci, Pecore
e Capre a branchi, bensì solo
per uso proprio di Casa un
porco a fuoco, et essendo Fami-
glia numerosa, o Affittuarij
e Lavoratori a le grand'ope-
re, che metterà alli Lavorecci
che farà, se le permetta rite-
nere due Porci, e non più, co-
sì anche una sola Capra, et
agnello, e quelle Persone, che
riterranno più di due Porci,
una Capra, et Agnello incor-
rino nella pena di giulij dieci
per ciascuna Bestia di esse, cioè
di quelle di più al detto numero
stabilito, e detta pena spetti
alla Comunità.

Siccome

Siccome la nostra Comunità
di Collescipoli le Convenne so=
stenere una accerrima Lite a=
vanti la S. Congregazione del
Buon Governo sopra l'osser=
vanza del presente Capitolo,
con averne riportata senten=
za favorevole, e speditone
anche il Mandato de expellen
do, si è stimato necessario per
notizia dei Posteri farne il
seguente registro di esso.

Tenore del Mandato de
Expellendo

Joseph Renatus in Velabro S. R. E.
Diaconus Cardinalis Imperiali
S. Congregazionis Boni Regimi=
nis Prefectus a Ssmo Nostro D.
Papa specialiter electus, et depu=
tus

109r

Universis, et singulis D.D. Guber=
natoribus, Judicibus, Potestato=
ribus, Auditoribus Locumtenen=
tibus, Vicarijs, Commissarijs, Bar=
roncellis, quoque Executoribus,
Subexecutoribus, ceterisque Ju=
stitiæ Ministris, illisque, vel il=
lis salutem in D.no, noveritis
q.d introducta coram hac Sacra
Congregatione Boni Regiminis,
sive infrascripto R. P. D. illius Secreta=
rio Lite, et causa inter Ill.mam
Comunitatem, et Homines Terræ
Colliscipionis Principales ex una
et Ill.mos D.nos Franciscum Guada=
gnoli, et Joannem Baptista Catuc=
ci ex.les partibus ex altera de, et
super expulsione Animalium
immundorum, nempe: Pecore,
Capre, e Porci tam per Laicos, quam
per

per Ecclesiasticos retentorum contrà formam Statuti, et resolutionis Sacræ Congregationis emanatæ de anno 1708:, seù rebusque alijs, in qua quidem Lite, et causa servatis, et servandis citato relato, et intimato per Cursorem Ssmi Dñi Nostri Fulvio Nicolao Bruto ex.to D.D. Guadagnoli, et Catucci ut moris est, tandem Nos die infrascripta mandatum de expellendo huiusmodi Animalia ut infrà decernen., et relaxan.do fore, et esse duximus, prout decernimus, et relaxamus, ac vigore decretorum R.P.D. Auditoris Ssmi emanat. sub die 30: Martij, et 10: aprilis currentis anni, seù ad quæ etiam contrà Ecclesiasticos exequi voluimus, et mandamus per præsentes,

110 v

Quocirca vobis omnibus, et singu=
lis supradictis committimus, et
mandamus quatenus visis presenti=
bus ex parte nostra, sub penis
supradicta Animalia immunda,
nempe, Pecore, Capre, e Porci
spectan.^tam ad dictos citatos,
quam ad alios quoscumque Laicos,
et Ecclesiasticos, et per eosdem in
dicto Territorio Comunitatis Stan=
tis redenta expellatis, et eiciatis,
expellique, et ejci faciatis, curetis,
et mandatis, brachioque Curie,
et authoritate nostra assistentis,
aliaque in premissis necessaria,
et opportuna faciatis fierique
curetis, et mandetis prout nos
expelli, et ejci dicta Animalia
volumus, et mandamus per pre=
sentes. Insuper eosdem R.R. Fran=
ciscum Guadagnoli, et Joannem
Bapta

Baptista Catucci exles super omnium, et singulorum eorumdem

Bonorum oblationem, sequestrationem, Subastionem, deliberationem, venditionem, et aliam omnimodam alienationem, ac per quamvis Canonicum modum magis benevisum ad reficiend., et exbursand. supradictæ Comunitatis stantis, sive eius Legitimo Procuratori scuta undecim, et obulos decem pro expensis presentis mandati, et citationum, cogatis, et compellatis, cogique, et compelli faciatis usque ad integram satisfactionem, in quorum fidem & datum Romæ ex ædibus nostris hac die 18: aprilis 1729 = J. de Palagio Secretarius = Fatius Notarius = Receptorum fol: 36 = Loco ✠ signi

111v

Del quattrino a Foglietta a tutti gli Osti

Cap: 88

181: Si Statuisce, et ordina, che tutti gli Osti si dentro di questa Terra, che quelle della Strada Sabina, che Flaminia provenienti dall'osterie spettanti a questa Commu=nità, che altre Osterie parti=colari debbano pagare il quattri=no a Foglietta a tenore delle Bol=le de Sommi Pontefici registrate nel Tomo secondo del de Vecchis, e dalli reiterati ordini della S. Con=gregazione del Buon Governo, che ne ha comandata la pronta os=servanza, come resta annotato in detto Tomo al fol. 134: al 140=mentre La nostra Comunità resta

sot=

sottoposta al pagamento de frutti
per ogni anno per l'imposizione
di detto quattrino a foglietta, e
pertanto si stabilisce, et ordina
che ogni Oste tanto presente, che
futuro, e per quelle Persone, che
vorranno aprire altre Osterie,
benche non appartenessero à d.a
nostra Comunità, debbano pa=
gare per ciascun'Oste scudi quat
tro l'anno, senza farsegli al=
cun difalco, et in caso contrario
sia tenuto tanto il Sig.r Podestà,
che Magistrato pro tempore
al risarcimento di quello che po=
tesse avere detta Comunità
per quel tanto meno in caso non
si facessero pagare l'intiera
somma come sopra tassata ad
ogni Oste anno per anno, non in
tendo per Osti quelli, che vendono

nelle proprie Case, o Capanne il
112v proprio Vino.

Delle tré Chiavi della Credenza, dove si ritengono conservate le Scritture, e Sigillo Comunitativo
— Cap. 69 —

181: Si statuisce, et ordina, che nella
Credenza, dove si ritrovano le più
esenziali Scritture spettanti
a questa nostra Comunità, e Si-
gillo Comunitativo, esistente
detta Credenza nella Segreteria
dove vi sono tre Chiavi, e dette
chiavi non sono state poste
in essa Credenza, e fatte a Caso,
e per togliere di mezzo tutti
i disordini, che potessero accadere
come altre volte è accaduto, si
deb=

debbano ritenere dette Chiavi
per maggior custodia di dette
Scritture, e Sigillo, et altro in det=
ta Credenza esistenti, una dal
Sig.r Podestà, l'altra dal Sig. Con=
faloniere pro tempore, e l'altra
dal Segretario, e sopra ciò vi ha
anche provveduto La S. Congr.ne
del Buon Governo come per let=
tera in data il primo Febraro
1744: registrata in Libro intito
lato registro delle Lettere al
fol. 148:, che parimente si re=
gistra in appresso, acciò sia
sempre in osservanza.

183: Si Statuisce, et ordina, che bisognan
do qualche Scrittura esistente
in detta Credenza vi debbano sem
pre assistere unitam.te tutti tre
li sopranominati, e l'uno non

113v

debba fidarsi dell'altro in con
segnare le Chiavi, così anche
nel porsi il Sigillo Comunitati
vo in qualunque Scrittura, ben
che di poco rilievo, bensì porsi
sempre col consenso di tutte
trè le suddette Persone, speci
ficandosi per maggior intelli
genza anche nel porsi il Sigillo
nelle Lettere, che si scrivono
dal Segretario per servigio della
nostra Comunità, dichiaran
dosi, che prima di porsi detto
Sigillo debba Leggersi attenta=
mente tanto dette Lettere, che
qualunque Scrittura dove ver
rà posto detto Sigillo, e contra
venendo a sì giusta determi
nazione cadino in pena di scu
di venti per ciascuno de nomi
nati, oltre della privazione in
perpetuo

perpetuo della loro Carica, e la
pena resti applicata intieramente
alla detta Comunità senza spe=
ranza restarne aggraziati.

Tenore della lettera
della S. Congre.ne del Buon
Governo, che si scrive
al Podestà

184: Fori = Al Mag.co mio Amatissimo=
Il Podestà di Colliscipoli = Non
deve un solo ritenere le Chiavi
della Credenza ove conservansi le
Scritture, ed altro di cotesta Co=
munità, come si è abusivamen=
te costì introdotto, ma più tosto
seguendo il buon costume pri=
miero, tre doveranno essere le
Chiavi della medema da ritener=
si una da Voi, l'altra dal Capo=

114v Priore pro tempore, e la terza dal Segretario Priorale a cari
co di cui sarà intanto informa
re per tale effetto l'Inventario
di tutte le accennate Scrittu
re come sarà vostra cura li in
quirere, e provvedere contro
di quelli per colpa de quali al
cune di esse Scritture si sono di
sperse, e perdute. Tanto appun
to ha ordinato la S. Congreg.ne, e vi
prego salute = Roma primo Fe
braro 1744 = Vostro Amorevole =
A. Cardinal Riviera = Pietro Pao
lo Conti Segretario.

Non si possono far strade
= in Beni altrui =

= Cap: 10 =

185: Si statuisce, et ordina, che non sia
Lecito

Lecito ad alcuna Persona far

strade in Possessioni d'altri sot=

to qualsivoglia pretesto, e con=

trafacendo cada in pena di giuli

tre da applicarsi la metà alla

Comunità, el'altra metà alla

Curia per ciascun Trasgressore,

che sarà trovato Reo, e abben=

che vi fosse passato per moltis=

simi anni, con tutto ciò non pos=

sa allegare possesso alcuno, ben=

che fosse di cent'anni, e più.

Non si possono fare esecu=

zioni sopra il letto, ed al=

tro come in appresso

Cap: 31

186: Si statuisce, et ordina, che per qua

lunque debito resti proibito farsi

115v

l'esecuzione sopra il letto, e suoi finimenti, che vi si troveranno in esso, come anche sopra stromenti necessarij per la coltura de Terreni, e Bovi Aratorij, e suo Bifolco in atto che Lavorano, e bende il delitto provenisse da obligo Camerale, o guarantigiato sotto pena della nullità dell'esecuzione, e de danni che averà patito da sperimentarsi contro L'Esecutore, et anche contro il Creditore ogni qual volta pretendesse sostenere La detta esecuzione contro il presente Capitolo.

Procedersi

Procedersi per inquisizione contro le Persone di Colle=scipoli commettendo fran=di di non pagare le Ga=belle del comprare, e ven=dere, e per l'Uscitura

Cap: XI

187: Si statuisce, et ordina per quelli solamente di Collescipoli, che commettendo fraudi per non pagare le Gabelle del Comprare, e vendere, e per Uscitura, come spesse volte accade, e da questo modo di operare vien causato, che li suddetti Proventi della nostra Comunità sono andati in deteriorazione, e perciò sie=no tutti obbligati far Rassegna all'Affittuario di dette Gabelle di tutte quelle robe si venderanno

116v

o compraranno; così anche di quelle si porteranno fuori del Territorio a venderle, e contrafacendo si possi procedere anche per via d'Inquisizione, ed astringersi ciascuna Persona al pagamento della pena di scudi dieci per dividersi poi una porzione alla Comunità, altra alla Curia, altra all'Affittuario, e altra porzione all'Accusatore, che si terrà segreto.

Gabella de passi delle Strade Flaminia, e Sabina

Cap. 13

188: Si statuisce, et ordina, che l'Affittuarij della nostra Camerale Gabella della

della nostra Camerale Gabella
della Via Flaminia, come an=
che quella della Gabella del Pas=
so della Strada della Sabina
possino esigere la Gabella da
qualunque Passaggiere in con=
formità dell' infrascritte Tasse,
et ad effetto, che il Passaggiere
non possa allegare ignoranza
alcuna, che nella detta Via Fla=
minia, e Sabina si paga la Ga=
bella siano tenuti, et obbligati
tenere a pubblica vista appesa
alle Muraglie esteriori del Luogo
dove si paga detta Gabella, una
Tabella con Lettere grosse, o cu=
bitali, cioè quella della Via Fla=
minia = Gabella Camerale del
Passo di Collescipoli = E quella
della Via Sabina = Gabella del
Passo di Collescipoli = Come anche

117v

sieno tenuti, et obbligati tene
re affissa in una Tavola La
Tassa per l'esigenza suddetta
acciò non naschino fraudi
e nascendo controversia con
Passaggieri ognuno di essi pos
sino riconoscere L'importo p
detta Gabella di quelle robe, che
portano, e ricusando detti effet
tuarij di tenere detta Tassa co
me sopra affissa, e mostrarla
venendogli richiesta cadino in
pena di Scudi dieci per ciasche
d'una volta da applicarsi per
un terzo a detta Comunità, al
tro terzo alla Curia, e l'altro
terzo all'Accusatore, che si
terrà segreto, potendosi anche
procedere in tal caso per inquisi
zione, e possa liberamente il
Passaggiere senza pagare cosa
alcuna

alcuna proseguire il suo viaggio.

189: Che ogni Affittuario di essa debba principiare ad esigere detta gabella in ogni anno dal primo giorno di Settembre, e terminare nel primo giorno dell'altro susseguente anno nell'istesso primo giorno di settembre, questo si tanto nell'ingresso, che fine sia, e debba essere in detto giorno, cioè la mattina nell'apparire, che farà il Sole.

190. Si statuisce, et ordina, che quello sarà Affittuario di detta Gabella nella Strada Flaminia gli sia Lecito farvi L'Osteria per maggior comodo de Passaggieri, senza che il detto Affittuario possa avere alcun difalco in caso non volesse

118v

ritenervi detta Osteria, con
questo però sia tenuto, et obli-
gato pagare scudi quattro an-
nui per pagare il quattrino a
foglietta a detta Comunità
oltre l'affitto della detta Ga-
bella non ostante non vi voles-
se tenere detta Osteria.

191: Si statuisce, et ordina, che non sia
lecito al Conduttore del Passo
della Via Flaminia esigere in
avvenire da nessuna altra Person
che terrà aperta Osteria in
detta Via Flaminia Gabella
del quattrino a foglietta, ma
questa resti a favore della no-
stra Comunità come si dirà più
a basso.

192: Si statuisce, et ordina, che detti
Gabellieri

Gabellieri non possino ritenere
in dette Case alcuna Meretri=
ce sotto pena di scudi dieci
per qualsivoglia volta, che
contraverranno, restando suf=
ficiente per prova un sol Te=
stimonio, et applicarsi detta
pena nella forma come sopra.

§ 93: Si statuisce, et ordina, che tutte
quelle Persone forastiere, che pas=
seranno per dette due Gabelle
tanto nell'andare, che torna=
re portando robe sogette a det=
te Gabelle debbano pagare il
passo secondo resta stabilito
in detta Tassa, e per ovviare
tutti li disordini, che vi posso=
no nascere frà detti Gabellieri,
e Passaggieri, come più volte
l'è accaduto sia tenuto, et obliga

119v

detto Gabelliere nel passare, che
farà qualunque Passaggiere
con robe sogette a detta Gabel
la chiedere il Passo per l'im
porto di esso, bastando solo una
volta fare detta richiesta, e
ricusandosi dal Passaggiere
pagare detta Gabella incorra
nella pena di fraude, cioè per
dita di tutta la roba, e Bestie
che porteranno dette robe re
spettivamente, ed in tal forma
da simile a simile, e debba re
stare incorso in essa quando a
vrà fatta detta ricusa, e passa
to, che averà la Casa delli Sig.ri
Guadagnoli andando verso Nar
ni (parlando della Gabella della
Strada Flaminia), e andando
verso Terni la strada viene

dalli

dalli Schioppi, che va verso l'Ol=
mo, e viaro, bastando per pro=
va di detta fraude un solo
Testimonio, al quale se gli
debba prestare piena fede, e tut
te le robe, e Bestie che vi sa=
ranno sottoposte, et incorse
per detta fraude, si debbano
portare, e condurre respettiva=
mente dal Sig.r Podestà pro tem
pore, e quella farsi descrivere
dal suo Cancelliere per indi for=
marne Processo, e venire come
sarà di ragione alla Sentenza
o decreto diffinitivo, e quello si
ritrarrà da detta fraude deb=
ba dividersi come siegue, cioè
un terzo alla Comunità, un ter=
zo al Gabelliere, ed altro terzo
alla Curia; Rispetto poi per
La Gabella del Passo della Strada

120v

Sabina debbasi dal Gabelliere p
rimente richiedere l'importo
della Gabella di quelle robe, che
porteranno li Passaggieri nell'
istessa forma, che si è detto del-
la Strada Flaminia e quelli
che ricuseranno pagare det-
ta Gabella incorrino nella per
dita tanto delle robe, che por
teranno, che delle Bestie se
avessero sopra dette robe, ed
ogni Passaggiere, che non a-
urà pagata la Gabella s'in-
tenda incorso in detta pena
di fraude passato, che aurà
tutto il Terreno spettante al
SSmo Sagramento della Colle-
giata di S. Nicolò, dove vi è la
Casa di detta Collegiata, e dove
si paga, e riscuote detta Gabella
quali

quali Terreni, e Casa per lo più
si danno da detta Chiesa in
affitto al Gabelliere, il ritratto
poi di detta fraude dovrà
parimente dividersi come
sopra.

194: Si statuisce, et ordina espressam.te
che non sia Lecito a nessuno
delli suddetti due Gabellieri fat=
to, che averanno la fraude con=
tro qualunque Persona, che
non avrà pagato detta Gabel=
la componersi secondo spes=
so accade, bensì debbano, e
sieno tenuti denunciarla
al Sig.re Podestà prò tempore,
e condurre nell'istesso giorno
che auranno fatta detta frau=
de tutte le robe, e Bestie, o al=
tro, che averanno arrestato in

121v.

questa Curia sotto pena di scudi
di venticinque per ogni volta
che avranno mancato detti
Gabellieri di dare tale denun=
cia, e si possi procedere contro
de medemi per inquisitione,
e si creda da un sol testimonio,
e detta pena dividersi per un ter=
zo alla detta Comunità, un al=
tro terzo alla Curia, ed altro
terzo all'Accusatore, che si ter=
rà segreto, e sia proibito al Ma=
gistrato pro tempore di non
fare alcun rilascio per la portio=
ne spettante a detta Comunità,
ma quella pagarsi intiera=
mente da detti Gabellieri, in
caso contrario sia tenuto del
proprio detto Magistrato.

195: Si statuisce, et ordina, che se li Pas=
saggieri per defraudare il Passo
di detta Gabella entrati, che sa=
ranno in questo Territorio di Cole
scipoli trasuerseranno per stra
de indirette per non passare ne luo
ghi destinati dove stanno situa
te le due Case pagare detta Ga=
bella, incorrino l'istessa frau
de come sopra.

196: Si statuisce, et ordina, che se det=
ti Gabellieri esigessero da Passag=
gieri più di quello resta disposto
dalla Tassa di detta Gabella in
corrino nella pena di scudi ven
ticinque, oltre alla restitutione
del sopra più, e si possi procede
re per inquisitione, e la pena
dividersi come sopra.

197: Si statuisce, et ordina, che il Gabelliere

122v della Strada Sabina sia tenuto
pagare scudi quattro per il soli-
to quattrino a foglietta, benche
non vi tenesse l'Osteria.

198: Si statuisce, et ordina, che sicco-
me la nostra Comunità resta
aggravata da molti debiti ca-
gionati per non aver potuto af-
fittare l'Osteria esistente den-
tro questa Nostra Terra, però
per reintegrarla di quello va in
debito tutte l'Osterie, che sono
aperte, e che si possino aprire
da altri Particolari nella Via Fla-
minia solamente debbano paga-
re per il quattrino a foglietta
scudi quattro per ciascheduna
ogni anno alla nostra Comunità,
e questa reintegrata, che sarà
per

per il detto sbilancio, come sopra
sofferto quello si ritraerà dalle
dette Osterie debba andare pro=
porzionatamente in sgravio
delle due Osterie, cioè della
via Sabina, e di quella dentro
La Terra, quali fanno pochis=
simo spaccio di vino.

Tassa del Passo delle due
Gabelle tanto della Strada
Flaminia, che Sabina.

199= Per ogni soma di Allume
di Rocca baj. tre — — 03 —
Per ogni soma d'Armi
bajocchi sei — — 06 —
A Per ogni soma di Aceto
quattrini sei — — 01:2 —
Per ogni soma di filato
di qualsivoglia sorte baj.
sei — — 06 —

123v.

Per ciascun Cavallo, mulo, somaro portandosi a capezza, o senza capezza eccetto quelli, che porteranno selle, Bardelle, o basti baj. tre ——— 03

Per assogna per ciascun centinajo di libre portandosi in collo, o pure sopra Bestie baj. due, e quattrini due ——— 02:2

Per ogni soma di Amandole baj. sei ——— 06

Per ciascuna soma di Amandole con coccia quattrini sei ——— 01:1

Argento di qualsivoglia sorte per ciascuna libra baj. sei ——— 06

Per ogni soma di Anesi baj. dieci ——— 10

Per ogni soma d'Asse senza ferro quattrini nove = 01:4=

Per ogni soma di Anguille Salate baj. sei = 06=

Agore, Merletti, e Marciani portando in spalla baj. due per ciascuno di essi = 02=

Portando dette Merci sopra La Bestia baj. due, e mezzo = 02:2:

Per ogni centinara di Agnelli baj. dieci = 10=

Portando in collo L'accetta quattrini due = =2=

Per ogni soma di Butiro baj. sei = 06=

B.

Per ogni soma di Bambace baj. nove = 09=

Per ogni pezza di tela fatta a opera quattrini sei = 01:2=

124v

Per ogni soma di bicchieri, fiaschi, ed altri vetri baj. cinque — — 05 —

Portandoli in spalla baj. due — — 02 —

Per ogni Bove, Vacca, Gio=venchi baj. trè per cia=scuno di essi — — 03 —

C.

Cofani ferrati, e dipinti per ciascuno di essi quat=trini sei — — 01:1 —

Per ogni soma di Cera lavo=rata baj. diciotto — — 18 —

Per ogni soma di Cera ver=gine baj. trè, e quattrini trè — — 03:3:

Per ogni decina di Canape, benche soma quattrini trè per decina — — 3

Per ogni soma di Camere=canne quattrini trè — — 3 —

Canape di Canavali quat=
trino uno per decina == == 1=
Carne Salata, e fresca ben=
che soma quattrino uno
per ogni dieci decine == == 1=
Casse Vote quattrino uno
per Cassa == == 1=
Per ogni Soma di Coltre
di Bambacina, e Cortine
da Letto baj. sei == 06=
Per ogni coperta imbottita
quattrini trè == == 3=
Per ogni Soma di Coltre
di Seta lavorata baj. due
e quattrini due == 02:2=
Per ogni Soma di Corri di
Castrato baj. due, e quat=
trini due == 02:2=
Per ogni Soma di Carta bian=
ca baj. sei == 06=
Per ogni Capretto quatt. trè dui == == 32

125v

Per ogni Castrato quatt:^ni^ trè ═ ═ 3 ═

Per ogni soma di Cimatura quattrini sei ═ 01 : 1 ═

Per ogni soma di Carta Bambacina quatt:^ni^ trè ═ ═ 3 ═

Per ogni soma di Catini, Scudelle, e taglieri quattrini trè ═ ═ 3 ═

Per ogni soma di Corame bajocchi sei ═ 06 ═

Per ogni soma di Corame peloso ò verò baj. trè ═ 03 ═

Per ogni soma di Carta pecorina baj. sei ═ 0 6 ═

E se non sarà soma per decina quattrini trè ═ ═ 3 ═

Per ciascuna soma di Coragge di Corame bajocchi quattro, e quattrini quattro ═ 04 : 4 ═

E da una soma in giù per ciascun

ciascun centinaro di libre
bajocchi uno — — = 02 =
Caprioli, e Cervi per ciascu=
no quattrini tre — — = = 3 =
Per ogni soma di Cenere
quattrini sei — — = 01: 1 =
Per ogni soma di Rami
Lavorati baj: dodici — = 12 =
Per ogni soma di Rami
non lavorati baj. sei — = 06 =
Per ogni soma di Coiri Bu=
falini baj. sei — — = 06 =
Per ogni soma di Coiri di
Vaccina baj. sei — — = 06 =
Per ogni soma di Coiri di
Becchi, e Capre baj. tre — = 03 =
Per ogni soma di Crivelli,
e Vigliara baj. due, e quat=
trini due — — — = 02: 2 =
Per ogni soma di Cerchi da
Botti quattrini sei — = 01: 1 =

126v

Per ogni soma di Casse gran=
di da Botti, Vini, e simi=
li baj. due, e quattrini
due — — — — = 02: 2

Per ogni soma di Casse pic=
cole da Botti quattrini
nove — — — = 01: 4

Per ogni soma di Carbone
quattrini trè — — = = 3

Per ogni soma di Carbone
con mulo quattrini sei = 01: 1

Cappelle di Seta, o bombace
per ciascuna quattrini
sei — — — — = 01: 1

Per ogni soma di Calce da
Somaro quattrini trè = = 3

Per ogni soma di Cascio
baj. sei — — — = 06

Cascio sino al numero di
cinque pezze, cioè for=
mette, o casciotte non
paghino

paghino cosa veruna, da
cinque fino a cinquan=
ta quattrini cinque — == 01 ==
Capponi, e Galline fino a
un paro non paghino Gabella, da
un paro in sù un quat=
trino, e mezzo per ciascu=
no — — — — == == 1÷
Per ogni rubbio di Canapuc=
cio baj. cinque — — == 05 ==
Per ogni soma di Cardi
quattrini dodici — — == 02: 2:
Per ogni soma di Ceci baj.
tre — — — — == 03 ==
Per ogni soma di Cipolle
quattrini sei — — == 01: 1 =
Per ogni soma di Erbaggi
baj. tre — — — == 03 ==
Per ogni soma di Erba per
Bestie un quattrino, e
mezzo — — — == == 1÷

127v

Per ogni soma di qualunque sorte d'erbe quattrini sei — — 01: 1

Per quelle Persone, che portono falce fienara quattrini dui per ogni Persona — — 1

Per ciascuna soma di ferro, e Piombo baj. trei — 03

Per ciascuna soma di ferri lavorati baj. tre — 03

Per ciascuna soma di Fidi secchi baj. trei — 03

Per ciascun Fasciano quattrini uno, e mezzo — 1

Per ogni soma di Fusti da sella quattrini sei — 01: 1

Per ciascuna soma di fieno secco, e penicole quattrini trei — 3

Per ciascuna soma di ferri da sagerra baj. sei — 06

Per ciascuna soma di fode
re de Pelli baj. dieci — — 10 —

Per soma di ferri di Lance
baj. sei — — — — 06 —

Per ogni soma di ferri La
vorati in seghe baj. tre,
e quattrini tre — — — 03: 3 —

Per ogni soma di Funi baj.
cinque — — — — — 05 —

Per ciascuna soma di Fec
cia quattrini nove — — 01: 4 —

Per ciascuna soma di guar
nello baj. sette, e un quat
L. trino — — — — — 07: 1 —

E da some in giù per cia
scheduna pezza un quat-
trino, e mezzo — — — — 1÷

Per ciascuna soma di Palla
quattrini sei — — — — 01: 1 —

Per Germani per ognuno
di essi quatt.ni due — — — 2 —

Per ogni Soma di Fascioli baj. 3 — — 03 —

128v

Per ogni Grua quattrini due — — = = 2 =

Per ogni soma di Guanti
baj. tre — — — — = 03 =

Per ogni soma di Grano, Se=
golo, legumi quattrini
dodici — — — — = 02: 2 =

Per qualsivoglia sorte di
Legumi sino a mezzo
scorzo non si paghi cosa
alcuna. —

Per ogni soma di Ghianda
baj. due — — — — = 02 =

Per Galline sino ad un paro
si paga niente, e da un
paro in sù, e Gallo d'In=
dia un quattrino, e mez=
zo — — — — — = = 1.

Per ogni soma di Guardi da
pesce, e da ucellare trè
quattrini — — — — = = 3 =

Per ogni soma di giondi
Marini

Marini baj: trè — — — — = 03 =
Per ~~xxxx~~ ciascuna soma
di Giubboncelli da Putti
baj. sei — — — — = 06 =
Per Lumiera baj. uno — — = 01 =
Per ogni soma d'Incenzo
dodici quattrini — — = 01: 2 =
Per ogni soma di Lino fuo=
ri di Stato baj. sei — — = 06 =
Per ogni soma di Lino dello
L. Stato quattrini nove — = 01: 4 =
Per ogni soma di Legnami
Lavorati quattrini dodici = 02: 2 =
Per ogni soma di Piane, ce=
conenti, e simili quatt.ni
sei — — — — = 01: 1 =
Per ogni soma di Lana cru=
uida baj. trè — — — = 03 =
Per ogni soma di Lana La=
vata baj. sei — — — = 06 =
Per ogni soma di legnami

129v

da Botti, Barili, ed altri simili quattrini trè — — 3 —

Libri di Legge, e Medicina per ciascuno di essi quattrini trè — — 3 —

Per ogni soma di Libri baj. cinque — 05 —

E per ciascun Libro un quattrino, e mezzo — — 1.

M. Per soma di Merangoli, Limoni, Cedri baj. trè — 03 —

Per ciascuna soma di Merciaria baj. dodici — 12 —

Per soma di Mozzatura di Carta quattrini dodici — 02: 2 —

Per soma di Miele baj. trè — 03 —

Per ciascuna brocca di Miele quattrini sei — 01: 1 —

Per Massarizie, ed altri Arnesi baj. trè — 03 —

Per Macine in ogni paro baj.

sette

sette, e un quattrino = 07: 1 =
Per soma di Mortella bajoc=
chi trè = 03 =
Per ogni libra di Marzapa=
ni quattrini trè = = 3 =
Per soma di Miglio quatt.ni
nove = 02: 4 =
N. Per soma di Noci q.ni sei = 02: 2 =
Per soma di Nocchie quatt.ni
dodici = 02: 2 =
O. Per soma d'oglio bajocchi
dieci = 10 =
Per ogni rubbio di olive
baj. sei = 06 =
Per ogni paro di Stivali un
quattrino, e mezzo = ÷ 1 ÷
Per soma d'ova baj. sei = 06 =
Per soma di ossa di Bufala,
e Vaccina quattrini sei = 02: 2 =
P. Per soma di Panno Fioren=
tino baj. diecidotto = 18 =

130v

Per soma di Panni Fran=
cesi bajocchi diecidotto ═ 18 ═

Per soma di panni di al=
tre parti baj. cinque ═ 05 ═

Panni novi colorati di Lana
portati in spalla un
quattrino per braccio sino a
trè inclusive, da trè sino
a dieci braccia un bajoc=
co in tutto, da dieci brac=
cia sino ad una pezza
baj. due ———

Panno pavonazzo di grana,
e rosato di grana quattri=
ni due per braccio insino
a trè braccia inclusive,
da tre sino a dieci braccia
due bajocchi, da dieci
braccia sino ad una pez=
za baj. quattro ———

Per soma

Per soma de panni nostrali
baj. sei — — — — = 06 =

Per soma di Ligne quattrini
sei — — — — = 01: 2 =

Per quattro ligne non pa=
ghino niente — — — — — —

Per soma di Pelliccie con=
ce baj. sei — — — = 06 =

Per soma di Pesce baioc=
chi sei — — — — = 06 =

Per soma di pece bajocchi
sette, e quattrini quat=
tro — — — — — = 07: 4 =

Per soma de Pelli di Volpi
Latti, e Tassi bajocchi
dodici — — — — = 12 =

Per some di pelli di A=
gnello non conce bajoc=
chi trè — — — — = 03 =

E conce per ogni soma baj.
dodici — — — — = 12 =

131v

Per soma di piuma nova bajocchi quattro, e un quattrino	04:1
Per soma di pomi quattrini sei	01:1
Pezzi di Macina per ciascuna soma quattrini nove	01:4
Porci per ognuno di essi q.ni diecidotto	03:3
Per soma di panno di Canapucci baj. sei	06
Per soma di panno di Lino bajocchi sette, e un quattrino	07:1
Per soma di pelo di Bestiami quattrini sei	01:1
Per soma di Panico quat.ni nove	01:4
Pollastri, Tordi, Palombi, ed altri simili da quattro in	

in sù per ciascuno quattrini
mezzo — — — — — — — ÷

Per soma de Pomi quattrini
sei — — — — — — — — 01: 2 =

Per soma di Peperoni, me
loni, Cocomeri, Zucche, e
simili quattrini sei — — 01: 2 =

Pane cotto per ogni soma
quattrini sei — — — — 01: 2 =

Pecore per ciascun Centi=
najo baj. sei — — — — 06 =

Per soma di panni di Lana
quattrini dodici — — — 01: 2 =

Per soma di panni Mila
nesi baj. tredici, et un
quattrino — — — — — 13: 2 =

Per soma di panno bruno
d'Amelia bajocchi set
te, et un quattrino — — 07: 2 =

Paperi due quattrini per
ciascuno — — — — — — 2 =

132v

Che portando alcuno un
presciutto per uso proprio
non paghi cosa alcuna,
ne meno quelli, che por=
teranno legumi di qual=
sivoglia sorte, che non
arrivi a mezzo scorzo,
essendo mezzo scorzo
paghi un bajocco, un
scorzo due bajocchi, e
da uno scorzo sino ad
una quarta bajocchi quat
tro

Quelli, che porteranno panni
usati in spalla non pa
ghino cosa alcuna

E. Per ogni centinaro di Qua
glie quattrini sei ... = = 01: 1 =

Quartaroni di stagno, o di
ottone per centinajo quattrini trè ... = = = 3 =

Per soma di quarti di Legna quattrini dodici = = 02:12 =

Quadrelli per ogni soma bajocchi sette, et un q^no = = 07:1 =

R. Per soma di Rotelle baj^ni quattro, e un quatt^no = = 04:1 =

Rotelle per ciascuna, da una soma in giù un quattrino, e mezzo = = = 1 ½

Per soma di Rape quatt^ni sei = = 01:1 =

Per soma di rubbia quattrini dodici = = 02:12 =

Per soma di rascia quatt^ni nove = = 01:4 =

Rota per anotare bajocchi tre = = 03 =

Per soma di Rotelle quattrini nove = = 01:4 =

Per soma di Rame nuovo, e vecchio baj. sei = = 06 =

133v

S

Persoma di Stagno, e Metallo baj. tre = 03 =

Persoma di Senape bajocchi quattro, e quattrini quattro = 04: 4 =

Persoma di Sete quattrini diecidotto = 03: 3 =

Per ogni Sella un quattrino e mezzo, purche non sia per uso proprio = 1 =

Persoma di Sapone quattrini nove = 01: 4 =

Seta nuova filata per ciascuna libra un quattrino e mezzo = 1 =

Persoma di seme di Lino quattrini sei = 01: 1 =

Persoma di Sego Lavorato baiocchi sette, et uno = 07: 1 =

Persoma di Sacchi baj. sette, et un quattrino = 07: 1 =

Sonaglie per ciascun cen=
tinaro quattrini due = = 2 =
Per soma di Spezie di o=
gni sorte bajocchi die=
ci = 10 =
Per soma di Stoppa con=
cia bajocchi trè = 03 =
Per soma di schiuma di
ferro quattrini dodici = 01: 2 =
Per soma di Sugari quat=
trini nove = 01: 4 =
Per soma di Scotano quat=
trini dodici = 01: 2 =
Per soma di Stamigna
quattrini trenta = 06 =
E da una soma in giù
per ogni pezza quat=
trini trè = = 3 =
Per soma di Schiavine
baj. sei = 06 =
Stagno metallo per ciasc.°

134v

libra mezzo quatrino — = = ÷

Per ciascuna Stola, o sia Stora un quatrino, e mezzo — = = 1÷

Per soma di Spelta vena, et orzo quatrini sei — = 01: 1=

Per ciascuna Stola Saracinesca q.ni trei — = = 3=

Per soma di Strutto baj. sei — = 06=

Per soma di Spade baj. sei — = 06=

T. Per soma di Termentina baj. sei — = 06=

Per soma di Tavole, Reconenti, Piane, Ceppi quatrini sei — 01: 1=

Per soma di Tomento quattrini trei — = = 3=

Per soma di Terra per fornace quatrini trei — = = 3=

Per soma di Tondina baj. sei — = 06=

Per soma di Tappeti baj.
dodici = = 12 =
E per ciascun Tappeto
quattrini trè = = = 3 =
Per some di Tavoloni, e ta=
vole baj. trè = 03 =
Per terra gesso per ogni li=
bre mezzo quattrino = = = ½
Per tratto per ogni paro de
Bovi quattrini sei = 01 : 2 =
Per soma di vasi cotti, e
V. pinti quattrini dodici = 02 : 2 =
E da una soma in giù
per ciascuna levata
quattrini trè = = = 3 =
E da quattro Vasi in giù
non paghi niente = = =
Uva, passarina per cia=
scun centinaro di Li=
bre quattrini trè = = = 3 =
Per soma d'uva baj. uno = 01 =

135v

Persoma di vena di ferro
quattrini trè = = 3 =

Velò di seta, o Bombace
quattrini trè = = 3 =

Velò di Lana per ciascun
centinaro quattrini
dodici = 02 : 2 =

Per ogni soma di vino
forestiere, e nostrale
baj. sei = 06 =

Per ogni libra di vernice
un quattrino = = 1 =

Persoma di Viscole quat
trini sei = 01 : 1 =

Per vanga quattrini due = = 2 =

Persoma di Zucche sec
che baj. tredici, et un
2. quattrino = 13 : 1 =

Persoma di Zennaro cun
forrato quattrini sei = 01 : 1 =

Per

Per Gennaro terrarolo per
pezza quattrini tre === 3 =
Per libra di Zaffarano
quattrini tre ——— === 3 =
Per soma di Zuccaro fino
dieciotto ——— = 18 =
Per soma di Zuccaro Rot=
tame, e rosso Baj. sei = 06 =

Gabella dell'Uscitura
Cap: 24

100. Si statuisce, et ordina, che al Ga=
belliere dell'Uscitura se gli deb=
ba dare dalla Nostra Comunità
la quarta, mezza quarta, e
scorzo di Legno bollate col segno
solito di detta Comunità, co=
me anche dare la Statera gros=
sa col suo marco, de quali
misure nell'atto della consegna

136 v

ne debba far ricevuta a favo=
re di detta Comunità, coll'obbli=
go di restituirle in fine dell'
Appalto [e durante detto appalto] non debba consegnare
diverse misure, e Staterre a quelle
Persone, che vendono, e compra=
no qualunque sorte di grano,
spelta, Biada, Orzo, ed altro fa=
cesse di bisogno, e non sia Lecito
a nessuna Persona di vendere
dette Grascie se non che con det=
te misure, e contrafacendo ca=
di in pena, e per ciascuna volta
di uno scudo da applicarsi per
un terzo alla Comunità sud=
detta, altro alla Curia, altro ter=
zo al detto Gabelliere, e dandosi
Licenza dal detto Gabelliere alli
venditori, e Compratori di potersi
servire

servire di altre misure, e Sta
tere non incorrino a pena veru
na, e dato il caso si trovassero
quelle scarse, o di maggior van
taggio, e non bollate con detto
bollo Comunitativo cadino in
pena tanto detto Gabelliere, che
quelli si serviranno di dette mi
sure di uno scudo da appli
carsi un terzo a detta Comuni
tà, altro alla Curia, et altro ter
zo all'Accusatore, che si terrà
segreto, e si possi procedere per
inquisizione.

101. Si statuisce, et ordina, che nell'in
gresso farà in detto appalto sia
tenuto, et obbligato nelli primi
tre giorni far pubblicare dal
Balio il Bando nè Luoghi soliti
di questa Terra d'essere il medemo

137 v

subentrato al suddetto appalto et in fine della pubblicazione di detto Bando debba farne fare dal med.^mo Baliò là rela-zione negli atti della Cancelle-ria Civile, e quella registrarsi dal Cancelliere, e contrafacen-do tanto di far pubblicare detto Bando e registrare come sopra non possi, e non debba conse-guire il suddetto Gabelliere al-cuna porzione di dette pene, ne quelle, che in avvenire per detto appalto potessero accadere per qualunque fraude di ogni genere spettanti a detto appal-to, come in appresso si espri-meranno, ma che tutta quella porzione di esse fraudi le potesse spettare

spettare, e debba restare a fa-
vore di detta Comunità.

ROR: Si statuisce, et ordina, che detto
Gabelliere sia obbligato fare
un Libro di carta con farci
apporre La Legalità di questa
nostra Comunità, e cartolarsi
dal Segretario di essa, nel qua-
le debbasi annotare tutte quel-
le Persone, alle quali si faran-
no le Bollette di quelle robbe,
che si venderanno da Terrazza-
ni, oltre dell'altre, che si porta-
no a vendere da medemi fuori
di questa Terra in altri Luoghi;
similmente facendo credito a
medemi tutte quelle partite, che
si troveranno descritte in detto
Libro abbiano forza contro det-
ti Debitori, come se fosse obbligo

138v Camerale, e non ci si possa dare
alcuna eccezzione, e ciò non fa-
cendosi, non debba avere al-
cuna prova, e si dichiara co-
me se fosse stata pagata det-
ta Gabella.

103. Si Statuisce, et ordina, che ven-
dendosi da medemi Terrazzani
robe di qualsivoglia specie
benche qui non espressa, sieno
come se fossero da parola in
parola nominate, benche le
portasse a vendere altrove sie-
no obbligati pagare detta Ga-
bella, e nella medema forma
sieno obbligati pagarla quelli
che abitano per tutto questo Ter-
ritorio, e restano tenuti anche
li Compratori, secondo li patti
che

che faranno fra essi quando ven
dono, e comprono, restando esen
ti sempre tutte le Persone Ec
clesiastiche da detta Gabella.

104. Si statuisce, et ordina per rime
diare alli disordini, che spesso
nascono fra Terrazzani in de
fraudare detta Gabella; e per
tal causa detto Provento non
viene affittato con quel prezzo,
che si dovrebbe, recando gran
danno a detta Comunità col
vendere dette Robe sottoposte
a detta Gabella tanto in questa
Terra, che suo Territorio, e con
durle a vendere anche ad altri
Luoghi, Mercati, Fiere, e come
gli pare, e trovandosi di non

139r avei pagata la Gabella, e fatta
la bolletta, incorra ciascuno
alla fraude, perdita di tutta
La roba, che portono, e dell'istes
si Bestiami, che anno sopra
di essi dette robe, oltre di Scudi
cinque da applicarsi una quar
ta parte alla Comunità, altra
quarta parte alla Curia, et al
tra quarta parte allo stesso Ga
belliere, et altra quarta parte
all'Accusatore se vi fosse, e
procedervi anche per inquisitione

105. Si statuisce, et ordina, che venendo
Porci forestieri a vendere in que
sta Terra, o suo Territorio, e non
vendendoli in tutto, o in parte
li possino ricavare senza pagare
La Gabella

La Gabella, purche li riconduca=
cano per la medema Strada,
dove sono venuti, e passando
di Longo sieno tenuti pagare
un baiocco per Porco.

R06: Si Statuisce, et ordina, che il
Fornaro del Pan venale di que=
sta Comunità, benche avesse
portato in questa Terra gra=
no forestieri, gli sia permesso
poter cavare quella quantità
di pane, che vuole, con man=
darlo ad altri Luoghi, sia te=
nuto però pagare al Gabelliere
per ogni soma di pane baj.
quattro, e così anche del Tri=
tello, e semmola pagare baj.
trè per soma.

R07: Si Statuisce, et ordina, che venendo

140v

in questa Terra Forestieri a ven
dere grano, Fave, Legumi, ed ogni
sorte di Biade, non sieno tenuti
pagare Gabella veruna, ma ri
cavandole paghino per ogni rubbio
baiocchi quattro per passo, e rite
nendo dette robe in questa Terra
per lo spazio di giorni dieci, e non
vendendole, o volendole ricavare
non paghino L'uscitura.

108: Si statuisce, et ordina, che tutti quelli
Terrazzani manderanno, o porte
ranno Vino in Roma per uso loro
proprio, o della Fameglia raccol
to però ne' proprij Beni, o che
si ritenessero a coltura paghino
bajocchi cinque per soma.

109: Si statuisce, et ordina, che se Li
Forestieri

Forestieri condurranno some
di oglio, o altre robe di quelli
di Collescipoli paghino la Ga=
bella d'onde passeranno, ed il
simile conducendosi, e portando=
si con le medeme Bestie delli
Uomini di Collescipoli paghino
la Gabella dell'Uscitura, et an=
che portando roba in spalla.

= Pizzicheria =
= Cap. 35 =

110. Si statuisce, et ordina, che il Magi=
strato pro tempore debba fare
tutte le diligenze, acciò resti
affittata la Pizzicheria a quel
prezzo maggiore, che si puole,
e affittata, che sarà, si proibisce
a ciascuno di non poter vendere
a minuto tutti quelli Capi di

141v

robe, che resterà obbligato tenere
l'affittuario, che sarà di essa
sotto pena di uno scudo per
ciascuna volta aurà contrave-
nuto da applicarsi un terzo alla
Comunità, et altro alla Curia
et altro terzo al detto affittua-
rio, e si possi procedere per via
d'inquisizione.

n. 11: Che detto Pizzicaruolo sia tenuto
et obbligato tenere in detta Pizzi-
cheria tutte l'infrascritte robe,
secondo si è sempre praticato
per lo passato, e debbano essere
di buone qualità, in caso con-
trario debba il Sig.r Podestà
proibirle, e dopo detta proibizio-
ne, se detto Affittuario le vendes-
se, cadi in pena di scudi tre
per ciascuna volta da applicarsi
ter

uno terzo a detta Comunità, altro
alla Curia, ed altro terzo all'Ac=
cusatore, e si possi possi procedere
per inquisizione.

XIII: Che detto Affittuario debba vendere
dette robe nel modo, e forma, che
sieranno stabiliti li prezzi di
esse, che si devono porre nella
Tariffa da farsi dal Cancelliere
della Comunità pro tempore,
e sottoscritta dal Sig.re Confalonie=
re pro tempore, e detta Tariffa
tenersi in detta Pizzicheria in luo=
go, che si possa vedere da ognuno,
e vendendo dette robe, o ciascuna
di esse di più del prezzo stabilito
incorra nella pena per ciascuna
volta di Scudi trè da applicarsi
come sopra, e si possi procedere per
inquisizione.

N.13: Che tutti li pesi, e misure solite à
142v tenersi in detta Pizzichenà siano
bollate, e trovandole scarse ca=
dino nella medema pena in cia=
scuno di esse da applicarsi come
sopra.

N.14. Che rispetto all'Oglio sia tenuto, et
obbligato detto Pizzicaruolo nel com=
prarlo da altri, o che si facesse
delle proprie olive, che averà por=
tare la mostra al Sig.re Confalonie=
re pro tempore per riconoscersi
se sia di buona qualità, e questo
farsi volta per volta, che com=
prerà detto Oglio, e che detto Piz=
zicaruolo altro non possi lucrare
per di lui utile, se non che giulj
trè per ogni recentaro, e non più,
e contrafacendo a quanto sopra
cadi in pena per ciascuna volta
di

di giulj quindici da applicarsi come sopra, e proceder si per inquisizione.

N.15: Che detto Affittuario non possi impedire quelli Forestieri, che si portano a vendere Cascio, e Carne Salata in questa Terra, e si proibisce al detto Affittuario, che non possa comprarla se non che dopo sonato il mezzo giorno, che detti Forestieri avranno tenuto dette robe nelle Strade, e Piazze publiche a vista di tutti, e contrafacendosi cadi in pena della perdita di tutta la rofa da applicarsi come sopra, e proceder si per inquisizione.

N.16: Che sia lecito ad ogni Forestiere portare in questa Terra qualunque

143v. sorte di Salumi, e quelli venderli
ad ogni Persona, senza incorso
di pena alcuna per tutto il gior=
no di ogni venerdì dell'anno per
essere giorno di Mercato, nè si
possa dare alcuno impedimento
dall'Affittuario di detta Pizzi=
cheria, che il detto Affittuario
oltre l'affitto da pagarsi a que=
sta Comunità secondo durà
stabilito, sia tenuto pagare
all'Affittuario della Scopella=
tura la solita Gabella per
detto Affitto secondo la Tassa stabi=
lita.

XLI: Che non trovandosi affittare det=
ta Pizzicheria sia lecito ad
ogni Persona d'aprire la bot=
tega ad uso di Pizzicheria, con
pagare a questa Comunità
scudi cinque l'anno, e di

aprirla

aprirla dentro il mese di Set=
tembre di qualunque anno, e
non aprendola in detto mese
non gli sia lecito di aprirla, e
qualunque Persona aprirà det=
ta Bottega, benche poi non
volesse continuarla sia tenu=
to pagare li suddetti scudi cin=
que a detta Comunità, e detto
pagamento s'intenda dettta
essere anno per anno per ciascuno
di essi, che apriranno detta
Bottega, come anche sieno te=
nuti pagare all'Affittuario della
Scopellatura la solita Gabella
stabilita, e che sieno tenuti,
et obbligati tenere nelle di Loro
Botteghe tutto il Sortimento,
che si ricerca per una buona
Pizzicheria, e quella vendersi
con li prezzi da stabilirsi dal

144v Sig.ʳ Gonfaloniere pro tempore, e con li soliti pesi, e misure della Comunità, ed in caso di contravenzione incorra ciascuno di essi alla pena stabilita come sopra.

Nota delle robe che deve tenere il Pizzicarolo

118: Salame
Carne salata, cioè Onto, Ventresca, Barbaglie, Presciutto
Strutto, e assogna
Cascio nostrano tosto
Cascio nostrano fresco
Cascio Romanesco tosto
Cascio Romanesco fresco
Cascio Parmegiano
Provature Marzoline
Sonnina

Merluzzo

Merluzzo
Aringhe
Saracche
Salamone
Alici
Sardoni
Oglio

Tassa stabilita per
detta Scopellatura
= Cap: 36 =

N.19: Per Barile di Sorla baj.
cinquanta = 50 =
Per Barile di Tonnina
baj: trentasette e mez=
zo = 37:#
Per Barile di Alici baj.
trentasette, e mezzo = 37#
Per Barile di Sardoni baj.

145v

trentasette, e mezzo ——— = 37#

Per Barile di Alici gran=
dotto di quartarolo longo
baj: quindici ——— = 15 =

Per Barile piccolo di Ali=
ci baj: sette, e mezzo ——— = 07#

Per Sarache baj. venti=
cinque per ogni Bab=
la ——— = 25 =

Per ogni Botte di Sarache
uno scudo ——— 01 = =

Per Aringhe bajocchi cin=
que per ogni Centina=
ro ——— = 05 =

Per Barile di Aringhe
baj. venticinque ——— = 25 =

Per Anguille salate baj.
cinque il Cento ——— = 05 =

Per merluzzo per ogni
cento libre baiocchi
cinque ——— = 05 =

Pesce

Pesce Salamone, ed altri
pesci Salati per ogni
cento libre baiocchi
cinque = = = = 05 =
Per Caviale per ogni cen=
to libre baj. dieci = = 10 =

Comprare, e Vendere
Cap. 33

Pmo. Si statuisce, et ordina, che l'appal=
tatore sia tenuto, et obbligato
fare un libro di Carta bianca,
e Cartolato con farci porre la
legalità della Comunità, nel
quale sia tenuto giornalmente
annotare tutte le assegne, che
si faranno da qualunque Per=
sona, con porre giorno, mese, et
anno, nomi, e Cognomi de Con=
traenti, e quelle cose, che auranno

contratte, e con li prezzi fra le
Parti stabiliti, al qual libro in
tal forma tenuto con detti requi=
siti se gli dia, esibendosi tanto
in giudizio, che fuori di giudizio
piena fede, et esecuzione come
se fosse pubblico Istromento roga=
to da qualsivoglia Notaro, e man=
cando l'Appaltatore suddetto del=
la detta Gabella far detto Libro, o
essendo mancante di alcuna
delle circostanze già dette, o cia=
scuna di esse, o scrivendo in detto
Libro altre cose non spettanti a
detta Gabella, non se gli debba
prestare alcuna fede, bensì resti
nullo, et invalido, ne possa molestare
alcuna Persona per il pagamento
di detta Gabella.

Nel

XXI: Si statuisce, et ordina, che tutte quelle Persone vorranno comprare, o vendere le sudescritte cose sieno tenute, et obbligate a farne unitamente l'assegna nel termine di giorni cinque al suddetto Appaltatore, e non facendola incorrino in pena tanto l'uno, che l'altro di essi di giulj cinque per ciascuno da applicarsi due parti alla nostra Comunità, et una parte al d.o Appaltatore, e procedendosi per inquisizione, si debba fare trè porzioni di detta pena, con applicarsi l'altra alla Curia.

Tassa di detta Gabella

Cap: 78:

XXII: Per chi venderà, o comprerà Beni

147v Stabili, Bestie Vaccine, Caval=
line, Muline, et Asinine bajocchi
trè per ogni Scudo, e debbasi pa=
pagare la metà per ciascuno
di quello compra, o vende ——

113: Restando esenti da detta Gabella
le Doti, ed altre cose, che si deli=
beraranno per subasta si per
qualsivoglia debito civile, che
per delitti.

114: Che comprandosi da Terrazzani Be=
ni Stabili da Forestieri non si
paghi veruna Gabella.

115: Per quelli, che permuteranno tan=
to Beni Stabili, che Bestiami
sieno tenuti pagare detta
Gabella di bajocchi trè per
ogni Scudo per una cosa sola

dette

delle suddette Specie permu=
tate, e venendo una di esse
sia di maggior valore, in tal
caso quel di più si debba paga=
re detta Gabella alla ragio=
ne come sopra, e la metà per
ciascuno di detti Contraenti.

RR6: Che dandosi in solutum Beni
Stabili, e Bestiami ad alcuna
Persona, sieno tenuti pagare
detta Gabella di bajocchi trè
per ciascun scudo, per la metà
per ciascuno delli Contraenti.

RR7: Che venendo alcun Forestiere a
vendere Bestie in questa Ter=
ra, e suo Territorio, il Terrazza=
no sia tenuto pagare per detta
Gabella bajocchi due per ogni
scudo, e debba restare esente

148v

il detto Forestiere da detta Gabella.

118: Portandosi da Tenarrani a vendere Bestiami nelle Fiere, et altrove, e vendendosi paghino solo un bajocco per ogni Scudo, vendendoli però a Forestieri, ma vendendoli a Tenarrani paghino la solita Gabella di bajocchi trè per ogni scudo, e sempre la metà per ciascuno di detti Contraenti.

119: Per li Tenarrani, che condurranno Bestie Vaccine a Roma comprate da Forestieri a vendere, non sia obbligato pagare detta Gabella, e comprandosi da Paesani, in tal caso paghino detta Gabella di bajocchi trè per ogni Scudo

scudo nella forma come sopra
stabilita.

130: Che tutte le vendite si trattaran=
no, concluderanno, e faranno
fra Terrazzani nelle Fiere di S.
Antonio, S. Lorenzo, S. Maria del=
le Cerrete, e di S. Gio: Decollato,
situate in questo Territorio, e
Terra respettivamente di Col=
lescipoli tanto de Beni stabili,
che Bestiami, che sieno vivi,
debbano pagare detta Gabella
di bajocchi trè per ogni scudo,
e nella forma come sopra.

131: Che li Venditori, e Compratori an=
dando dall' Appaltatore sud.
detto per fare l'assegna delle
sopradette cose, e non trovando=
lo sieno tenuti farla al Cancelliere

149v o Segretario di questa Comuni=
tà, e intimarla al detto appal=
tatore, e non facendola dentro die=
ci giorni se saranno assenti, e
dentro cinque se presenti incor=
rino alla pena di un giulio per
scudo del valore della cosa ven=
duta da applicarsi la metà all'
appaltatore, un quarto alla Comu=
nità, et altro quarto al Sig. Po=
destà

=Genziana=

Cap. 39

131: Si statuisce, et ordina, che a nes=
suna Persona sia lecito, e per=
ciò espressamente si proibisce di
cavar fuori da questa Terra,
e

e suo Territorio Cenci spettanti
a detto Provento, nè quelli ven-
derli ad altre Persone se non
che all'Appaltatori di questa
nostra Comunità, e chi con=
traverrà cadi nella pena di
uno scudo per ciascuna volta
da applicarsi un terzo a detta
Comunità, altro all'Appalta=
tore, ed altro terzo alla Curia.

Necessario della Porta di Sopra

Cap: 80

133: Si statuisce, et ordina, che l'Ap=
paltatore di detto Necessario
sia tenuto, et obligato tenerlo
atturato dalla parte della
Porticella, in maniera, che non
fiati, e renda puzzore, e quando

150 v. leva lo stabbio, debba subito
portar via, sotto pena di uno
scudo da applicarsi un terzo al=
la Comunità, altro all'Accusa=
tore, ed altro terzo alla Curia,
e procedersi per inquisizione.

Corsi di acque de' Fossati, e Fonti
Cap: 81

n34: Si statuisce, et ordina, che li Com=
pratori di qualsivoglia acqua
tanto de Fossati, che Fonti pos=
sino condurle per le Possessio=
ni di altri per il manco danno=
so luogo, con questo però sieno
tenuti pagare a quelli, che rice=
veranno tal'incomodo tutto il dan=
no, che apportasse il Corso di dette
acque

acque a stima de Periti di
questa nostra Comunità, e che
a nessuna Persona le sia lecito
deviare dett' Acqua sotto pena
di uno Scudo per ogni volta, ol=
tre all'emenda del danno da
applicarsi un terzo alla Comunità
altro alla Curia, ed altro terzo al=
li Compratori di dette acque.

135. Che a nessun Compratore di esse
sia Lecito condurre dette Ac=
que per Strade pubbliche, ma
fuori di esse, e condotte le avrà
nelle sue possessioni non
possi similmente farle uscire
in dette Strade pubbliche, se non per semplice
transito, e smotramento, con que=
sto, che guastando il Corso di esse

151v

la Strada, o dando impedimento
a Persone, sieno tenuti rimediarvi
nella forma, che ordinerà il Sig.
Podestà pro tempore, sotto la pena
che dal medemo si stimerà più
propria, e mettendo li Corsi dell'
Acque nelle Strade pubbliche
cadino in pena di Scudi cinque
per ciascuna volta da applicarsi
un terzo alla nostra Comunità,
altro alla Curia, ed altro terzo all'
accusatore, e si possa procedere
per inquisizione, e sieno anche
tenuti finito l'anno per tutto
li 10: Settembre per li Scavamen-
ti, Scassamenti, Fossi, che avranno
fatto dette Acque, ridurre il tutto
nel suo pristino Stato, con assegnarsi

dal

dal Sig: Podestà un termine competente, in caso contrario debba assegnargli con le gravatorie a suo arbitrio fin tanto, che averanno adempito al detto risarcimento.

236: Che tutti quelli compreranno detti corsi di acque sieno tenuti, et obligati fare Argini nelle Possessioni dove condurranno dette acque, e non facendosi, e caso che dette acque facessero danno incorrano nella pena come sopra, oltre all'emenda, e nella stessa pena incorrerà similmente chi lascerà perdere, e di fare andare dette acque senza condurle alle Loro Possessioni.

237: Che conducendo dette acque, piene

152v et Arena nelle Possessioni di
altri, sieno tenute Levarle a loro
spese, sotto pena di scudi trè da
applicarsi come sopra, oltre
all'emenda dichiarando, che
nel Fossato di Capparone vi s'
intenda incluso il Fossatello, che
viene da Casa del Ricci alla Pos=
sessione degli Eredi del Sig.re Ma=
riano Carnevale.

n.38: Che il Fossato di Collemajoro non
si possa svoltarlo alla Strada
che comincia dalla Fontana
de Schioppi, e tira verso fiume
di quà verso Narni, ne sopra, ne
sotto la Strada.

n.39: Che il Fossato di Azzano non si possi
svoltare

svoltare di là dalla detta Strada
verso Terni, ma verso Narni fi=
no alla via di Tavernolo, che
comincia di là dal fonte di Cal=
ciolo sotto la Strada Romana,
ma sopra la Strada Romana
si possa mettere anche di là dal
Murello di detta Fonte.

A 40: Che il Fossato di Carone non si pos=
si svoltare per la Strada di Ca=
rone giù, che fà capo alla Stra=
da Romana, ne si possa mette=
re, o mandare per luogo alcu=
no di là da detta Strada di Ca=
rone, e Strada Cancelli, ne
per essa Strada Cancelli verso
Narni, ne possino fare Sciac=
quatori per detto Corso, sotto pe=
na a tutti, in caso di Contraven=
zione nelli casi suddetti come
sopra espressi, di scudi dieci

153v

da applicarsi come sopra; e si possa procedere per via d'inquisizione oltre all'emenda per il danno, che faranno dette acque.

R. 41: Si statuisce, et ordina, che solamente sia lecito alli Compratori di dette Acque di poter queste divertire, e svoltare come si è detto di sopra nelli soli Beni esistenti di là, e sotto la via Flaminia; cioè verso il Fiume Nera cominciando da detta Strada, e non mai negli altri Beni di questo nostro Territorio situati di sopra a detta Strada verso li nostri Colli, e Terra, ma l'acqua di detti Fossati debba scorrere per il solito, e naturale corso

per

per sin che averà scorso, e passato
li respettivi Ponticelli a tal'
effetto fatti nella Via Flaminia,
e contrafacendosi a quanto
si dispone incorrino li Trasgres-
sori nella pena di trè tratti
di Corda, ed altre pene ad ar-
bitrio del Sig.r Podestà, oltre la
rifezzione del danno.

R. 41. Che caso, che le Acque entrassero
nelle Possessioni doue sono con-
dotte, e che vi saranno fatti
gli Argini convenienti, e se
in tempo di pioggie grosse fa-
ranno danno, non incorra il
Conduttore in pena alcuna, et
il simile s'intenda in caso di
pioggie grosse se correranno per
le Strade, et il Sig.r Podestà pro
tempore con li Mastri di Strada

debbano giudicare sommaria=
mente se sia stata colpa, ò
nò de: Compratori di detti Fos=
sati.

N.° 43: Che a nessuna Persona sia Lecito
d'impedire detti Corsi di Acque
e prendere stabj, e particolar=
mente delle Acque, che vengono
da questa Terra per il Catrafoss.
sotto pena di Scudi dieci da ap=
plicarsi un terzo alla Comunità
altro al Sig.r Podestà, e Curia, et
altro terzo all'Appaltatore, e si
possa procedere per inquisitio=
ne.

N.° 44: Che a nessuno Affittuario di dette ac=
que sia Lecito unire più fossati
e Corsi d'Acque assieme, sotto
pena

pena di Scudi cinque per ciascuna
volta da applicarsi un terzo a detta
Comunità, altro alla Curia, ed altro
terzo all'Accusatore, e si proceda
per inquisizione.

n. 45. Che trovandosi qualunque Persona
che rompi il Condotto della Fonta=
na di Calciolo, e suolti l'acqua dal
suo Corso cadi in pena di uno
scudo per volta da applicarsi co=
me sopra, e si proceda per inqui=
sizione.

Custodia delle Porte della
= Terra =
= Cap: 8 n =

n. 46. Si statuisce, et ordina, che per le due
Porte di questa nostra Terra si
debba deputare per la custodia

155v

di esse un Portinaro per ciascuna
delle medeme, quali debbano
essere eletti dal Confaloniere,
e Priori pro tempore, ed ognu=
no di essi sia tenuto, et obli=
gato tanto di giorno, che di not=
te stare, et abitare alle Stanze
stabilite, et assegnate per tale
effetto dalla nostra Comunità,
con tenere buona cura di esse
Porte, e delle chiavi, e dette Chia=
vi non consegnarle a nessuna
Persona senza espressa licenza
in scritto dalli SS.ri Podestà, e Con=
faloniere pro tempore, sotto pena
in caso di contraventione di essi
Portinari della privazione di
esso Posto, e di un mese di carce=
razione, ed altre pene arbitrarie
del

del detto Sig.re Podestà, nè in casi
di necessità detti Portinari pos=
sino sostituire per custodia di
dette Porte qualche Persona sen=
za la dovuta licenza come sopra
sotto pena di giuli cinque da ap=
plicarsi a detta Comunità, e
al detto Sig.re Podestà, e che detti
Portinari sieno tenuti tene=
re aperte dette Porte rispetto
alla sera sino alle ore due di
notte, e dopo serarsi con le
dette chiavi, e se dopo dette
due ore di notte venissero per=
ravventura con bussare alle mede=
me Porte per voler entrare a
questa Terra, debbano detti
Portinari aprire, con questo
però, che quelli dovranno en=
trare debbano dare nome, e
cognome di essi, e non dando

156v

non se li debba aprire, e la mat-
tina poi nel suonare dell'Ave
Maria del giorno debbano det-
ti Portinari aprire dette Por-
te per commodo di tutte le
Persone tanto Terrazzane, che
Forastiere.

12: Che detti Portinari non debbano
far entrare Forestieri, che por-
tassero qualsivoglia sorte di
Arme, e non vedendosi dette
Armi, sieno tenuti domanda-
re se le portassero, e portando-
le farsene fare la Consegna
e restituirle poi nell'atto, che
vogliono uscire da dette Por-
te per andarsene dove li pare,
e ricusando detti Forestieri fa-
re il deposito di dette Armi in
potere

potere di detti Portinari, cadi
in pena di scudi dieci da
applicarsi per metà alla detta
Comunità, ed altra metà alla
Curia, e che detti Portinari di
tal ricusa come sopra subito
ne debbano dare la relatione
al Sig. Podestà pro tempore, e non
dandola oltre della privatio-
ne della Carica, cadino nella
medema pena da applicarsi
come sopra.

R. 28. Che detti Portinari sieno tenu-
ti, et obligati levare ogni
sorte di erbaglie solite nasce-
re nelle Muraglie Castellane
di questa nostra Terra, e quelle
scarpirle da esse una volta l'
anno, e fatto in tal forma per

tutto il mese di Maggio di ogni
anno, che il Portinaro della
Porta di Sotto debba princi=
piare dal Torrone di Porta
Nova in giù, e terminare fino
al Torrone vicino all'arco
delle Monache, et il Portinaro
della Porta di Sopra debba ter=
minare, e pulire il restante
di dette Muraglie Castellane
e si avverte a medemi, che
detta Scarpitura di dette er=
be sia fatta nel suo dovere, e
mancando di adempire a tutte
le suddette Condizioni cadino
in pena di uno Scudo per cia=
scuno di essi se avessero tra=
sgredito, e sia Lecito alli Sig.ri
Podestà, e Confaloniere pro
tempore

tempore, spirato detto termine assegnato del mese di Maggio come sopra, far scarpire tutte l'erbe, che si troveranno in dette Muraglie a spese di detti Portinari, o di quello non averà adempito in quella parte stabilita per sua portione da applicarsi detta pena nella forma come sopra.

R. 49: Che il Portinaro di Sopra sia tenuto, et obligato tener pulito il Formello, e Boccuccia dell'Acqua della Porta fino al Ponte del Molino, e non facendosi resti privo di detta Carica, oltre farsi fare detta politura a spese del medemo, e su ciò s'incaricano gli suddetti Sig.^li^ Podestà, e Confaloniere.

158v

N. 80: Si statuisce, et ordina, che oltre la paga stabilita dalla nostra Communità a detti Portinari debbano restare Liberi, et esenti dalli pagamenti del fuocolino, e capo loro solamente, e non mai de pesi Camerali, dovendosi pagare senza alcun difalco.

Tassa dell'uscitura
Cap: 83:

N. 81: Per soma di oglio di settecentanta compro, o misurato in Colliscipoli tanto da Terrazzani, quanto da qualsivoglia Persona bajocchi ventidue e mezzo = R. R: R.
Per rubbio di Olive bajocchi sei — — — = 06 =

Cavandolo

Cavandolo, e portandolo
fuori per farne Oglio, e
riportandolo in questa
Terra bajocchi due per ciascun
rubbio — — — — = 02 =
Per ogni rubbio di grano baj.
quindici — — — = 15 =
Per ogni rubbio di Fava baj.
quindici — — — = 15 =
Per ciascun rubio di Segola
baj. dieci — — — = 10 =
Per ogni rubio di orzo baj.
otto — — — — = 08 =
Per ogni rubio d'avena, o
Spelta bajocchi sette, e
mezzo — — — = 07:2:
Per ogni rubio di Seme di
Canapuccio baj. venti = 20 =
Per ogni rubio di miglio, Pa
nico, e seme di Lino bajoc
chi dieci — — — — = 10 =

159 Per ogni soma di Vino, e Ace=
to bajocchi dieci — = = 10 =
Per ogni soma di Mosto baj.
otto — = = 08 =
Per ogni soma d'Vua, e Ca=
nino baj: cinque = = 05 =
Per ogni decina di Canape baj.
uno — = = 01 =
e portandosi a vendere
detta Canape, e lino nelle
Fiere, e riportandole non
sia obligato pagare detta
Gabella, se non per la par=
te venduta, e prima di ca=
varla da questa Terra
ne debbano fare l'assegna
al Gabelliere, e dopo nel ri=
torno, che faranno darne
il Conto di quella venduta,
in

in caso contrario sieno
tenuti pagare tutta la
Gabella di questa quanti=
tà auranno cavata —

Per ogni decina de fumi baj.
uno — — — — = 01 =

Per ogni decina di Canape
costata, e non pettinata
baj. uno — — — = 01 =

Per ogni decina d'incaj baj.
uno, e un quattrino — = 01: 1:

Per ogni decina di tomento
quattrini due — — = = 2 =

Per ogni soma di fumi baj.
venticinque — — = 25 =

Per ciascun Lenzuolo nuovo
baj. uno — — — = 01 =

Per panno sottile un quat=
trino il braccio — — = = 1

Per pezza di panno di sette
Legami, e di Longhezza Canne

160v

sette baj. uno, e mezzo — 01: ½

Per cufe, accia, spago per ogni Libra quattrini tre — 3

Per ogni decina di miele baj. uno — 01

Per viti piantarelle, Piantoni, ed altre sorti di Alberi portandosi in spalla baj. uno — 01

Per ogni soma di essi bajocchi quattro — 04

Per ciascuna Bestia grossa, che si venderà, cioè Bovi, Cavalli, Muli, e Somari da Penazzani baj. dieci — 10

Per ogni Porco allevato bajocchi dieci senza pregiudizio di altre Gabelle — 10

Per ogni

Per ogni Porco allevato in Casa, e similmente per ogni Castrato bajocchi dieci senza pregiudizio di altre Gabelle — — — — = 10 =

Per ogni Agnello, e Capra, che averanno pascolato nel Territorio di Collescipoli baj: due, e mezzo — — = 02: 2:

Per ogni pelle di Castrato, Agnello, e Capra un quattrino — — — — = = 1

Per ogni Coiro di vaccina bajocchi due — — = 02 =

Per ogni Coiro di Bestia da Soma baj. uno — — = 01 =

Per lana di Macello bajoc. dieci per ogni cento libre = 10 =

Per ogni Soma d'ova di due ceste bajocchi venticinque — — — — = 25 =

161v

Per ogni cesta paghi per
mezza soma bajocchi
dodici, e mezzo — — — = 12: 2½

Per un giulio d'oua bajocco
uno — — — — = 01 =

Per soma de Polli, deve ca-
verà il Pollarolo bajocchi
venticinque — — — = 25 =

Per quindici para di Polli
quattrini due per paro,
e da quindici para in
su paghi per soma baj.
venticinque — — — = 25 =

Per qualsivoglia Pollo vi
porterà a vendere fuo-
ri del Territorio bajoc-
co uno — — — — = 01 =

Per ciascuna soma de fa-
gotti eccetto però stoppa
ac=

acconciata bajocchi
venticinque — — — — = 25 =
Per ogni soma di rape
cipolle, e frutti bajocchi
due, e mezzo — — — — = 02 : 2 :
Per frutti verdi in capo, et
in spalla quattrini
tre — — — — — = = 3 =
Per ogni soma di frutti sec
chi bajocchi dieci — = 10 =
Per ogni soma di paglia
e fieno a reti bajocchi
due, e mezzo — — — — = 02 : 2 :
Per ogni soma di Sansa
bajocchi due — — — — = 02 =
Per ogni Barile di Salume
e balla di Sarache bajoc
chi cinque — — — — = 05 =
Per ogni cento libre di Ca
scio bajocchi due, e
mezzo — — — — — = 02 : 2 :

163
162v

Per ogni cento libre sego, ed altri grassi Bajocchi due, e mezzo — — — = 02: 1/2

Per ogni cento Canne baj. uno — — — — = 01 =

Per ogni soma di Canestri, e sedie baj. tre — — = 03 =

Per ogni Carica in testa di Canestri, e sedie baj. uno = 01 =

Per ogni soma di Legna baj. uno — — — — = 01 =

Per ogni soma di stoppa, e Cenci bajocchi sette, e mezzo — — — = 07: 1/2

Per ciascheduna Carica di foglie di Cetre in Bestia baj. due, e mezzo — — = 02: 1/2

Per una Carica in Spalla baj. uno — — — — = 01 =

Per

Per ciaschedun paro de Bovi, che trainano Legni ta=gliati in Territorio baj. dieci — — — = 10 =

Per misura, e Peso

n. 5. n: Per ciaschedun rubio di gra=no frà Terrazzani da pa=garsi dal Venditore baj. sei — — — — = 06 =

Per ciaschedun rubio di fave baj: sei — — — = 06 =

Per ciascun rubio di Secina baj: quattro — — — = 04 =

Per ciaschedun rubio di Or=zo baj. tre — — — = 03 =

Per ciaschedun rubio di vena, e Spelta baj. trè — — = 03 =

163

Per rubio di Canepiccio baj: sei — — — = 06 =

Per rubio di miglio, Panico, e seme di Lino baj: trè — — — — — = 03 =

Per ciascun rubio di Noci bajocchi cinque — — = 05 =

Per recentaro d'oglio da chi si venderà baj: due, e mezzo — — — = 02:2

Per ciascuna decina di Canape, o lino frà Terrazzani quattrini sei, cioè trà il venditore, e Compratore — — — — = 01:2 =

Per ciascheduno Barile di Vino, e Mosto trà Terrazzani quattrini sei da pagarsi

tre dal Venditore, e tre
dal Compratore — ♂ = 01 : 1 =
ma comprandosi a bajocchi
debba pagarsi dal Compra
tore.

Per soma d'Uva fra terraz=
zani quattrini quattro
La metà per uno ♂ = = 4 =

Per passo delle infrascritte
robbe, e Bestiami, il Ga=
belliere pigli La Gabella,
come d'abbasso sarà notato

153: Per ciascheduna soma di
oglio bajocchi dieci ♂ = 10 =
Per ciascuna Bestia Vac=
cina compra fuori di
Patria, e Territorio, e che
si porta a vendere a
Roma, o altro luogo baj. tre ♂ = 03 =

164v Per ciascun Castrato, o Agnello, Capra, o Porco baj. uno = 01 =

Per ciascheduna soma di Legna mezzo bajocco = = ½

Per ciascheduna soma di Capretti baiocchi tre = 03 =

Per ciascun Capretto, o Agnelletto quattrini due = = ½ =

Per ciascuna soma di Limoncelli, e Merangoli = 03 =

Per ciascheduna carica di grano bajocchi due, e mezzo = 02: ½

Chiavari, Caldarari con loro Tasche quattrini otto, e passando due volte in un giorno paghino una volta solo = 01: 3 =

Vellettani

Vellettari, e Zaffarani in spal=
la baiocchi due ——— 02
Merciaroli con Canestri,
Pettinari Setacciari quat=
trini otto ——— 01: 3:
Vellettari, e reticellari con
some baiocchi due, e mez=
zo, ed essendo di più Pa=
droni bajocchi due per
Persona ———
Bicchierari in soma bajoc=
chi due, e mezzo, et in
spalla un bajocco, e mez=
zo.

Tassa per il Sig. Po=
destà pro tempore
nelle Cause Civili
ordinata dal publico
Conseglio, e formata
coll'assistenza delli

165v

Sig.ri Deputati eletti dall'istesso Consegeglio fin sotto il dì 28. = aprile 1748 =

= Cap: 84 =

n. 54: Per decreto nelle petizzioni, che si faranno dalli creditori contro lei Convenuti sino alla somma di scudi cinque si paghino baj. due = 02 =

Dalli scudi cinque fino alli dieci baj: cinque = 05 =

Dalli scudi dieci sino alli venticinque baj: dieci = 10 =

Dalli scudi venticinque sino cinquanta baj. venti = 20 =

Dalli scudi cinquanta
sino alli cento bajocchi
trenta — — — = 30 =
Dalli scudi cento sino
alli cento cinquanta
bajocchi quaranta = 40 =
Dalli scudi scudi cento
cinquanta sino alli
cinquecento bajocchi cin
quanta — — — = 50 =
Dalli scudi cinquecento
sino a qualsivoglia som
ma baj. sessanta = 60 =
Benche dal Giudice si spe
dissero dette Cause per de
creto difinitivo, o per sen
tenza si devono ripar=
tire detti emolumenti se
condo le somme delle pe
tizioni, che si faranno,
se poi il Litigante vorrà,

166v

dela causa si spedisca
per cedola, e quella voglia,
che sia formata dal Sig.r
Podestà debba dargli ratio=
ne laboris altri giulij cinque,
nella forma come sopra
contrasegnata.

Per decreto d'immissione, manu=
tentione, consegna, delibera,
aggiudicationi, subasta, e de
evacuando bajocchi dieci, e
se arriverà il valsente a scu=
di cinquanta bajocchi trenta,
dalli scudi cinquanta sino
alli cento bajocchi quaranta,
e da quello in sù sino a qual=
sivoglia somma bajocchi cin=
quanta, ma se averà avuto

Le

le Sportule per la Sentenza,
o decreto fatto non abbi
cosa alcuna.

Decreto per tutela, e Cura baj.
cinque 05 =

Decreto da interporsi ne'
Contratti delle Donne,
Pupilli, e Minori, se
sarà nel Palazzo baj.
dieci 10 =

Se sarà fuori del Palazzo
bajocchi venti 20 =

Per assistenza nell'esa=
me per ogni Testimo=
nio, che verrà esamina=
to con un solo interroga=
torio baj. dieci 10 =

Se saranno più interro=
gatorii si paghi per o=
gni sessione, che con=
tengano sei Carte baj. venti 20 =

167v Per accesso nel luogo, o luoghi controversi se farà dentro la Terra baj. dieci per ogni luogo di essi — — — — 10 =

Se sarà fuori la Terra baj: venti — — — 20 =

Se l'accesso si farà fuori la Terra per qualsivoglia lontananza oltre la Cavalcatura si paghi per ogni luogo si farà detto accesso baj. trenta — — — 30 =

Per sequestro, o Precetto bajocchi cinque — — 05 =

Per rivocatione di Precetto, o sequestro baj. due — 02 =

Per sottoscrizzione di Mallevadoria,

o libello bajocchi due, e
mezzo — — — — = 02: 2:

Per decreto di fare Inven=
tario bajocchi cinque = 05 =

Per decreto di rilasciare
qualcheduno con sigurtà
baj. trè — — — = 03 =

Per sottoscrizione di Man=
dato esecutivo bajocchi
cinque — — — — = 05 =

In tutte le Cause Commis=
sarie si esigga il doppio
della presente Tassa.

Tassa per il medemo Sig:
Podestà per le Cause Cri=
minali

R 55: Per esibita di ribandizione
di Cause Capitali per ogni
reo scudi due d'oro di

168v

di valore giulj dodici l'

uno ——— = 01: 40:

Per esibita di ribandizio=

ne di Galera uno Scudo

d'oro di valore giulj dodi=

ci dove entra la pena

afflittiva di Corpo ——— 01: 10 =

Decreto nelle Cause, cioe di

pugni, calci, tirature di

capelli, spintoni, e da simi=

li, a simili, purche non vi

sia sangue giulj cinque ——— = 50 =

In Cause di parole ingiu=

riose baiocchi trenta ——— = 30 =

In cause di Donne fra Don=

ne in Cause afflittive di

Corpo la metà meno, cioè

giulj sei ——— = 60 =

E nelle Cause dove non entra

La

la suddetta pena giulj
due ——————— = 10 =
In tutte poi le Cause de fur
ti, d'Uva, frutti, legna,
erbaggi, olive, incisione
d'Alberi fruttiferi, ed
altri simili a simili
incorrano nella pena
afflittiva del Corpo giu
lj dodici ——————— 01: 10 =
Di tutte le confiscazioni,
che si faranno alli Rei
ne spetti al suddetto
sig.r Podestà la quarta
parte, e le altri rimanen
ti porzioni spettino alla
Comunità, e rispetto
alle Composizioni glie
ne spetti la metà —
Per licenza di poter porta
re l'Archibugio baj. dieci

169 v

per un'anno, e per sei
mesi la metà — — = 10 =
Per gravatoria contro quel=
li Testimonj, che non
obbediranno a sottopor=
si all'esame bajocchi
dieci per ciascun di essi = 10 =
Per mandato di rilascio baj.
due — — — = 02 =
Per non graveturi bajocchi
cinque — — — = 05 =
E per li delitti gravi si pro=
ceda secondo le Costitu=
zioni Apostoliche.

Tassa per il Cancelliere pro
tempore per le Cause Ci=
vili separata da quella
del Sig.r Podestà.

Cap. 85

= Cap: 85 =

n.56: Per qualsivoglia petitione, o atto, protesta, replica, e bende contro più Persone baiocchi uno per ogni Persona, purche convivino assieme = 01 =

Per produzzione di qualsivoglia Istromento, Polizza, Taglia, Libri, articoli, e qualunque altra Scrittura, ed intimazioni bajocchi due compresovi l'atto = 02 =

Per l'esame in actis di ogni Testimonio baj. tre = 03 =

Per ogni Testimonio esaminato sopra gli Articoli, e con interrogatorij baj: sette, e mezzo, e se saranno eccessivi ad arbitrio del

170v

Sig: Podestà, baiocchi
sette, e mezzo = 07:2

Per risposta alle posizioni per
verbum credit, vel non
credit bajocchi uno per
ogni risposta = 01

Per l'obligo di stare a ragio
ne con la sigurtà baj:
tre = 03

Per disdetta baj: uno = 01

Per rogito in actis di Tutela
e Cura baj: cinque = 05

Per deposito in actis com
preso l'atto baj: due = 02

Per restituzione di deposito
quattrini due per ogni
scudo = 2

Per giuramento di Calunnia
compreso l'atto baj. uno = 01

Per termine

Per termine Statutario baj.
uno — — — — = 01 =

Per moderazione del termi
ne baj. uno — — = 01 =

Per partito decisivo com
preso l'atto baj. due = 02 =

Per elezzione de Periti baj.
due — — — — = 02 =

Per relazione de Periti
baj. due per Perito = 02 =

Per interposizioni di appel
lazione, o ricorso bajoc
chi due — — — — = 02 =

Per deposito di Chiavi baj.
uno — — — — = 01 =

Per restituzione di esse baj
uno — — — — = 01 =

Per restituzione di Scrit=
ture prodotte in actis,
e ne deve detto Cancel=
liere farne copia per

171 v posti in filza bajocchi
cinque, e se la copia ec=
cederà trè fogli gli si
dia un bajocco per fo=
glio — — — — 0 5 —
E restituendosi, e non fa=
cendosi detta Copia, si
deve in actis farela ri=
cevuta baj. due — — 0 2 —
Per Inventario, o descrizio=
ne de beni, mobili, semo=
venti, stabili, ed altro com=
preso l'obbligo di quello
si riceverà in deposito,
e con la sigurtà bajocchi
venti — — — — 2 0 —
Per la produzzione del Libel=
lo, o monitorio compreso
l'atto baj. due, e mezzo — 0 2: 2:
Per la deputazione del Pro=
curatore in actis ad lites
exigendum

exigendum, et quietan=
dum compreso l'atto baj.
due, e mezzo ——————— 02: 1/2:
Per Precetto, o sequestro baj.
due, e mezzo ——————— 02: 1/2:
Per rivocazione di seque=
stro, o Precetto compre=
so l'atto baj. due ——— 02 =
Per nota di sentenza, o de=
creto difinitivo sino al=
la somma di scudi dieci
bajocchi cinque, dalli scu=
di dieci sino alli venti
cinque baj. sette, e mezzo,
dalli scudi venticinque
fino alli cinquanta baj.
dieci, dalli scudi cinquan=
ta sino alli cento bajoc=
chi quindici, e dalli scudi
cento sino a qualsivoglia
somma baj. venti ——— 20 =

172v Per mandato esecutivo in
contumacia baj. due — 02 —
Per mandato esecutivo ri=
lasciato servatis servan=
dis sino alla somma di
scudi cinque baj. due,
dalli cinque sino alli
dieci bajocchi quattro,
da quello in sù fino alli
venticinque bajocchi
sette, e mezzo, dalli ven
ticinque sino alli cin=
quanta bajocchi dieci,
da quello in sù fino à
qualsivoglia somma baj.
venti ——————
Per rivocazione di qualsivo
glia mandato compreso=
vi l'atto baj. uno — 01 —
Per

Per mandato di sospetto
di fuga baj: quattro — — 04 —
Per mandato de evacuan
do baj. due — — — — 02 —
Per mandato d'Immissio
ne de Beni stabili, mo
bili, semoventi bajoc
chi dieci — — — 10 —
Per mandato di rilasso baj.
due — — — — — 02 —
Per mandato di manu
tenzione baj: cinque — — 05 —
Per Editto di Subasta di
Beni stabili bajocchi
due — — — — — 02 —
Per arresto di qualsivogª.
Persona in Carcere in
cause Civili bajocchi
due — — — — — 02 —
Per formare la lista delle
spese baj. due, e mezzo — 02:2:

173v Per fede di sequestro in
pubblica forma baj.
sette, e mezzo = 07: ½:
Per fede di Tutela, e Cura,
adizzione di Eredità
consensi, sigurtà, obli=
ghi, Immissione in pos=
sesso, reiettione di ap=
pellazioni, moderatione
di essa, revocatione d'Ini=
bitione, sequestri, pronun=
cie, e emissioni di Cau=
se in pubblica forma baj.
dieci = 10 =
Per copia di qualunque
atto con la repplica, e
Decreto in pubblica for=
ma baj. dieci = 10 =
Per copia dell'estratto degli
atti

atti bajocchi tre per
ogni carta, et ogni car
ta debba contenere
versi venti, e sillabe do
dici per ogni riga, e far
si detto estratto in pub
blica forma, se poi L'
estratto sarà duplica
to baj. tre per foglio, et
un quattrino
Per copia semplice di sen
tenza bajocchi sette, e
mezzo = 07:½
Se sarà in pubblica for
ma baj: quindici = 15
Per li accessi nel luogo
delle differenze si paghi
la metà meno di quello
si paga al sig. Podestà, e
cavalcatura da darse=
gli

174v

Per le Cause Commissarie esiga il doppio

Tassa per il Cancelliere nelle Cause Criminali
Cap: 86

N.S.: Nelle Cause Criminali sia tenuto detto Cancelliere ricevere tutte le querele dalle Parti offese, esaminare Testimonj, che s'indurranno dalle Parti querelanti, e ne da medemi ricevere alcun'emolumento, e neppure possi riceverlo il Sig: Podestà in caso si esaminassero i Testimonj dal medemo in mancanza del detto Cancelliere per giustificarsi il delitto, e ciò farsi d'ambedue gratis.

Per gravatorie si faranno
a Testimonij, che non obe=
diranno a sottoporsi all'
esame baj. tre per cia=
scun di essi, purche non
convivino insieme ⁓ = 03 =

Per rogito di Sigurtà di non
offendere per ciascuna
Persona baj. cinque ⁓ = 05 =

Per non gravetur, che si
farà dal Giudice bajoc=
chi due, e mezzo ⁓ = 02:½

Per ripetizione di ciascun
Testimonio dal Fisco con
l'interrogatorj non si pa=
ghi cosa veruna ———

Per ripetizione di ciascun
Testimonio a difesa con
l'interrogatorj del Fisco
bajocchi dieci per ciascun

175v

Testimonio, e se sarà un
Testimonio solo bajocchi
cinque, e se l'interro=
gatorj saranno eccessi=
vi se gli accreschi la
mercede ad arbitrio del
Sig.r Podestà ———

Per copia di Processo da pren=
dersi dal Reo per fare le
difese per ogni carta,
che contenga la faccia=
ta versi venti, e sillabe
dodici per ogni verso baj.
cinque; per foglio benche
fossero più lettere, e dando=
si l'originale del Pro=
cesso bajocchi due per
foglio.

Per esame a difesa nelle
cause pecuniarie per
ogni

ogni Testimonio baj.
trè — — — = 03 =
Per qualsivoglia istanza,
o atto, che farà il Reo
baj. uno, e se esibirà
Scritture coll'atto baj.
due in tutto, e per resti-
tuzione di Scritture baj
trè oltre la Copia di
esse se si farà dal Can-
celliere — — = 02 =
Per copie di articoli, Scrit-
ture, proteste, et atti
baj. tre per foglio — = 03 =
Per mandato di possesso
ne' Beni Stabili in-
corporati dal Fisco baj.
trenta — — — = 30 =
Per mandato di subasta,
e delibera de Beni mo-
bili incorporati dl Fisco

176v

sino al valore di scu=
di dieci bajocchi cinque,
da scudi dieci sino a ven
ticinque bajocchi dieci, da
scudi venticinque sino
a cento bajocchi quindi=
ci, e da quello in sù baj.
venti, e non più

Per Inventario in Cause
Capitali baj. quaranta = 40 =

Per Inventario in altre
Cause Criminali baj.
quindici = 15 =

Per registro di supplica
con l'atto, e produzzio=
ne baj. dieci = 10 =

Per fede di qualsivoglia
atto giudiziale bajocchi
sei = 06 =

Per fede di ricorso, o appella=
zione con il decreto baj.
dieci

dieci col pubblico — = 10 =
Per cassatura di Processo
in Causa Capitale giulj
dieci — — — 01 = =
Se averà data la Copia
del Processo al Reo baj.
cinquanta per detta Cas=
satura — — — = 50 =
Per cassatura di Processo in
Causa pecuniaria baj.
cinque — — — = 05 =
Per cassatura di Processo in
Causa afflittiva di Corpo
baj. venti — — — = 20 =
Per mandato di rilascio in
Causa Capitale, o afflitti=
va baj. dieci — — = 10 =
Per mandato di rilasso in
Causa pecuniaria baj.
due — — — = 02 =
Per restituzione di robe

177 v

rubate si facci gratis

Per copia di sentenza delle Cause Capitali, e di Galera giulij otto = 80 =

Tassa per il Bargello per le Cause Civili

Cap: 87:

N 58: Per mandati Camerali un bajocco per scudo sino a scudi trecento, e da quello in sù per qualsivoglia somma scudi quattro

vedi lo sgravio fatto nel 1806 al lib. de Consigli fol. 96.

Per mandati di questa Curia tanto realmente, che Personali sino alla somma di uno scudo baj: due, sino a scudi trè baj. trè, sino à scudi dieci bajocchi cinque, sino a scudi venticinque bajocchi sette,

e medeo

e mezzo, sino alli Scudi cinquanta
quattrini due per ogni scudo, dalla
detta somma in sù giulj trè, e
dalli scudi cento sino a qualsivo=
glia somma giulj cinque in tutto
et eseguendosi detti Mandati fuo=
ri la Terra, fossi, e controfossi
un terzo di più di quello tassato
come sopra

E fatto, che avrà l'esecuzione deb=
ba farne la relatione negli atti,
e delle robe esecutate portarsi
in Depositeria

Per mandato di sospetto di fuga
sino alla somma di scudi venti
cinque bajocchi dieci, e da questi
in sù sino a qualsivoglia somma
bajocchi venti

Per mandato di porre in possesso ne'
Beni stabili senza espressione
di somma baj: venti, e se si eseguirà

178v

fuori la Terra baj. trenta, e se nel mandato suddetto vi resterà espressa la somma abbi quattrini due per scudo sino a scudi ducento, e da quello in sù sino a qualsivoglia somma giulij sei.

Per mandato de evacuando benche restasse eseguito fuori della Terra ——— 40 =

Avendo avuto una volta la mercede dell'esecuzione fatta, e dovendosi di nuovo eseguire con l'istesso Mandato per il resto non possi pretendere altro emolumento ———

Per mandati manoregia, o liste degli Esattori della Comunità, d'anni dati, o altro provenienti

da

da detta Comunità, purchè
il mandato sia spedito mano regia si osservi come segue.

Per mercede di pene del danno
sino alla somma di giulj sei
baj. tre, e mezzo, e sino a qual=
sivoglia somma bajocchi set
te, e mezzo, dentro la Terra
se si facesse l'esecuzione, e
facendosi fuori debba esi
gere un terzo di più del tas=
sato come sopra, e facen=
dosi personale un giulio,
e fuori il doppio.

Per eseguire le liste del Deposita
rio della Comunità sino alla
somma di scudi trè quattrini
dodici, e da trè sino a dieci
bajocchi quattro, e dalli scudi

179v

dieci sino a cinquanta
bajocchi cinque, e dalli
scudi cinquanta sino a
qualsivoglia somma un
quattrino per scudo, pur=
che non passi giulij trè,
et eseguendosi fuori d.lla
Terra abbi un terzo di più,
e contro li forestieri
abbi il doppio.

Che detto Bargello, e suo
Birro non possi fare ese=
cutioni reali senza l'assis=
tenza del Balio.

Che detto Bargello abbia
il giorno di quelli, che starà
rà in carcere tanto per
cause Civili, che Criminali
un bajocco il giorno sino a
giorni dieci oltre la cattura.

Per

Per Inventario in Cause Civi
li Bajocchi dieci = 10 =

Tasse per il medemo
in Cause Criminali

R S G: Per qualsivoglia Inventa
rio in Cause Criminali
per ogni Reo Baj: venti;
quando però ognuno di
essi viuessero separata
mente, e stando in co
munione si esiga per
un solo Inventario = 20 =

Vadi la riforma al lib. dei Consigli fol. 96. dell' anno 1806

Per Cattura in Cause Ca
pitali oltre la nomi
na, e facendosi dentro
La Terra giulj dieci,
e fuori detta Terra giulj
venti

Per cattura in Causa di Galera

180v

giulj cinque, dentro la terra,
e fuori giulj dieci ———

Per cattura in Causa afflittiva
bajocchi venticinque, se fuori
giulj cinque ———

Per cattura in Causa pecuniaria
bajocchi quindici, se fuori
bajocchi trenta ———

Per qualsivoglia condannato
in Galera nel doversi traspor
tare a Narni, e dovendo il
detto Bargello per sicurez=
za condurre seco più Bir=
ri, per se abbi giulj trè, et
altri giulj trè per ogni Birro,
che porterà seco, benche fos=
sero più condannati per detto
trasporto

trasporto.

Per cattura di quello non aurà obedito alla cita=zione trasmessagli dal Fisco ad informare la Corte baj: quattro = 04 =

Che ricevendo il suddetto Ba=rigello Carcerati dalla Cu=ria di Narni non possa ri=cevere per consegna di essi, se non che il solito passeggio, et un grosso per ciascun Carcerato, e nella medema forma praticar=si nella consegna da far=si da qualunque altra Curia.

Passa per il Balio

= Cap: 88 =

268. Per ogni citatione ese=
guendosi dentro la Ter=
ra un quattrino = = = 1 =

181 v

Per ogni citatione, e inti=
matione eseguendosi
fuori la Terra bajocchi
due = = 02 =

= 40 =

Per citazzione, e intimat.e
da farsi contro il Fisco
quattrini due = = = 2 =

Per citatione Camerale frà
Terrazzani dentro la Ter=
ra bajoc: uno, se fuori
della Terra baj: due

Per citatione Camerale da
eseguirsi ad istanza de
Forestieri contro Terraz=
zani sì dentro, che fuori
di

di questa Terra baj
cinque — — 05 =
Per presentazione di Seque=
stro, Precetto, Libello,
Monitorio, Inibizione
spediti dalla Curia baj.
uno, eseguendosi fuori
della Terra baj. due —
Se l'Inibizione, o Monitorio
saranno di Roma baj.
cinque, et eseguendosi
fuori bajocchi dieci —
Per affissione dell'Editto
di Subasta baj. uno — 01 =
Per affissione di Citazione,
o Inibizione baj. uno — 01 =
Per Subasta de Pegni, e Beni
stabili sino al valore
di scudi quattro baj. uno,

182v

e dalli scudi quattro
sino alli venticinque
bajocchi due, e mezzo,
dalli venticinque sino
a cento bajocchi cinque,
e da quello in sù sino a
qualsivoglia somma baj.
dieci ___

Per le esecuzioni, che si fa=
ranno de' Pegni debba
esigere un quattrino per
qualsivoglia bajoc:, che
averà lo Birro da esiger=
si dal debitore, purche
non passi bajocchi cinque ___

Tassa

Tassa per le pene
de Danni dati da
osservarsi tanto dall'
Offiziale, che Guardia=
no pro tempore, in caso
chi de suddetti reste=
ranno esercenti in det=
ta Carica, e similmen=
te l'infrascritta Tassa
debba osservarsi per tut=
te le accuse verranno
da Particolari di questa
Terra

Cap. 89

R 61: Che in tutti li danni, che si
commetteranno da Bestia=
mi di ogni genere studiosi
le pene restino dupplicate

183v

per il giorno, e quella del giorno resti riduplicata commettendosi la notte tanto studiosi, che Casali

Chiunque Persona sarà trova=ta a far danno manuale in qualunque sorte di cose benche non espresse, sieno in questa come se fossero espresse di parola in parola, si paghi di pena bajocchi cinquanta oltre l'emenda del danno =50=

Chiunque darà danno ma=nuale ne Casali paghi di pena uno scudo, oltre l'emenda del danno, e portando via dal detto

Casale

135
1842

Casale quel danno averà
commesso debba pagare
il doppio di detta pena — 01 = =

Che tagliando, o rompendo
rami, o frasche d'Alberi
fruttiferi oltre l'emenda
del danno paghi di pena
giulj dieci per ciascuna
volta, e per ogni Persona — 01 = =

Chiunque taglierà Alberi
non fruttiferi oltre l'e=
menda del danno paghi
di pena giulj cinque — = 50 =

Che trovandosi alcuna Be
stia nelli Seminati pa
ghi di pena per ogni Be
stia, che sieno Bovi,
vaccine, Cavalli, Somari,
Porci, ed altri simili baj.
quindici per ogni Bestia

184v

e se il danno sarà stu=
dioso il doppio oltre l'emen=
da del danno —— ₰ = 15 =

Per qualunque Persona tra
verserà li Seminati di
ogni genere, e specie, et
anche nelli Casali paghi
di pena giulj tré, oltre l'emen
da del danno —— ₰ = 30 =

Che trovandosi alcuna Perso
na a rompere fratte de
Casali paghi di pena giu
lj dieci, oltre l'emenda
del danno —— ₰ ₰ 01 = =

Che quello darà danno ad
edere con coglierle esisten
ti nelli Casali s'intenda
pena manuale, e paghi di
pena

pena uno scudo, e portan-
dola via scudi due per
ciascuna volta oltre all'
emenda del danno ___ 01 = =

Che nelle Fonti, e Beverato-
ri di Animali nessuna
Persona vi possi Lavar
panni di sorte alcuna,
ne porvi Sporchitia sot-
to pena di giulij tre per
ciascuna volta, e Persona
e procedersi anche dal Giu-
dice per inquisitione ___ = 30 =

Chiunque Persona racco-
glierà, o batterà Ghiande
in ogni tempo paghi di
pena giulij tre, oltre all'
emenda del danno ___ = 30 =

Che dal giorno di Sant'An-
gelo di Settembre a tutto
li venticinque Dicembre

185v

resti proibito far pasco
lare le Loro Bestie di
ogni genere nelle Ghian
de, sotto pena per ogni
Bestia di Bajocchi dieci,
e se sarà il danno stu
dioso raddoppi la pena,
oltre l'emenda del dan
no

Chiunque Persona traverse
rà dove stanno seminate
le Rape, o Canapucci,
cioè per le Rape dal mese
di Luglio a tutto dicembre,
e li Canapucci nel mese
di Agosto a tutto li otto
settembre cada in pena
di Bajocchi dieci oltre l'
emenda del danno = 10 =

Che chiunque Persona darà
danno

danno manuale in Rape
cada in pena per due
rape, bajocchi dieci, e
da due rape insù di baj.
dieci per ogni rapa, e tro=
vandosi fuori da dette
Possessioni con dette rapi,
sia tenuto all'istessa
pena, e se fossero fora=
stieri paghino il doppio,
oltre l'emenda del danno,
eccetto però in caso gli fos=
sero state donate, o l'
avessero nelle proprie di lo=
ro Possessioni, e ricusando
di mostrarle, si paghi di
pena giulj dieci, ma es=
sendo trovati con sacchi
di rape, e some incorrino
nelle pene Legali di fur=
to

186v Chi darà danno con bestie
alle rape paghi di pena
per ogni bestia bajocchi
quindici, se sarà stu=
dioso il doppio, essendo di
giorno; e di notte raddop=
pi la pena di quella del
giorno, oltre all'emenda
del danno.

Che nessuna Persona senza
Licenza del Padrone, men=
tre vi saranno Capanne
nelle Canepine non pos=
sa cavar Canapetto rimaste
sotto pena di giulj cinque
per ogni Persona, oltre l'
emenda del danno. = 50 =

Che traversando Seminati li
Pedoni nell'andare, e tor=
nare; se li debba far pagare
una

una sol pena di Bajocchi quindici per ogni Persona ——— — 15 =

Che a nessuna Persona le sia Lecito cavar sponge, e pietre nelle ripe di fiume, sotto pena di giulj dieci per ogni Persona, e per ciascuna volta, e si possa procedere anche dal Giudice per inquisizione ———

Che non sia Lecito a nessuno far' entrare Bestie nelle Possessioni a mangiar pampani de Viti, o di Alberi, e rompendo rami Longhi di duo palmi, paghino di pena Bajocchi quindici per ogni Bestia, e se sarà studioso

187v

il doppio, stando però
dette Bestie ferme, e se
dette bestie per accidente
fossero di passaggio, che
nel alzare la testa man=
giassero pampani, o ra=
mi, non incorrano a pe=
na alcuna — =15=

Chi farà frondi negli Alberi
con viti tanto nel piano,
che nelli Casali cada in
pena di giulj cinque per
ciascuna volta oltre all'
emenda del danno =50=

Che quelli da dieci anni in
sù paghino le pene sta=
bilite in caso dassero
danno manuale, oltre
all'emenda —

Che trovandosi

Che trovandosi Bovi nelli favali da dove non sieno Levati li Capanni cadi in pena di bajocchi quindici per ogni Bestia di essi oltre l'emenda del danno — = 15 =

Che le Bestie saranno condotte a beverare al Condotto di Calciolo cadino in pena di bajocchi quindici per ogni bestia ma andandosi senza custodia non incorrino pena alcuna — = 15 =

Che quelle daranno danno negli alberi, o viti rodendole dette Bestie, e spetrandole, cadino in pena di giulij tré per ogni Bestia per ciascuna volta

188v

oltre l'emenda del
danno — — — = 30 =

Che tutte le Bestie ande=
ranno alla gueda se si
troveranno a far danno,
che li possi scrivere una
volta per vocabolo tan=
to di giorno, che di not=
te, et alla gueda non
si intenda se vi fossero
li Padroni, e non por=
tassero capezze, sotto
pena di giulij trè per
ogni Bestia — — = 30 =

Che li Agnelli, e Castrati
Casarecci facendo danno
cadino in pena di baj.
cinque per Bestia per
ogni volta — — = 05 =

Che per ogni paro di Bovi,
oltre

oltre, che sieno di un
istesso Padrone, debba=
no portare un Campa=
no sonante, e se aves=
se altro, che un Bove
debba portare detto
Campano sotto pena
di un giulio per ciascu=
na volta, e dal primo
di Maggio a tutto Set=
tembre lo possino por=
tare atturato di giorno,
ma non di notte, e s'
intenda pascolando in
Campagna —— = 10 =

Che sia Lecito andare a
Caccia, con patto, che
non debba rompere frat=
te, che ciò facendo cada
il Trasgressore in pena
di uno Scudo —— 02 = =

189 v Chiunque Forestiere sa=
rà trovato a far vingli
per Canestri, o pren=
dere Legna morte di
Renara, et ande in
tagliare nel Fiumi Rop=
pi, Albucci, benche pic=
coli, Salci, ed altri Le=
gnami cadino in pe=
na arbitraria per ogni
Persona, e ciascuna vol=
ta oltre l'emenda del
danno ___

Che nessuno di detti Fore=
stieri possino cogliere
nocchie Salvatiche, o
altri frutti Salvatici,
et uva Lambrusca pa=
rimente Salvatica, ne
fare in alcuna Posses=
sione di questo Territ.rio

Gramaccia

Gramaccia sotto pena
per ciascuna Persona, e
volta di scudi due, ol=
tre la perdita delle robe,
che auranno colte ——— 80=

Che trovandosi Bestie Fore
stiere di qualsivoglia sor
te, cioè Bovine, Vacci
ne, Cavalline, Muline,
Asinine in ogni parte
di questo Territorio, pasco
lando cadino in pena di
giulij venti per ogni Bestia,
e se sarà studioso il dop
pio, e se sarà di notte il
doppio di quello resta tas=
sato il giorno come sopra
oltre l'emenda di danno ———

Che trovandosi Porci de Fo=
restieri in questo Territorio

190v

sia Lecito ad ogni Per-
sona di uccider li, e non
potendoli uccidere cadi
no in pena per ogni Por-
co di giulj venti, e bende
si uccidessero, tanto ca-
dino in detta pena ————

Che trovandosi in questo
Territorio Capre, Pecore
de Forestieri cadino in
pena per ogni Bestia di
esse bajocchi quindici, ol
tre l'emenda del danno
dell'erba, o altro, che sia =15=

Che alli Passaggieri Forestie
ri portando Bestie da so
ma, che si fermano fuori
di strada a pascolare
di giorno, o di notte, non
facendo

facendo danno non in=
corrino a pena alcuna ——————

Che si possi far pagare
pena a Terrazzani in
cogliere frutti salvatici
esistenti nelle fratte,
e far pagare pena a
bestie, che pascoleran=
no, o a gente traverse=
ranno dalle Ripe vec=
chie di Fiume verso Nar=
ni sino tirano le nostre
pretenzioni, sieno tenu=
ti a pagare l'emenda ol=
tre alla di baj. dieci.

Che non si possi far pagare
pena ne a Padroni, ne
a Bestie, che per timore
di Mosche, o Assilli usas=
sero per seminati, mentre
ci va dietro il Padrone

191v

per iboccarli ___

Che non si possi far paga=
re pena a quelli, che
averanno avuto Licenza
da propij Padroni di
passare, o far'altro, con=
che con Bestie, e si stia
al giuramento del Pa=
drone ___

Che non potendosi passare
per Strada per rispetto
di fanghe, acque, fratte,
ripe, o altro impedimento
Legitimo, sia Lecito ad
ognuno ad ogniuno anche
con Bestie andare di so=
pra le Possessioni, benche
fossero seminate per sei
piedi Lontano dalle frat=
te, o ripe, e per il limite,
o Stradelli vicino la strada
senza

senza incorso di pena alcuna, con dichiaratione, ciò non gli sia lecito, se vi sarà luogo di rincontro non seminato, e similmente di rincontro se vi sia ripe, o fratte, vi sia Lecito di Sparaila, e Spianare per passare dalle dette Possessioni non seminate ___

Che andando alcuno a vedere Le sue Possessioni, e bisognando passare per Seminati di altri sia Lecito senza pena, entrando per le finaite, e meno danno ___

Che andando alcuno per finaite con Bestie per entrare nelle sue Possessioni

183

192v

non incorra in pena,
come anche andando
per acqua con brocche,
e vasi, ne s'intenda per
detti atti imposta la ser=
vitù alcuna alle Posses=
sioni, dove passeranno,
purche sieno Fontane
della Comunità ———
Che a donne gravide, o che
porteranno Culle con put=
ti in testa, o in braccio
sia Lecito senza incorso
di pena alcuna andare
fuori di Strada, e fina i=
te seminate, come anche
a quelli, che anderanno a
mondare, et occare lavori
Che passato mezzo Novembre
non si possi accusare alcu
na Persona a coglier frutti,
Eccetto

eccetto nelli Casali riservati, o che non rompesse, o facesse fronde ___

Che nelli fossati per far Vitabi, o Vitabioni non vi sia pena alcuna ___

Che li Pedoni, che passeranno sotto Cerque, che vi sieno Ghiande, e Piantoni, che vi sieno Olive per semplice passo non incorra in pena, ne meno con Bestie per canto le strade, però per sei piedi, dove non si potrà andare per esse ___

Che Padroni, Lavoratori, e Garzoni respettivamente, che daranno danno con Bestie nelle Possessioni, che tengono a Colonia sieno tenuti solo al danno, ma

193v

non alla pena ______

Che carpite, e raccolte le Ca=
napi se vi resteranno
qualche pochi di Cana=
pucci in dette Canape,
quelli, che vi passaranno
anche con Bestie non
incorre in pena alcuna,
come anche in Canapelle
in caso non le volesse il
Padrone ______

Che sia Lecito ad ognuno ca=
var Bestie, che stieno a
far danno senza incorso
di pena alcuna se ora=
vessasse Seminati, solo sie=
no tenute le Bestie a det=
ta pena ______

Che a nessuna Persona senza
licenza del Padrone le sia
Lecito

Lecito mentre vi sono Capanni nelle Canapine di ricapar Canapelle ri=maste, sotto l'istessa pe=na manuale ———

Che li Padroni guardando bestie, benche stassero un piede dentro seminati, acciò non entrino dette bestie a far danno, non pa=ghino pena ———

Che alli Pedoni, che attraver=seranno seminati nell'andare, e tornare non se li possa far pagare altro, che una pena ———

Che per reprimere li gran dan=ni, che si fanno dalli Bestia=mi de Forestieri Maremma=ni nelle vie, e viti, o Pascoli

194v

di Colliscipoli in danno
de nostri Beni, e Bestia=
mi, ordiniamo, che l'Of=
ficiale pro tempore sia
obligato mettere li Segni
dalli Confini di Terni
sino al passo di Fiaja, e
dalla Strada della Sabina
sino al passo dell'Acqua
viva Lontano dalla Stra=
da Romana trenta Can=
ne di sotto, e di sopra, e sia
obligato guardare non pas=
sino detti segni, e passando
fare li pegni, e mancando,
far detti pegni, e mettere
detti segni, caschi in pena
di scudi due per ciascuna
volta da applicarsi alla Co=
munità, Corte, et Accusatore,

dichiarando

dichiarando, che se dette Be-
stie anderanno fuori del-
li segni assegnatili per
pascolare, o dar danno an-
dando da se, o condotte da
Padroni, et officiale, che
averà cura di detta Guar-
dia, se pascoleranno sen-
za danno, che paghino giu-
lij tre per ogni bestia grossa,
e se minute baj. uno per
bestia, e se faranno dan-
no il doppio oltre l'emen-
da, e se le Bestie saran-
no condotte incorrano nell'
istessa pena, et ad ognuno
sia Lecito accusare dette
Bestie, volendo, che in
tutti li sopradetti Casi sie-
no in osservanza li capito-
li, e Conseglio fatto sopra

1.95v

di ciò sotto li 5: Ottobre
1677:, quali si vuole si
abbiano qui compresi,
e per inserti di parola in
parola ___

Che ad ognuno sia Lecito coglie=
re uve rimaste nelle Pos=
sessioni vendemmiate,
che saranno nelli Piani, ec=
cettuato però non sieno la=
sciate per uso proprio dal
Padrone, ma nelli Casali
vi sia pena d'ogni tempo,
come se non fossero vendem=
miati ___

Che affittandosi il danno dato
sia Lecito all'Appaltatore
poter aggiustare le accu=
se de danni dati, ancor che

manuali

manuali, e quelle comporre
a suo piacere, con questo
però, che non possa aggiu=
stare, se prima non averà
notificato alli Padroni, che
averanno ricevuto il danno,
sotto pena di scudi dieci
da applicarsi la metà alla
Comunità, et altra metà
alla Corte, e ciò si procéda
anche per inquisizione.

Capitoli del Macello
Cap: 90

161: Si statuisce, et ordina, che non
possi l'appaltatore del macel=
lo far pascolare gli Animali
permessigli ritenere nel Territo=
rio dentro l'infrascritti luoghi,
cioè dalla via de Cancelli fino

196v

al passo Fiaja compresoci li Vo=
caboli Villesiepi, e Pantano, e
dalla Strada delli Colli in giù,
cioè da Santa Maria di Cer=
reto, da S. Martino, da S. Silve=
stro, dalla Palombara del Sig.r
Sciloreto Ricci, dalla Fontana
di Cesurla, da S. Andrea, da
Santa Maria in Valle, S. Simo=
ne sino alla Noce pelosa, e dal
giorno primo de Santi non
possi co' suoi Animali salire,
e pascolare dalla Strada de
Colli in sù, e che duri sino al
primo di Marzo, e non più, e
non possi entrare in detti Pasco=
li se non per vie pubbliche,
ne stare la notte con anima=
li in Possessioni, che non con=
finano con strade pubbliche,
sotto

sotto pena in caso di contraven=
zione per ciascuna volta delle
suddette pene, di scudi cin=
que da applicarsi come so=
pra.

Che nelle Cause de dan=
ni dati non si debba
ammettere appellatio
ne, o ricorso.

Cap: 91

Si statuisce, et ordina, che in cau=
sa di pene di danni dati il sig.r
Podestà debba astringere il
Dannificante al pagamento del
le pene stabilite nelli presenti
Capitoli, e dandosi il caso, che
dal dannificante s'interpo=
nesse appellazione o ricorso, e
questo non debba ammettersi

197v

se non che in devolutivo solamente, e ammettendo il Podestà detta appellazione sia tenuto ipso facto a reintegrare chi sarà di ragione per l'importo delle pene

Che il presente Statuto debba avere la sua piena osservanza, e non resti sospeso

Cap: 92

Si statuisce, et ordina, che il presente Statuto in tutte le parti di esso debba avere la sua forza, e piena osservanza, e dal medemo non si possa declinare nemmeno in qualche parte

sospenderlo

sospenderlo per qualunque mo=
tivo, pretesto, o quesito colore,
solo gli sia Lecito al Pubblico,
e Generale Conseglio venire al=
la deroga di qualche capitolo
di esso in accrescerlo, dimi=
nuirlo, interpetrarlo, e propo=
nendosi in detto pubblico Conse=
glio la detta deroga si per cau=
sa di accrescimento, diminu=
zione, o interpetrazione allora
si intenda aver forza, quando
sarà vinta dalla maggior par=
te de Voti de Consiglieri.

Noi sottoscritti del Numero de
Confalonieri, e Priori respetti=
vamente come eletti, e deputati
dal pubblico Conseglio a ricono=
scere, e rivedere la formazio=
ne delle Tasse sopradette

198 v

e determinationi per l'osser=
vanza di esse poste per ordine
dall'Illmo Sig.r Dottore Carmine
Lolli già nostro Podestà deputa=
to per tal'effetto ancor'esso dal
publico Conseglio, quali Tas=
se per l'esigenza da farsi da=
gli affittuarij prò tempore delle
Gabelle della Strada Flaminia,
e Sabina respettivamente, quan=
to del Comprare, vendere, ed
uscitura, come altresì del Danno
dato, e con l'assistenza del sopra=
detto Sig.e Podestà, e Nostra ab=
biamo riconosciute dette Tasse,
e quelle ben ponderate, e riscon=
trate con le antiche le abbiamo
ritrovate tali quali, e senza al=
cuna considerabile alteratione,
ne diminuzione di esse. Abbiamo
parimente

parimente con tutta l'attenzio=
ne riconosciute le altre come
sopra descritte Tasse, tanto quelle
concernenti per le Cause Civili,
che Criminali per la Curia, e
suoi Ufficiali, e quelle rincon
trate con le antiche Tasse, e stan
te le facoltà dateci dal suddetto
pubblico Consiglio approviamo, e
confermiamo tutte le sopradette
Tasse nelli sopradetti fogli descrit
te, e queste abbiano ad avere
per l'avvenire, et in perpetuo la
sua piena osservanza, et esecu=
zione. Abolimo, e cassamo per
sempre le altre Tasse antiche tan
to per il Civile, che Criminale come
fatte, e formate mai non fossero,
e non debbano avere in verun
tempo alcuna forza, e valore,

199v

bensi osservarsi le sopradette Tasse annotate, e descritte nelli sopradetti presenti fogli. Rispetto poi allo Statuto abbiamo ancora questo ben veduto, e considerato, ed approviamo il medemo in ogni parte, abbenche in qualcuna di esse sia variato dall'antico Statuto, coll'avervi inserito molte cose, che in esso mancavano, e levate molte altre non confacevoli al presente regolamento della nostra Terra, nel quale poi ci rimettiamo all'arbitrio della Sagra Congregatione del Buon Governo questo di 16: Maggio 1749:

Io Carmine Lolli deputato dal pubblico Conseglio mano propria

Io infrascritto in vigore della deputazione Consiliare di questa
Terra sono stato pnte alla confezzione di
questo Statuto unitamente con li Sudetti SS.
Deputati, e l'ho ritrovato essere stato fatto se=
condo le Leggi Antiche di detta Terra, e solo
vi ho conosciuto essere state levate molte
cose antiquate, e aggiunte molte altre, che
sono a proposito p il buon regolamento dello stato
pnte In fede

Gaetano Eugenio Dottore Canavesi di Città di Castello
Lettore Pubblico di Legge nella Città di Stami

200v

Sequntur Documenta, de quibus facta fuit mentio in statuto

Pius Papa IV

Ad perpetuam rei memoriam

Inter sollicitudines varias, quibus pro Pastoralis officij nobis ordi=natione superna commissis de=bito continuè premimur, una quędam est particularis, qua semper angimur, et pro facilio=ri onerum nobis eiusdem offi=cij ratione jugiter incumben=tium supportatione nostris, et Camerę Nostrę Apostolicę rebus consulendo, et Loca No=bis, et Sanctę Romanę Eccle=się subiecta, illorumque Uni=versitates, et Homines, quo=rum presertim obsequiosa vo=luntas, ac fervens animi promp=

situdo

promptitudo, singularis deni=
que devotionis affectus nostros
ante oculos aßiduè versatur,
eorum indemnitatibus per debitæ
Ministerium provisionis occur=
rendo, sublatis seditionum fo=
mentis in Statu pacifico, et tran=
quillo non solum confovere, sed
illos ea, quas possumus adhibita
diligentia opportunis commo=
ditatibus, et beneficijs afficere,
et prosequi studeamus; Et quod
id rectiùs succedat, nonnulla,
quæ molesta nimis quarumdam
Personarum instantia in alio=
rum præjudicium, tam à Nobis,
quam à Prædecessoribus nostris
interdum emanarunt, alia me=
liori ratione ducti, rèque magis
elucidata, subinde revocamus,
et alteramus, aliasque disponimus,

201v et ordinamus, prout rerum Per=
sonarum, temporumque quali=
tatibus diligenter attentis per=
spicimus salubiter expedire;
Cum itaque Nos alls posrq. fel. rec.
Julius Papa III. noster Prede=
cessor dilectum filium Michae=
lem Angelum Spatham Clericum
Interamnen. Cubicularium Se=
cretum, et Familiarem conti=
nuum Commensalem suum
Oppidi Colliscipionis Narnien.
Diecesis ad Sedem prefatam
Legitime Spectantis Guberna=
torem ad annum, et deinde
ad eius beneplacitum consti=
tuerat, et deputaverat, et post=
modum eodem Michaele An=
gelo ad nonnullis tunc immi=
nentibus eiusdem Predecessoris
necessitatibus subvenientibus,
Summam

summam duorum millium, et quingentorum scutorum auri si sibi census aliquis eiusdem summe ratione perpetuo assignaretur prefato Predecessori offerente; Idem Predecessor summam duorum millium, et quingentorum scutorum huiusmodi ab eodem Michaele Angelo tunc dicte Camere Thesaurarius Generalis, ut dicitur persoluta eidem Michaele Angelo prò se, suisque heredibus, et Successoribus in perpetuum censum annuũ tercentorum, et quinquanginta scutorum similium supèr fructibus, redditibus, et Proventibus per dictam Cameram, seu illos, qui tunc ab eadem Camera jus, et causam habebant ex dicto Oppido, illiusque Territorio, seu

202v districtu quomodolibet percipi
consuetis sibi, tamen eidem
Camerę Censum ipsum simili
summa quandocumque vide=
retur redimendi facultatem
reservato, constituerat, et
assignaverat, necnon omnia
sua, ac Sedis, et Camerę predi
ctarum jura, et actiones in il=
los ad effectum hujusmodi transtule=
rat, exquo Michael'Angelus,
eiusque Hęredes, et Successores
prefati censum ipsum commo=
dius, ac tutius percipere, et con
sequi possint, Gubernium di=
cti Oppidi eidem Michael'An=
gelus pro se donec viveret, etiam
si censum predictum quan=
documque redimi contigeret,
ac donec census ipse redime=
retur pro Hęredibus, et Successoribus
prefatis

prefatis; Itaque ipsi ab eodem
Gubernio, nisi prius actu, et
realiter summa duorum mil=
lium, et quingentorum scuto=
rum hudi eis restituta remove
ri nequirent cum omnibus, et
singulis Oppidi, illiusque Ter=
ritorij prefati fructibus redditi
bus, et Proventibus, ac emolumen
tis, ex quibus Censum ipsum
perciperent, ita tamen quod Mi=
chel'Angelus, ac Successores pre=
fati durante hudi Gubernio
omnia, et singula, expensas,
sumptus, et onera eiusdem Gu
bernij ratione contingentia
necessaria, et consueta de
suo proprio suffere tenerent
tur. Et licet fructus, redditi
bus, et Proventus huiusmodi
quacumque de Causa, vel casu

203v

etiam fortuito ad summam
dicti Census quandocumque
non ascenderent; Nihilomi=
nus tamen ipsi supplemen=
tum aliquod petere nullate=
nus possent, sed omne exinde
proveniens commodum, et in=
commodum in se suscipere deberent;
nec non honoribus, facultatibus,
gladij potestate mero, et mixto Imperio,
ac omnimoda iurisdictione per
eiusdem Oppidi Gubernatores,
et Sancta Romana Ecclesia
hiusmodi Cardinales, qui pro
tempore fuerant, percipi, et
exerceri solitis dederat, et
concesserat, ac Michaelem Ar=
gelum, eiusque Heredes, et
Successores predictos Oppidi,
illiusque Territorij predictorum,
ac

ac illorum Incolarum, et Ha=
bitatorum in temporalibus
Vicarios pro se, et eadem Ro=
mana Ecclesia fecerat, et crea=
verat; Ac postmodum Oppi=
dum cum illius Territorio hu=
iusmodi, nec non districtus,
Incolis, Habitatoribus, et
Vassallis ab omnibus, et sin=
gulis quorumcumque aliorum
Civitatum, Comitatuum, Ter=
rarum, et Locorum Territorijs,
et Jurisditionibus, ac Legatio=
ne Provinciæ Nostræ tunc
suæ Umbriæ, omnique alia,
præterquam sua, et Successo=
rum suorum Romanorum
Pontificum immediata tem=
porali superioritate, et exe=
merat, Liberaverat, separave=
rat, ac in proprium, et partem

205

204v Comitatum erexerat, tituloque perpetui Comitatus insigniverat, ac eiusdem Oppidi sic in Comitatum erecti, illiusque Territorij, ac districtus, et habitatorum, et incolarum pro tempore existentium regimen, gubernium, et administrationem similiter cum omnimoda Jurisdictione, et Gladij potestate predicto Michaele Angelo, qui ut asseritur ad huiusmodi effectum aliam aliorum duorum millium scutorum similium summam eidem Predecessori, seu pro eo dicto tunc existenti Thesaurario Generali persolverat, ac dilecto filio Joanne Hyeronimo eiusdem Michaelis Angeli Fratri Germano ad

ad tertiam generationem eiusdem
Ioannis Hyeronimi cum omnibus,
et singulis Oppidi, Territorij, et
districtus huiusmodi tam ordi=
narijs, quam extraordinarijs fru=
ctibus, redditibus, et emolumen=
tis sub annua responsione unius
Libre cere albe Laborate in Festo
Sanctorum apostolorum Petri,
et Pauli in dicta Camera annis
singulis consignande, ipsi ita=
que Michael'Angelus, et Ioannes
Hyeronimus, ac Successores huius=
modi Comites Colliscipionis ap=
pellari, dici, et inscribi, nec
non omnibus, et singulis hono=
ribus, Privilegijs, gratijs, quibus
alij quicumque Comites utebam=
tur, potiebantur, et gaudebant,
uti potiri, et gaudere possent
concesserat, et assignaverat; Et

205v

successive concessionis, et assi=
gnationis huiusmodi vigore op=
pidi, illiusque Territorij, et di=
strictus predictorum pos=
sessione, invitis tamen, et
egre admodum ferentibus di=
lectis filijs illorum Universi=
tate, et hominibus per eumdem
Michaelem Angelum, idem Mi- [recuperta]
chael'Angelus succedente dicti
predecessoris obitu, ac Sede
predicta vacante, sed ab
eisdem Universitate, et homi=
nibus, aut Camera Apostolica
sua huiusmodi possessione
de facto spoliatum esse as=
serens pluries apud Nos super
eo conquestus fuisset, nobisque
si

193
206

fi illum in pristina Oppidi
Territorij, et districtus predi=
ctorum possessionem restitue=
remus ad nostris, et dictę Ca=
merę subveniendum necessita=
tibus summam octo millium
scutorum auri julijs undecim
pro quolibet scuto computatis
in certis tam expressis termi=
nis, et temporibus nobis, ac pro
nobis Thesaurario Nostro Gene=
rali solvere obtulisset, dismem=
bratione, et seperatione Oppidi,
Territorij, ac districtus huiusmo=
di illorumque in Comitatum
erectionem prefatam, ac inde
sequuta quecumque approbantes,
et confirmantes Oppidum illius=
que Territorium, et districtum huius=
modi

206v

eidem Michaeli Angelo pro se,
suisque Filijs, et descendentibus
masculis de Primogenito in Pri=
mogenitum in perpetuum, et illis
non susceptis, seu postea descen=
dentibus, et pro dicto Joanne Hye=
ronimo, eiusque Filijs, et descen=
dentibus titulo Vicariatus perpe=
tui sub simili annua responsio=
ne unius libre Cere laborate (ut
prefertur) consignande, ac alias
modo, et forma, quibus dictus
Predecessor concesserat, conces=
serimus, et assignaverimus eis=
que, ut pro illorum securitate in
dicto Oppido ac quacumque illius
parte eis benevisa Arcem, seu Pro=
tulitium construere, et edificare,

illamque

illamque, vel illud muniire, et cu=
stodire: Nec non omnes, et sin=
gulos fructus, redditus, et Proventus,
etiam ex penis maleficiorum, et
bonorum confiscationibus, quos
ex Oppido, illiusque Territorio, et
districtus predictis Nos, et dicta
Camera percipere, et habere con=
sueveramus, et alios quoscum=
que exinde pro tempore prove=
nientes percipere, ac in suos usus
et utilitatem convertere Liberè,
et Licitè possent, sic tamen quod
ipsi quicumque à Nobis, vel Suc=
cessoribus Nostris Romanis Pon=
tificibus, aut Camera predicta oc=
casione prædicti Spolij, seu summe
octo millium scutorum huiusmodi
aliquo umquam tempore, donec ipsi
per Nos, ac Successores huiusmodi

207v

possessione manutenerentur
in Oppidi, ac Vicariatus huius=
modi, et conservarentur petere,
vel exigere nullatenus possent,
aut alias, prout tam in No=
stris, quam dicti predecessoris
desuper confectis literis latius
continetur: Nos qui postmo=
dum summa octo millium scu=
torum huiusmodi Nobis non
dum soluta, minusque Oppidi,
ac Territory, et districtus prę=
dictorum possessione per eun=
dem Michaelem Angelum asse=
cuta, rem altius indagantes
tum ex eo, quo Nobis ex fide
dignis Testimonijs innotuit,
prefatum Michaelem Angelum
dicto

dicto Iulio Predecessori sum=
mam scutorum quinque Mil=
lium prefatorum nullatenus
solvisse, sed tantum pro co=
lorando contractu expressum
fuisse, atque prefati Universi=
tas, ac homines coacti, ac non
nisi minis perterriti, prefatum
Michaelem Angelum in dominum,
et Comitem receperant, ac eius=
dem Predecessoris obitu super=
veniente, prefati Michaelis An=
geli Officiales, ac Ministros sine
tamen strepitu ab eodem Oppi=
do eiecerant, tum etiam pro eo,
quod Pie Memorie Marcellus Papa
II., et Predecessor Noster sta=
tim post eius ad Summi Apostola=
tus Officium assumptionem pe=

208 v.

dilectum Filium Bartium de Bactis Commissarium ad hoc deputatum Oppidi, ac Territorij, nec non destrictus predictorum posses=sionem suo, et dictæ Cameræ nomine Capi, et apprehendi fe=cerat. Et deinde recol: mem: Pau=lus Papa IV. similis Prædecessor Noster Oppidum, ac Universita=tem, et homines huiusmodi ad=versus prefati Iulij Prædecesso=ris concessionem, et assignatio=nem Literasque desuper con=fectas, et in eis contentas quæ=cumque restituerat privilegia, quoque immunitates, et indulta per similis memo: Gregorium XI: Eugenium IV, Martinum, et

et Paulum III., aliosque Romanos Pontifices pariter Predecessores nostros, et dictam Sedem eisdem Universitati, et hominibus quomodolibet concessas, quatenus illa in usu existerent, necnon districtus predictorum directionem, Licita tamen, et honesta facta confirmando, quod dictum Oppidum nullę deinceps Personę, seu Communitati vendi, vel alienari, aut perpetuo, vel ad certum tempus per Cameram, vel Sedem prefatas in feudum aut alias dari, vel illius fructus, redditus, et Proventus prefati, ad firmum, seu Censum annuum, aut alias quomodocumque locari non possint, sed

209 v

per Officiales, et Ministros Romanæ Ecclesiæ huiusmodi Gubernari, regi, administrari, percipi, et Colligi respective deberent, et cum irritantis decreti oppositum Statuerat, et ordinaverat preterea quod prefata Sede per Obitum eiusdem Pauli IV Predecessoris vacante Oppidi ac Territorij, nec non districtus huiusmodi Gubernium a Sacro venerabilium Fratrum nostrorum eiusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, de quorum numero tunc Eramus Collegio Christofaro de Marsilia ad eius vitam, et deinde ipsius Christofari Cardinalis, ad id tunc accedente Consensu

Vitellotio Vitellio nuncupatis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardi=nalibus dilectis Filijs nostris, et forsan ad eius vitam da=tum, et concessum fuerat. Tan=dem verò diversas alias ob Causas nobis cognitas planè perspeximus concessionem et assignationem, ac alias de=super confectas Iulij Præde=cessoris huiusmodi, et inde sequta quæcumque tantopère odiosa, utpote præter, et con=tenta Cardinalium Cᵗʳᵃ Univer=sitatis, et hominum eorumdem voluntatem concessa extitisse, ac existere, et illa non nisi summo eiusdem Univer=sitatis, et hominum prejudicio, detrimento, et scandalo subsiste=re possint. Quapropter Nos

210v

in quorum manibus prefatus
Vitellius Cardinalis Regimini,
et Gubernio Oppidi, ac Territo=
rij, nec non districtus predicto=
rum sibi, ut prefertur per Nos
concessis sponte, et libere ces=
sit quiq. cessionem huiusmo=
di duximus admittendam
attendentes Universitatem
et homines ab immediata juri=
sditione eiusdem Sancte Roma
ne Ecclesie, sub qua antea
non minus libenter, quam fi=
deliter maxima cum eorum
animorum quiete persisterunt,
minusque, aut non sine gravi
eorum molestia divelli posse,
ipsosque iuxta quantumvis tenues
eorum

eorum facultates, non solum octo millium predicta, sed etiam aliorum quatuor millium scutorum, Julijs decem pro quolibet ultimo dictorum quatuor millium huiusmodi scuto computatis summas, in totum summam duodecim millium octingentorum scutorum monete Julijs decem pro quolibet scuto similiter computatis constituen. si nos tam nostras quam Julij Predecessoris literas, et in eis contenta huiusmodi revocando, cassando, et annullando eis omnia, et singula, fructus, redditus, Proventus, Jura, subsidia, penas, et emolumenta per eos Nobis, et dicte Camere quibusvis ratione

211v

et Causas nunc, et pro tempo-
re debita infrascripta per-
petuo venderemus, concede-
remus, et assignaremus, spon-
te Libentiq; animo Nobis, et
eidem Cameræ pro nonnullis
nostris sublevandis necessita-
tibus soluturos obtulisse, nec
non tam ex duodecim millibus
octingentorum scutorum hujus-
modi summa, quatuor mille
quadringenta sub die vigesi-
ma sexta Augusti mensis
proxime preteriti, et reliqua
octo millia, et quadringenta
sub die vigesima tertia præ-
sentis mensis Novembris No-
bis, et pro Nobis, et dicta Camera
dilectis Filijs Mattheo Morelli,
et Socijs Mercatoribus Romanæ

Curiæ

Curiæ Sed., qui de illis in eorum=
Libris eidem Cameræ sub dictis=
respectivè diebus creditum de=
derint, persolvisse, etiamque
ex eisdem scutis duodecim
millibus, et octingentis, scuta
quatuor mille quadringenta
non nisi per totum mensem
Martium proxime futurum
exbursare tenerentur jure
obligationis per illos factæ
sub die vigesima tertia men=
sis Julij proxime preteriti per
acta dilecti filij Hyeronimi
de Tarano Cameræ prefatæ
Notarij, et preterea, quia di=
ctam Summam duodecim
millium octingentorum Scuto=
rum integre, et actualiter
persolverunt, mandamus di=
ctam obligationem, et Instrumentum

212v

rogatum per eumdem Hyero=
nimum cassari, et annullari,
prout ea nunc cassamus, et
annullamus, ac viribus va=
cuamque; unde tantam in
oblatione, et solutione praefatis
dorum animi promptitudine,
ac singularem erga Nos, et di=
ctam Sedem illorum fidei con=
stantiam paterno affectu
considerantes, eorumque
tranquillitati, et commodi=
tatibus, etiam cum aliqua
nostra, et dictae Camerae utili=
tate consulere volentes, Motu
proprio non ad alicuius Nobis
super hoc pro parte dictorum
Universitatis, et hominum obla=
tae petitionis instantia, sed
de

de meris liberalitate, et delibe-
ratione Nostris Apostolica au-
ctoritate eamdem universita-
tem, et particulares illius Per-
sonas, quacumque preminen-
tia, dignitate, vel Officio fun-
gentes de prefatis duodecim
millibus, et octingentis scutis
iam solutis, ut prefertur, ac
alijs omnibus, que Nos, et dicta
Camera eiusdem Summe ra-
tione ab eisdem universitate,
et hominibus quomodolibet,
et quocumque tempore pre-
tendere possimus harum serie
penitus quietantes, et liberan-
tes, ac eos a quibuscumque sen-
tentijs, censuris Ecclesiasticis,
ac etiam pecuniarijs etiam Cor-
poris afflictivis penis, necnon

213v

excessibus, et delictis, ac Proces=
sibus desuper forsan habitis,
quos, et quas ipsi tamen ex eo
quod quemdam Commissarium
alias per Nos, etiam cum Nostris
in forma brevis Literis, senten=
tias, et pęnas tam Ecclicas, quam
temporales contra inobedientes
Latas continentibus ad Oppidi,
ac Territorij, nec non districtus
huiusmodi possessione predi=
cto Michaeli Angelo, sed eius
Procuratori legitime traden=
dam transmissum, donec ipsi
recursum ad Nos desuper ha=
buissent, suaq. querela attulis=
sent acceptare recusarunt,
ac illi ingressum in dictum Op=
pidum denegarunt; Nec non
quęcumque

quecumque cuiuscumque gene=
ris, vel speciei arma quantum=
libet, ac sub quibusvis penis
prohibita detulerunt, et alis ex
quibusvis causis, etiam neces=
sario exprimendis quomodo=
libet incurrerunt, aut eos
a quoque incurrisse dici, seù
censeri posse in utroque foro
penitus obsolventes, et abso=
lutos fore censentes; Ac ta=
men predictarum et quarum=
cumque aliarum Marcelli II.
et Pauli IV., aliorumque Pre=
decessorum super premissis
forsan confectarum literarum,
nec non Processuum, ac Senten=
tiarum, et Scripturarum quomo=
dolibet formatorum latarum, et
factarum, ac inde secutorum
quorumcumque tenores, et circum=
stantias

214v

presentibus pro expressis haben=
tes Constitutiones, Concessiones,
assignationes, Erectiones, ac
alias de Oppido, Territorio,
et districtu predictis, illorum=
que Gubernio, regimine, et
administratione, perpetuo,
vel ad tempus etiam prefatis,
aut quibusvis alijs eiusdem
Sanctę Romanę Ecclesię
Cardinalibus, seu quibusvis
alijs Personis qualitercum=
que qualificatis a Iulio, et
alijs Predecessoribus, ac Sede
predictis, et Nobis quomodoli=
bet, et ex quacumque etiam
quantumlibet rationabili, ac
de necessitate exprimenda
Causa pro tempore factas
dispositiones, nec non tam
Iulij Predecessoris huiusmodi,
quam

quam nostras illarum Confir=
matorias, et aliorum Prede=
cessorum huiusmodi Literas,
et in eis contenta, et inde se=
quuta quecumque Apostolica
auctoritate tenor penitus,
et certa scientia, ac de Apo=
stolice Potestatis plenitudine
revocamus, cassamus, annul=
lamus irritamus, et viribus
evacuamus, nec non oppidum,
ac illius Territorium, seù distri=
ctum, ac Universitatem, et
homines, sub aliqua quorum=
que Civitatum, Terrarum op=
pidorum, et Locorum eidem
Romane Ecclesie subiecto=
rum in Gubernium, et admini=
strationem dari, et concedi
solitorum partitione, seù
distributione, etiam in Conclavi

215v

inter eosdem Cardinales, aut
alios quoscumque quomodo=
libet pro tempore facta nul=
latenus comprehendi posse,
seu debere, decernimus, et
declaramus. Et in recom=
pensam summæ ablatæ, ac
solutæ, ut præfertur, ac per
eosdem Universitatem, et
homines provit inter eos, et
dilectum Filium modernum
nostrum, et dictæ Cameræ
Thesaurarium Generalem ja
concordatum est, ac ne ipsi
nimium exinde dispendium
patiantur Oppidum, illiusque
Territorium, seu distri=
ctum huiusmodi a prædictorum
et aliorum quorumcumque
eiusdem Sanctæ Romanæ Eccle=
siæ Cardinalium, ac etiam
pro

prò tempore existentium eius=
dem Sedis in predicta Provincia
Umbrie, etiam de Latere Legato=
rum, aut eius Gubernatorum, alia=
rumque Personarum, et Collegio=
rum quorumcumque jus in eiusdem
Oppidi, Regimine, et Gubernio, nunc,
et in posterum quoque modo pre=
tendentium Superioritate, Regi=
mine, et Gubernio, ità ut nullus pre=
missorum, vel aliorum quorumlibet
se in Oppido huiusmodi, vel eius
Gubernio nullo unquam tempore
intromittere, nec aliquam in illo,
eiusque Territorio, seù districtu
actione pretendere possit, nec
non a Solutione annua centum=
quinquaginta scutorum Guber=
natori dicti Oppidi prò tempore
antiquitus fieri solita, et deinde

216v

Cardinali, qui Curam Guberniј
eiusdem Terrę pro tempore
gessit applicata, subsidio apo=
stolico, vel caritativo nuncu=
pata; Itaque Universitas de=
inceps summam ipsam centum,
et quinquaginta scutorum nul=
li, vel Cardinali, aut Camerę
predictę, vel cuicumque aliј mi=
nime solvere teneatur; Pre=
terea à contributione in sti=
pendium Capitanei pro tempo=
re existentis Militię Legiona=
rię della battaglia nuncupa=
tę ità tamen quod si nos, ac Sedem
predictos aliquo militum suc=
cursu indigere contigerit, nihilo=
minus ipsa Universitas tot, quot
antea solebat Nobis, et eidem
Sedi homines ad instar aliarum

status

Status Nostri Ecclesiastici Uni=
versitatum ad mandatum a No=
bis, et eadem Sede pro tempo=
re deputati Capitanei, vel
aliorum Status Ecclesiastici
Generalis tantum prestare te=
nentur, ac in expensis repara=
tionis, et fortificationis Portus
Anconitani, nec non taxa Equo=
rum tam vivorum, quam mortuo=
rum, ac etiam ab onere recipien=
di annuatim a Nostra, et Sedis,
vel Cameræ Salaria quindecim
Librarum Salis, ex ea, quam Univer=
sitas, et homines prefati hacte=
nus recipere consueverunt quan=
titatem. Itaque ipsi in quinde=
cim Libris annuatim capiendis
exonerati remaneant, penitus
eximimus, et liberamus; Nec non

217r

omnia, et singula fructus, redditus, et Proventus, quæ ratione quorumcumque delictorum, criminum, excessuum, et maleficiorum hactenus ab eamdem Camera percipi solebant, provenientia, condemnationes, multas, et alias pecuniarias pęnas etiam ab eadem Camera nondum exactas, ac triennali trecentorum millium scutorum, et quatrini Carnis nuncupata. Ita tamen, quod si Universitas, et homines præfati condemnationes, Pęnas, multas Maleficiorum huiusmodi infra annum a die Latæ condemnationis Sententiæ computandum exigere, et recuperare distulerint Jus exigendi, et

et recuperandi penas non exa=
ctas huiusmodi tantum ad
ipsam Cameram post lapsum
anni huiusmodi devolutum
sit, et esse censeatur ad ea
omnia, et singula per ipsas
Universitatem, et homines
a Kalendis Septembris proxi=
me preteriti incohando haben.
Levan., percipien., exigen., re=
tinen., possiden., ac in suos
usus, et utilitatem converten.
pignoran., et Personę, seu Per=
sonis, et pro pretio, seu pretijs
eis benevisis perpetuo, vel ad
tempus vendendi, vel aliter
alienandum, nec non super
illis, seu illorum parte quos=
vis annuos, et perpetuos Cen=
sus componen., et sic impositus
pari modo venden., et alienan.,

218v

Ac denique de eis omnibus, et
singulis ats pro libito eorum
voluntatis disponendum, et
perpetuo vendimus, concedimus,
assignamus, applicamus, et ap=
propriamus, et in eos transfe=
rimus; Nec non eosdem Univer=
sitatem, et homines, quoad illa
in nostrum, et Successorum no=
strorum, Cameræque predictorum
Locum, Jus, et Privilegium in
omnibus, et per omnia poni
mus substituimus, et subroga
mus, ac de fructibus, redditibus,
Proventibus, obventionibus, emo
lumentis, subsidijs, Jurisdictio
ne, multis, Penis, Confiscationi
bus, alijs juribus, et pertinentijs
predictis investimus; Eosi forte

introitus

intrôitus, et jura concessiones-
que; et alia prefata plus dicta
summa duodecim millium
octingentorum scutorum nunc
valeant, aut infuturum vale-
rent, seu valere possent to-
tum illud plus, sive parva,
sive magna quantitas fue-
rint, etiamsi dimidium eius-
dem summe excederent, ei-
dem Universitati, et homini-
bus donatione simplici, et
irrevocabili, que dicitur inter
vivos nulla unquam de causa,
etiam quantumlibet argenti
revocanda liberaliter damus,
donamus, cedimus, et concedi-
mus; ac de illorum omnium
et singulorum universali,
et particulari evictione, immp,

219v

et facti defenctione in forma
iuris valida nostro, et dictæ Ca=
meræ nominibus harum serie
promittimus, ipsamque Cameram
omniaque illius bona, et Jura
ad id efficaciter obligamus,
et hypotecamus; Nec non Uni=
=versitati, et hominibus præfatis
=in pubblico eorum Consilio unam
=Personam idoneam in Judicem
=Ordinarium, et Pretorem dicti
=Oppidi per prædictam Cameram
=ex illius decreto in plena Came=
=ra faciendo approbandam cum
=solitis suis honoribus, et oneri=
=bus, et per eosdem Universita=
=tem, et homines prestandis Sa=
=larijs, et emolumentis Privilegijs,
=et prerogationis ad iustitiæ
admi=

2202 211

= administrationem, exequtionem
= et exercitium annuatim, vel
= singulis semenstribus, aut
= alias prout eis placuerit eligen=
= di, et deputandi, quæ postquam
= sic electa, et deputata, et con=
= firmata fuerit omnes, et sin=
= gulas tam civiles, quam crimi=
= nales, et mixtas Causas ibi
= pro tempore ortas, audire, co=
= gnoscere, fineque debito ter=
= minare, et sententias etiam
= confiscationis bonorum, rele=
= gationis, punitionis corporis,
= et ultimi supplicij penas
= continentes promulgare, il=
= lasque debite executioni de=
= mandare; Nec non gladij potestatem
= exercere valeat. Itaque ob
= eius sententijs, sive gestis ad
= alium, quam ipsius Cameræ

828v

=Tribunal, et clericum illum,
=qui a predicto Tribunali de=
=putatibus pro tempore super=
=intendens dictę Universita=
=tis appellari non liceat, ac
=appellationes alibi quam in Came=
=ra audiri, et decidi non pos=
=sint plenam, liberam, et om=
=nimodam facultatem, aucto=
=ritatem, et licentiam concedi=
=mus, et impertimur. Prop=
=terea quo prefati Universitas,
=et homines se maiores a No=
=bis, et dicta Sede favore repor=
=tasse letentur; quecumque
=Privilegia, indulta, Immuni=
=tates, et exemptiones hactenus
=tam a Nobis, quam prefatis,
=et alijs quibuscumque Predecesso=
ribus

Predecessoribus nostris ex sede
prefata eis quomodolibet con=
cessa, et confirmata quate=
nus tamen in usu, nec non li=
cita, et honesta existant per
eosdem Universitatem, et ho=
mines facta, statuta, et ordi=
nationes bonum regimen, fe=
licemque, et salubrem Oppidi,
ac Territorij, seu districtus
huiusmodi status directio=
nem concernentia confirma=
mus, et approbamus illisque
perpetuæ, et inviolabilis
firmitatis robur adijcimus; Di=
stincte percipiendo mandan=
tes in virtute Sanctæ Obedien=
tiæ, et sub indignationis No=
stra pena dilectis Filijs pro
tempore existenti Camerario
et Thesaurario Generali nostris

221r

nec non Presidentibus, et Clericis dictę Cameræ, nec non Legatis, vicelegati, Doctoribusque, et alijs Magistratibus Civitatis Perusię, ac prefatę Provincię Umbrię nostrarum alijsque, ad quos spectat, et in futurum spectabit cuiuscque status, gradus ordinis, et preeminentię, quatenus Universitatem, et homines prefatos ad perceptionem, et fruitionem fructuum redditu[u]m, Proventuum, obventionum, emolumentorum ottien[?] alis, et aliorum subditorum, ac Jurium sibi venditorum predictorum recipiant, et admittant, et per eos, ad quos spectat, recipi, et admitti, sibique de fructibus, redditibus, Pro=

Proventibus, emolumentis, et
alijs Juribus prefatis integre
responderi, ac illos in Libris
Camere predicte prorsus,
et in totum Liberis, et exem=
ptis quoad premissa deseri=
bi, Privilegijs, antelationibus,
fauoribus, indultis, et alijs
gratijs, quibus alij, seque sint
penitus, et omninò ab huius=
modi subsidijs, et alijs oneri=
bus, et Causa onerosa Liberi,
et exempti utuntur, potiunt,
et gaudent, ac uti potiri, et
gaudere poterunt quomodo=
libet in futurum uti, frui,
et gaudere faciant, et per=
mittant; ac eisdem Procame=
rarijs, et Camerario Thesaura=
rio, Presidentibus, et Clericis,
ut super premissis omnibus

222v

et singulis in predicta Camera unum, seu plura pubblica Instrumenta desuper necessaria ad simplicem eorumdem Universitatis, et hominum requisitionem, et instantiam, quando, et quoties eis videbitur cum solitis, et opportunis clausulis, etiam cum omnium, et singulorum eiusdem Camere bonorum, et Iurium hypotheca, et obligatione celebrent, et conficiant, ac quecumque Literas Patentes, mandata, et alias Scripturas opportunas expediant, et expediri mandent; Inhibentes omnibus, et singulis prefatis, alijsque quorum interest, vel in futurum intererit; Ne Universitatem

223/2 P14

Universitatem, et Homines præ=
fatos, vel illorum aliquem su=
per libera, et pacifica præsum=
ptione, et fruitione fructuum
redditunm, et Proventuum Ju=
rium, et obventionum, aliorum=
que præmissorum directè, vel
indirectè quovis quesito colore,
vel ingenio molestare, pertur=
bare, vel inquietare audeant,
aut præsumant, vel per alios
molestari, perturbari, vel in=
quietari permittant; Decernen=
tes exemptionem, Immunitatem,
revocationem, cassationem, ex=
tinctionem, confirmationem,
approbationem, adiectionem,
venditionem, promissionem,
concessionem, assignationem

223v

Substitutionem, subrogationem
Licentiam, facultatem, Investi=
turam, obligationem, et alia
premissa, ac presentes nullo
unquam tempore quovis que=
sito colore, vel ingenio de
subrectionis, vel obrectionis
seu nullitatis vitio, aut inten=
tiones nostre, vel alio quovis
defectu Notari, vel impugnari
posse, sed illas supervalidas,
et efficaces fore suosque ple=
narios, et integros effectus
sortiri, ac vim validi, et ef=
ficacis contractus, ex causa vere
onerosa solutionis, et exbur=
sationis vidlt pecuniarum
provenientis inter Nos, et Se=
dem ex una, ac Universitatem

et

29

et Homines predictos partibus ex altera etiam Consistorialiter initi, stipulati, et hinc inde iurati obtinere, neque sub quibusvis revocationibus derogationibus, suspentionibus alijsque contrarijs dispositionibus similium concessionum, et nominatim presentium etiam per Nos, et Successores Nostros, sedemque predictam quocumque pretestu, vel Causa, etiam iustissima prò tempore emanatis ullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties ille emanabunt toties in pristinum Statum restitutas, et de novo etiam sub data per Universitatem, et Homines prefatos eligenda

224v

concessas esse, et censeri illis=
que in omnibus, et per omnia
perinde ac si, ut prefertur
consistorialiter, ac de frũ
eorumdem consilio, et assen=
su concessę fuissent suffra=
gari, neque Universitatem,
et Homines etiam quorumcum=
que quantumlibet eorum de=
lictorum enormium, et exces=
suum suorum preterquam a=
ctualis, et apertę rebellionis
a sede predicta, nec non alio=
rum delictorum proptèr quę
caderent in Crimine Lesę Maie=
statis ex quocumque capite
provenientis, ut alia quavis
causa, quęsito colore, concessio=
ne, assignatione, et alijs premissis

privari

privari, vel a fructuum, et aliorum premissorum perceptione, et fruitione suspendi, aut ab a toto, vel parte eorum, et in omne eventum nisi summa duodecim millium, et octingentorum scutorum per eos soluta predicta illi primi, et ante omnia realiter, et cum effectu integre restituta destitui posse, eosque ad premissorum, vel alicuius partis eorum probationem in iudicio, vel extra etiam ad Successorum nostrorum mandatum, et ordinationem minimè teneri; sed in his, aut super presentibus conficiendis Literis huic nostre attestationi in iudicio, et extra Stari, eamque plenariam

225 v

ubique fidem facere; et sic
per quoscumque Judices, etiam
deccos, Camerarium, Presiden=
tes, et clericos, ac etiam Le=
gatos de Latere, et alias eius=
dem R. E. Cardinales, nec
non aularum Palatij Aposto=
lici Auditores, seu eorum
Locatenentes sublata eis, et
eorum cuilibet quavis aliter
iudicandi, et interpetrandi
facultate, et auctoritate iudi=
cari, et definiri debere; ac
irritum, et inane quidquid
secus super his a quoq. quavis
auctoritate scienter, vel igno=
ranter contingerit attentari.
Non obstantibus premissis,
nec non iuramento, confirma
tione apostolica, vel quavis fir=

firmitate alia roboratis Sta=
tutis, et consuetudinibus, e=
tiam municipalibus, ac no=
vis reformationibus, ac quate=
nus opus sit Simachi ppe, ac
Pauli II., et Pauli III. Rom:
Pontificum Predecessorum No=
strorum de rebus Ecclesiasti=
cis non alienandis, et alienatis
recuperandis, nec non nostra
de non tollendo ius quesitum,
ac alijs constitutionibus, et
ordinationibus, Privilegijs quo=
cumque, indultis, et Literis
apostolicis prefato Cardina=
lium Collegio, ac eorum Sin=
gulis etiam super ~~dicta~~ predicto,
ac alijs Status Nostri Eccle=
siastici, Oppidis in Rubernium
eis concedendis, necnon Ca=
merario, Thesaurario, Presidenti=
bus

226v

Ecclesiasticis, et alijs eiusdem Cameræ Ministris, et Personis, ac ipsi Cameræ, et Fisco Nostro, necnon Provinciæ, eiusq. illius que Legatis, et Gubernatoribus pro tempore existentibus, ac alijs quibusvis Personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiã derogatoriarum derogatorijs, alijs efficacioribus, et insolitis clausulis irritantibusque, et alijs decretis quomodolibet e=tiam pluries concessis, ap=probatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores, ac si de verbo ad ver-bum insererentur presentibus pro sufficienter expressis ha=bentes illis alias in suo robore

permansuris

permansuris, ac vice dum=
taxat specialiter, et expresse
derogamus contrarijs quo=
buscumque. Aut si aliqui=
bus conter, aut divisim a
prefata sit sede indultum
quam interdici, suspendi,
vel excommunicari non
possint per literas Apostoli=
cas non facientes plenam,
et expressam, ac de verbo,
ad verbum de huiusmodi
mensionem. Datum Romæ
apud S. Petrum sub An=
nulo Piscatoris Die XXII.
Novembris MDLXIV. Pontis.
nostri anno quinto.

Die decima quinta Ianuarij an=
ni a Nativitate Domini mil=
lesimo quingentesimi sexagesimi

227v

quinti admissae sunt hae lite=
rae Apostolicae ex decreto Ca=
merae Apostolicae, et registratae
Libro secundo Signaturarum
S.mi D. N. Pij Papae quarti a=
pud me Not. folio quadrage=
simo quarto = Hyeronimus
de Tarano eiusdem Camerae
Notus Vit. Cas. Glorierius = foris
in calce V. de Martoaus = Fo=
ris a Capite = Die 13: Sept.bris =
1685 = Exhibitae, et productae in
actis Curiae Ill.mi Gubernatoris
Narniae, occasione confiscatio=
nis bonorum Pauli Paradi=
si ut patet in libro actor. fol.
39: Fran.cus Bardinus Imolen.s
Not.us, et Cancellarius = =

Benedictus

Benedictus Papa XIV.
Ad perpetuam rei memoriam

Ad bene instituta Reip. presidium, et incrementum maximeque conferre intelligentes, ut omnes supremi illius moderatores singulis quibusque Civitatibus, et oppidis prerogativas, beneficia, et Privilegia ipsdem alias ab Antecessoribus quocumque nomine concessa asserant, confirment, tueantur, Nos Predecessoris hoc maiori studio prestare decet, qui in hac Sacrosancti Apostolatus Specula constituti, omnibus Christifidelibus, ac potissimum subditis Status Nostri Ecclesiastici

228v

Populis majora, et Luculentio-
ra apostolicæ benignitatis,
et Patrocinij argumenta ex-
hibere tenemur. Quoniam
autem sicut nuper pro par=
te dilectorum Filiorum Uni=
versitatis, et Hominum No=
stri Oppidi Colliscipionis No-
bis expositum fuit inter ce=
tera privilegia ijsdem Uni=
versitati, et Hominibus præ-
dictis in publico eorum Con=
silio unam Personam in Ju-
dicem Ordinarium, et Prætto=
rem dicti Oppidi per prædicta
Cameram ex illius decreto in
plena Camera facien. approo-
bandum cum solitis suis
honoribus, et oneribus, et per
eosdem Universitatem, et

Homines

Homines prestandis Salarijs, et emolumentis, Privilegijs, et prerogativis ad iustitie administrationem exequtionem, et exercitium annuatim, vel singulis semenstribus, aut alias prout eis placuerit eligendis, et deputandi, qua postquam sic electa deputata et confirmata fuerit omnes, et singulas tam Civiles quam Criminales, et mixtas Causas ibi pro tempore ortas audire, cognoscere, finemque debito terminare, ac sententias etiam confiscationis bonorum, relegationis, punitionis Corporis, et ultimis Supplicijs penas continentes promulgare illiusque debita

229v

exequtioni demandare, nec non Gladij potestatem exerce= re valeat, et alias prout in Literis eiusdem Clij Predecesso- ris in simili forma Brevis die XXII. novembris MDLXIV= expeditis, quarum tenore pre- sentibus pro expressi haberi volumus, uberius dicitur con= tineri preinsertis autem Privi- Legijs sive facultatis, quod, seu quam etiam suum Ce= sciptum fel. rec: Benedictus XIII. itidem Predecessor no= ster confirmaverat revocatio- nem a rec: Mem: Clemente PP. XII: pariter Predecessore nostro cum sub ficto totius Universitatis nomine nonnul- li eiusdem Universitatis ho- mines novatam rerum cupidi

exorsissent

exponentes p(rae)d(ic)ti ad Signaturam
nostram Gratiæ recursum ha-
bentis institerunt, non so-
lum pro eiusdem Privilegij,
seù facultatis reintegratio-
ne, verum etiam pro ipsius
Pij Predecessoris Literarum
et memorati Benedicti quo-
que Predecessoris rescripti con-
firmatione ab eadem Signa-
tura Nostra Gratiæ die XXVIII.
mensis Februarij proximè p(rae)-
teriti coram Nobis ipsis ha-
bita emanavit decretum
tenoris, qui sequitur, vide-
licet: Fidem facio ego infra-
qualiter in Signatura Gratiæ
habita coram SS.mo D. N.
Papa Benedicto XIV. die
XXVIII. Februarij MDCCXLI.
Ponente R. P. D. Bernardino

230v

ad instantiam Comunitatis
Colliscipionis in Causa Narnien.
confirmationis fuit propo=
sita commissio tenoris se=
quentis, videlicet: Ex conces=
sione Sa: Mem: Pij IV. titulo
oneroso per literas in forma
Brevis Comunitas Terrae Col=
liscipionis obtinuit facultatem
tem confirmandi proprium
Pretorem ad tempus sibi be=
nevisum. Cum autem prop=
ter inde secutam contrariam
ordinationem cuiusdam Com=
missarij Perla sub Pontifica=
tu Innocentij X. eadem fa=
cultas a nonnullis Civibus in
dubium revocaretur, opus
fuit illius confirmationem re=
portare a Benedicto XIII:
fel. rec. per Organum sui Auditoris.

Supervenit

Supervenit tamen eiusdem
revocatio facta a Clemente
PP. XII: unde Comunitas
predicta implorat contrarium
Imperium Sanctitatis Nostre
ad hoc ut Breve Pij IV., et
rescriptum Benedicti XIII.
suam obtineat executionem
et firmitatem, et rescripto
existit: Pro informatione
Brevis Piani, ita tamen ut
facultas confirmandi Priore-
rem non protrahatur ultra
triennium, prout apparet
ex libro restrictum Commis-
sionum, et rescriptorum di-
cte Signature gratie, ad quem
In fidem hac die VII. Mar-
tij MDCCXLI. Pro Illmo, et
Rmo Dno meo Millio Dni
N. Pape Auditore. Barnabas

231v Belli Auditor. Ea propter expo=
nentes predicti decretum hujus=
modi, quo firmius subsistat,
et servetur exactius Apostoli=
cæ confirmationis nostræ pa=
trocinio communiri summo=
pere desiderant. Nobis prop=
terea humiliter supplicari
fecerunt, ut sibi in premis=
sis opportune providere, et
ut infra indulgere de beni=
gnitate apostolica dignare=
mur. Nos igitur ipsos expo=
nentes specialibus favoribus,
et gratijs prosequi volentes,
et eorum singulares Personas
excommunicationis suspensio=
nis, et interdicti, alijsque Eccle=
siasticis Sententijs, Censuris,
et Penis a Jure, vel ab homine
quavis

quavis occasione, vel causa
latis, si quibus quomodoli=
bet innodatę existunt, ad ef=
fectum presentium tamen
consequen. harum serie
absolventes, et absolutas
fore censentes huiusmodi
supplicationibus inclinati
preinsertum decretum a
memorata Signatura Nostra
Gratia editum, ut prius cum
omnibus, et singulis in eo
contentis Auctoritate Apo=
stolica tenore presentium
approbamus, et confirma=
mus illique inviolabilis
apostolicę firmitatis ro=
bur addicimus, omnesque,
et singulos Iuris, et facti
defectus, si qui desuper
quomodolibet intervenerint,

232v

dicta auctoritate, supplemus, et sanamus. Decernentes easdem presentes Literas, et in eis contenta quacumque semper firma, valida, et efficacia existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illius ad quos spectat, et pro tempore quantocumque spectabit plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. Sitque in premissis per quoscumque Judices Ordinarios, et delegatos in Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac S. Romanę Ecclesię Cardinales, etiam de Latere Legatos, ac Sedis Apostolicę Nuncios

Nuncios sublata eis, et eo-
rum cuilibet quavis aliter
iudicandi, et interpretandi
facultate, et auctoritate iudi-
cari, et definiri debere, ac ir-
ritum, et inane, si secus su-
per his a quoquam quavis au-
ctoritate scienter, et ignoran-
ter contigerit attentari. Non
obstan. premissis, ac constitu-
tionibus, et ordinationibus Apo-
stolicis, nec non dicti Clemen-
tis Predecessoris revocatione,
alijsve quibusvis etiam Jura-
mento confirmatione apostoli-
lica, vel quavis firmitate alia
roboratis statutis, et consueta-
dinibus, Privilegijs quoque
indultis, et Literis Apostolicis

233v

contrarium premissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. quibus omnibus, et singulis illorum tenores presentium pro plenè, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertes habentes, illis alias in suo robore permansuris ad premissorum effectum hac vice duntaxat specialiter, et expressè derogamus ceterisque contentis quibuscumque Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XX. Martij MDCCXLI. Pontificatus Nostri Anno Primo = D. Cardinalis Passioneus.

Attesto io infrascritto questa essere La traduz.e

Traduzzione dello Statuto di Collescipoli fatta in Lingua Italiana dal Sig.r Dott.e Carmine Colli: quale traduzzione consegnatami da Mons.r Ill.mo Segretario del Buon Governo di suo ordine è stata da me fedelm.e copiata di parola in parola, estando l'originale di detta Traduzzione in Segr.ia della S. Cong.ne del Buon Governo. In fede q.sto di 25: Novembre Lcinquanta

Angelo Colista mano pp.a

234 v

2352

Joseph Tituli S. Petri ad Vinc.a Presbyter Cardinalis ab Auria Pamphily S. R. C. Pro-Camerarius.

Cum fuerit a S. M. Clemente PP. XII. concessa facultas, et licentia Confratribus Confraternitatis S. Joannis Decollati nuncupat. della Misericordia erectæ in Terra Collis Scipionis Narnien Diœcesis celebrandi in perpetuum in eadem Terra publicas Nundinas die vigesima nona Augusti cujuslibet Anni. Et cum SSmus D. N. D. Divina Providentia Pius PP. VII. supplicationibus ejusd. Confraternitatis humiliter porrectis pro Commutatione earumdem publicarum Nundinarum a die vigesima nona Augusti ad primam Dominicam Mensis Septembris cujuslibet Anni, benigne annuerit mediante Nostro Rescripto ex Audientia ejusdem SSmi diei sextæ Novembris Anni Millesimi octingentesimi primi sub huoi tenore videlicet =

Beatissimo Padre = La Compagnia, e Fratelli della Misericordia, e S. Giovanni Decollato di Collescipoli Oratori umilissimi della Santità Vostra rispettosamente espongono, come per Pontificio Chirografo dato li 31 Ottobre 1733. ed emanato per organo di Monsignor Sacripante in allora Tesoriere ottennero facoltà di fare una Fiera franca per otto giorni consecutivi da principiare li ventinove Agosto di ciascheduno Anno

235v

nei termini, che leggonsi ad Verbum nella Copia di esso Chirografo, che si umilia. Una tal grazia ebbe per longo tratto di tempo il suo pieno effetto, ed anche negli Anni scorsi, si è sempre publicata, ed in qualche parte eseguita, ma sono diversi Anni, che manca il concorso di Popolo, e si riduce a Fiera di Nome, non quale era in addietro. Riconoscendo gli Oratori, che una delle cause, che tolgono il concorso ad essa Fiera, possa derivare dalle Feste, che a detto S. Precursore in detti giorni in altri convicini Paesi si celebrano hanno stabilito di traslatare la Festa di esso Santo, che in ogni Anno celebrano colla possibile pompa alla prima Domenica di Settembre per accrescere così la gloria al detto Santo, e Venerazione alla sua S. Reliquia. A tal' effetto supplicano la medesima Santità Vostra degnarsi commutargli la detta Fiera franca dalli ventinove Agosto alla prima Domenica di Settembre di ciascheduno Anno con otto giorni consecutivi, o sia a tutta la seconda Domenica di Settembre confermando ai Deputati soliti scegliersi per soprastare a detta Fiera le consuete facoltà, che = = = =

Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo = Per la Compagnia, e Fratelli della Misericordia di Collescipoli Diocesi di Narni = Al Signor Cardinal Camerlengo = Die Sexta Novembris 1801. = Ex Audientia SSmi = SSmus benigne annuit pro gratia juxta petita, quibus =

cumque in contrarium non obstantibus = I. Card.^s Ab Sturia Pamphilii Pro-Camerarius. = Nos itaque volentes ea, quæ per SSmum D.num Nostrum Nobis injuncta fuere debitæ, ut par est executioni demandare, præmissa expressa declaratione quod per exemptiones, immunitates, et libertates, ut infra, concedendas, nullum prorsus censeatur irrogatum præjudicium Gabellis, datiis, et juribus quibuscumque Reverendæ Cameræ Apostolicæ, ejusque Dohaneriis, Appaltatoribus, Subappaltatoribus, eorumque Ministris, nec non Civitatibus, Terris, Castris, Locis eid. Terræ Collis Scipionis finitimis, ac in præsentibus Nostris Litteris exprimenda, servatisque semper Litteris, Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis super Nundinis emanat. et signanter Epistola Pastorali S. M. Benedicti XIV. quoad recurrentiam Festorum de præcepto in diebus Nundinarum, et edicto per d. me. Card.^m S. Clementis Nostrum in Camerariatus munere Prædecessorem in illius sequelam edito, et non alias aliter, nec alio modo, Sanctitatis Suæ et R.dæ Cameræ Apostolicæ nomine præfatis Confratribus, et Confraternitati S. Joannis Decollati, ut in eadem Terra Collis Scipionis publicas Nundinas Dominica prima Septembris cujuslibet Anni in perpetuum habere, facere, tenere, et celebrare liberè, et licitè possint, et valeant licentiam et facultatem harum serie concedimus, et impertimur. Et insuper in executionem prædicti Rescripti SSmi, ut quæcumq. utriusque sexus Persona cum grasciis, Animalibus, Mercibus, et rebus quibuscumque a Iure tamen non prohibitis ad dictas Nundinas, ut præfertur, celebran. libere accedere, permutare, et quoscumque Contractus licitos

236v

tamen, et non prohibitos agere possint, ac omnibus privilegiis, exemptionibus, franchigiis, indultis, et libertatibus, quibus in cæteris Nundinis Status Ecclesiastici, earumque occasione fruuntur, patiuntur, pariformiter uti, frui, potiri, et gaudere debeant, indulgemus. Quæ quidem privilegia, exemptiones, franchigias, indulta, immunitates, et libertates eisdem personis ad dictas Nundinas acceden., et confluen. tam in accessu, ad illas, et Mora in eis, quam in recessu ad eorum Patrias cum grasciis, animalibus, mercibus, et rebus inibi adsportatis, emptis, permutatis, et contractatis ad unguem observari volumus, et mandamus. Ea tamen repetita declaratione, quod privilegia, immunitates, exemptiones, franchigiæ, et libertates præfatæ nullimode concessæ censeantur quoad Gabellas, datia, et jura quæcumque quavis de causa, et ratione dictæ Reverendæ Cameræ Apostolicæ, ejusque Bohaneriis, Appaltatoribus, Subappaltatoribus, aliisq. præfatis, nec non Civitatibus, Terris, Castris, et locis præfatæ Terræ Collis Scipionis finitimis debita, et competentia, quæ omnia eisdem semper persolvi volumus, atque mandamus. Et tandem pro bono regimine, et methodo in iisdem Nundinis servando facultatem tribuimus iisdem Confratribus Confraternitatis Misericordiæ Terræ Collis Scipionis, ut assistere faciant Milites

dictæ Terræ, qui circa Ordinationes dependere debeant a Jusdicente Locali, et a Deputatis, seu Superastantibus dictæ Confraternitatis, et non alias &c. Et in omnibus, et per omnia juxta formam ejusdem Rescripti SSmi, ad quod in præmissis omnibus, et singulis relatio semper habeatur non obstantibus quibuscumque in contrarium, et non alias &c. Datum Romæ in Camera Apostolica hac die 13 Julii 1802.

J. Card. Ab Aluria Pamphily Pro-Camerarius

Fran.s de Gregoris R. C. A. Sec.us et Can.rius

Lrae facultativae
pro publicis Nundinis = Gregori

[illegible]

2382

240v